# OPERE

*DI MONSIGNOR*

JACOPO-BENIGNO BOSSUET

VESCOVO DI MEAUX.

TOMO XLVII.

# DISCORSO

NELLA PROFESSIONE

DI MADAMA

DE LA VALLIERE

DUCHESSA DI VAUJOUR

RECITATO ALLA PRESENZA DELLA REGINA

*DA MONSIGNOR*

JACOPO-BENIGNO BOSSUET

VESCOVO DI MEAUX.

VENEZIA,

MDCCXCIX.

PRESSO PIETRO ZERLETTI.

*CON LICENZA, E PRIVILEGIO.*

# DISCORSO

## NELLA PROFESSIONE DI MADAMA DE LA VALLIERE DUCHESSA DI VAUJOUR

*Et dixit qui sedebat in throno: ecce nova facio omnia.*

*Apoc. XXI. 5.*

È quegli che sedea sul trono ha detto: io sono per rinnovare tutte le cose.

MADAMA, *

* *Alla Regina.*

Egli sarà senza dubbio un grande spettacolo, allorchè quegli che sta assiso sul Trono da cui dipende tutto l'Universo, e a cui ugualmente facile è il fare che il dire, perchè colla sua parola fa tutto ciò che gli piace, pronunzierà dall'alto del suo Trono alla fine dei secoli, ch'egli è per rinnovare tutte le cose; e allorchè si vedrà nel tempo stesso tutta la natura cangiata, far apparire un nuovo mondo pegli Eletti. Ma quando per disporci a queste novità stupende del secolo futuro, egli opera segretamente nei cuori per mezzo del suo Santo Spirito, e li cangia, e li rinnova, e penetrandoli

 sino

sino al fondo, ispira loro alcuni sentimenti sino a quel punto ignoti; sì fatto cangiamento non è nè meno nuovo, nè meno ammirabile. In fatti nulla vi ha che sia più maraviglioso di un tal cangiamento. Che abbiamo noi veduto, e che vediamo noi al presente! quale stato e quale stato! Non occorre che io parli: le cose parlano abbastanza da se. MADAMA ecco un oggetto degno della presenza e degli occhi di una sì pia Regina. Qui non viene Vostra Maestà per apportare le pompe mondane nella solitudine: la vostra umiltà vi costrigne a venir a partecipare degli abbassamenti della vita Religiosa; ed egli è conveniente, che facendo voi, a cagione del vostro stato, una parte così notabile delle grandezze del mondo, assistiate alcuna volta alle cerimonie ove apparasi a disprezzarle.

Ammirate adunque con noi questi maravigliosi cangiamenti della mano di Dio: qui nulla vi ha più dell' antica forma; ogni cosa è cangiata al di fuori; ciò che fassi al di dentro, è ancora più nuovo: ed io per celebrare queste sante novità, rompo un silenzio di tanti anni, e faccio intendere una voce che le cattedre non conoscevano più. Affinchè adunque tutto sia nuovo in questa pia cerimonia, datemi o Signore, quel nuovo stile dello Spirito Santo, il quale cominciò a far sentire la sua forza onnipotente nella bocca degli Apostoli. (1) Fate che io predichi come un s. Pietro la gloria di Gesucristo Crocifisso; che io faccia vedere al mondo ingrato, con qual em-

(1) Questa era la terza Festa della Pentecoste.

empietà esso tuttavia il crocifigga ogni giorno. Fate che io a vicenda crocifigga il mondo; che ne cancelli ogni vestigio, e tutta la gloria; che il seppellisca, che il sotterri con Gesucristo: in somma che io faccia vedere, che il tutto è morto, e che nulla più vive che Gesucristo. *Mie Sorelle*, domandate questa grazia per me. Gli Uditori sovente sono quelli che fanno i Predicatori; e Iddio dà per mezzo dei suoi Ministri, documenti convenevoli alle sante disposizioni di quelli che ascoltano. Fate voi dunque colle vostre preghiere il discorso che vi deve istruire; e ottenetemi i lumi dello Spirito Santo mediante la intercessione della Vergine santa. *Ave Maria*.

Noi non dobbiamo essere curiosi di conoscere distintamente le novità maravigliose del secolo futuro; come Iddio le farà senza di noi, dobbiamo intorno a queste quietarci sulla sua potenza, e lasciarne il pensiero alla sua sapienza. Ma non hassi a dire lo stesso delle novità sante ch'egli opera nel fondo dei nostri cuori. In Ezechiello sta scritto: *Io vi darò un cuor nuovo*; ed è scritto anche: *fatevi un cuor nuovo* di maniera che questo cuor nuovo, il quale ci è dato, deve esser pure formato da noi; e conciossiachè noi dobbiamo concorrere a questo col movimento della nostra volontà, egli è di mestieri che un tal movimento sia prevenuto dalla cognizione. Considerate adunque, o Cristiani, quale sia questa novità dei cuori, e qual sia lo stato antico, da cui ci trae lo Spirito Santo. Che mai vi ha egli che sia più antico dell'

*Ezech.* XXXVI. 26.

*Ezech.* XVIII. 31.

amare se stesso; e che vi ha egli di più nuovo del perseguitare se stesso? Ma quegli che perseguita se stesso dee aver veduta una qualche cosa ch'egli ami più di se stesso. Due sorte di amore sono quelle, che quaggiù fanno ogni cosa. S. Agostino le definisce con queste parole. *Amor sui usque ad contemtum Dei: Amor Dei usque ad contemtum sui.* L'uno è l'amore di se stesso, spinto sino al disprezzo di Dio; il che fa la vita antica e la vita del mondo: l'altro è l'amore di Dio, spinto sino al disprezzo di se stesso; il che fa la vita nuova del Cristianesimo; e questo amore quando si avanzi alla perfezione, fa la vita Religiosa. Questi due amori opposti formeranno tutto l'argomento di questo Discorso.

Ma avvertite bene, o Signori, essere necessario l'osservar qui piucchè mai il precetto che ci dà l'Ecclesiastico. *Il Savio*, dice egli, *il quale ode un detto sensato, il loda e lo applica a se stesso*: egli non risguarda nè a destra nè a sinistra, cui possa quello convenire; ma lo applica a se, e ne fa il suo profitto. *Sorella mia*, tra le cose che io debbo dire, voi saprete bene distinguere ciò che appartiene a voi: fate voi altrettanto, o Cristiani: fuggite meco l'amore di se stesso in tutti i suoi eccessi; e considerate sino a qual punto egli vi abbia sedotti colle sue pericolose dolcezze. Considerate di poi un'anima, che dopo avere smarrita la strada per questo amor pernizioso, comincia a rimettersi in cammino; che appoco appoco abbandona quanto ell'amava; e finalmente che lasciando ogni

Eccl. XXI. 18.

cosa

cosa sotto a se, non altro riserbasi che Iddio solo. Tenetele dietro dappertutto, e seguite le orme ch' ella imprime per ritornare a lui; ma nel tempo stesso pensate se abbiate fatto un qualche progresso in questa via: questo è ciò che voi dovete considerare.

Entriamo subito nell' argomento; e per non tenervi lungo tempo sospesi: l' uomo che voi vedete così attaccato a se stesso per mezzo del suo amor proprio, non è stato creato con questo difetto. Nella sua origine Iddio lo avea fatto ad immagine sua; e questo nome d' immagine gli dee far intendere, ch' egli non era perfetto per se stesso; una immagine non è fatta, che pel suo Originale. Se un Ritratto potesse d' improvviso divenire animato, siccome non vedrebbe in se stesso verun lineamento che non si riferisse alla persona che rappresenta, così non viverebbe che per lei sola, nè respirerebbe che per la sua gloria. Eppure questi Ritratti che noi fingiamo animati, si troverebbono costretti a dividere il loro amore tra gli Originali che rappresentano, e il Pittore che gli ha formati. Ma quanto a noi, non siamo in questa necessità: quegli che ci ha fatti, è quegli stesso che ci ha fatti a sua simiglianza; noi siamo ad un tempo e le opere delle sue mani, e sue immagini: onde noi siamo tutti assolutamente di lui solo, e a lui solo dee aspirare l' anima nostra.

In fatti, benchè quest' anima sia sfigurata, benchè questa immagine di Dio sia come cancellata dal peccato, se noi però ne cerchiamo tutti gli antichi lineamenti, conosceremo, nulla ostante la sua corru-

zio-

zione, ch'ella rassomiglia ancora a Dio, e ch' era fatta solamente per Iddio. O anima, voi conoscete e voi amate; questo è ciò che avete di più essenziale; e questo è ciò che vi rende simile al vostro Autore, il quale non è altro che cognizione ed amore. Ma la cognizione è data per intendere ciò che vi ha di più vero, come l'amore è dato per amare ciò che vi ha di più buono. E che vi ha mai di più vero, quanto quegli ch'è la stessa Verità? E che vi ha di più buono, quanto quegli ch' è la stessa Bontà? L'anima dunque è fatta per Iddio, e ad esso ella dovea stare unita e come sospesa mediante la sua cognizione e il suo amore: egli conosce se stesso; egli ama se stesso; e questo è la sua vita: e l'anima ragionevole dovea vivere pure, conoscendolo e amandolo. Perciò, atteso il suo essere naturale, ella era unita al suo Autore; e la sua felicità dovea consistere nel possedere un essere sì perfetto e tanto benefico: in questo era posta tutta la sua rettitudine, e la sua forza. Da questo finalmente dipendeva tutta la sua ricchezza; perchè sebben ella nulla avesse da se medesima, possedeva però un Bene infinito per la liberalità del suo Autore; voglio dire, ch'ella possedeva lui stesso, e il possedeva in un modo sì certo, che non altro richiedevasi perchè il possedesse mai sempre, se non che perseverantemente lo amasse; poichè l'amare un sì gran Bene, è ciò che ne assicura il possedimento, o piuttosto è ciò che lo forma. Ma ella non durò lungo tempo in tale stato: quest' anima ch'era felice, perchè Iddio l'avea fatta a sua immagine,

gine, non volle esser sua immagine; ella non volle rassomigliarlo, ma essere assolutamente com' egli: consistendo la sua felicità nel conoscere e nell' amar quello, che conosce ed ama se stesso eternamente; ella volle, com' egli, fare da se stessa la sua felicità. Ed oh come la misera si è ingannata, e com'è stata funesta la sua caduta! Ella cadde da Dio sopra se stessa: ora che farà Iddio per punire la sua ribellione? Ei le darà ciò ch' ella domanda: cercando se stessa, ella troverà se stessa.

Ma trovando ella in tal modo se stessa, (strana confusione!) perderà in breve se stessa. Imperciocchè osservate, com' ella di già incomincia a non più conoscere se stessa: tutta piena di se, dice: Io sono un Dio; da me riconosco il mio essere: così appunto il Profeta fa parlare queste anime superbe, che pongono la loro felicità nella loro propria grandezza ed eccellenza. In fatti egli è vero, che a poter dire: Io voglio essere contento di me stesso, nè ricercar nulla fuori di me; conviene anche poter dire: Io feci me stesso, o piuttosto, io sono da me stesso. Ma l' anima ragionevole vuol essere simile a Dio per un attributo che non può convenire alla creatura, cioè per la indipendenza, e per la pienezza dell' essere; ed essendo uscita del suo stato per aver voluto esser felice indipendentemente da Dio, ella nè consuma la sua antica e naturale felicità, nè arriva a quella cui vanamente aspira. Ma conciossiachè resti ella qui accecata dalla sua superbia, conviene farle sentire per qualche altra parte la sua povertà e la sua miseria. A questo fine

ba-

basta abbandonarla per qualche tempo a se stessa: quest'anima che amò e cercò tanto se stessa, non può più sopportarsi: subitochè diviene sola con se medesima; la sua solitudine le fa orrore: ella trova in se un vacuo infinito che Iddio solo poteva riempiere: cosicchè essendo separata da Dio, cui la sua natura di continuo desidera, tormentata dalla sua indigenza, la tristezza la divora, la noja la uccide; fa di mestieri che cerchi degli allettamenti al di fuori; nè mai avrà riposo, se non trova con che stordirsi: tanto egli è vero che Iddio la punisce col suo proprio disordine. Ma ella non può durarla in tale stato; conviene che cada molto più abbasso: ed eccone il come.

Rappresentatevi un uomo nato in mezzo alle ricchezze, ma che ha dissipate colle sue profusioni: egli non può sopportare la sua povertà: quelle mura nude, quella mensa sfornita, quella casa pressochè abbandonata, ove non più si vede quella moltitudine di famigliari, gli cagiona orrore: egli prende ad imprestito da quanti mai conosce, per occultare a se stesso la sua miseria; riempie in qualche maniera per questa via il voto della sua casa, e sostiene lo splendore della sua antica abbondanza. Cieco e infelice! che non pensa come tutto ciò che lo abbaglia, minaccia il suo riposo e la sua libertà. Così appunto l'anima ragionevole nata ricca pei beni che le avea dati il suo Autore, e impoverita volontariamente per aver cercata se stessa, ridotta ad una estrema miseria, procura di dissipare quella tristezza che le cagiona la sua indigenza, e di ripara-

parare alle sue rovine, cercando dappertutto onde riempiersi.

Ella comincia dal suo corpo e dai suoi sensi, perchè nulla trova che le sia più vicino. Quel corpo che le è sì strettamente unito, ma che però è di una natura cotanto inferiore alla sua, diviene il più caro oggetto delle sue compiacenze; ad esso ella rivolge ogni suo pensiero; ogni piccolo raggio di bellezza che vi ravvisi, basta per allettarla: ella si mira, per così dire, e si considera in questo corpo; crede di vedere nella dolcezza di quegli sguardi e di quell'aspetto, la dolcezza di una inclinazione tranquilla; nella dilicatezza di quei lineamenti, la dilicatezza dello spirito; in quel portamento e in quell'aria sostenuta, la grandezza e la nobiltà del coraggio. Immagine debole e fallace, non ha dubbio; ma finalmente la vanità se ne pasce. A che mai sei ridotta, o anima ragionevole! Tu ch'eri nata per la eternità, e per un oggetto immortale, divieni schiava di un fiore che il Sole dissecca, di un vapore che il vento scioglie, in somma di un corpo che per la sua mortalità è divenuto un impedimento e un grave peso allo spirito.

Ella non è meno infelice, godendo dei piaceri che le offrono i sensi; anzi viene ad impoverire in questa ricerca, poichè dandosi al piacere, va perdendo la ragione: questo è un sentimento che ci trasporta, che ci fa uscire di senno, che indipendentemente da lei, ci domina e ci strascina ad onta delle sue leggi. L'anima non è mai così debole, che allora quando il piacer signoreggia; e ciò che

di-

dimostra tra l' uno e l' altro una opposizione eterna, si è, che mentr' ella domanda una cosa, il piacere n'esige un'altra: così l' anima divenuta schiava del piacere, diviene ad un tempo nemica della ragione. Ecco l' abisso in cui è caduta, quando ha voluto esigere qualche cosa dai sensi. Ma questo non è per anco il fine de' suoi mali: perciocchè gli stessi suoi sensi da cui ella riceve, ricercano dappertutto ciò che le danno; traggono tutto da' loro oggetti, e per conseguenza obbligano tutti i loro oggetti esteriori l'anima, la quale sperando nei suoi sensi nulla può più avere se non per mezzo di essi.

Io qui non voglio parlare di tutti i sensi, per farvi confessare la loro indigenza: considerate solamente la vista, a quanti oggetti esteriori ella ci attacchi: tuttociò che risplende, che ride agli occhi, che appare grande e magnifico, diviene l' oggetto dei nostri desiderj e della nostra curiosità. Lo Spirito Santo ce ne aveva bene avvertiti, quando avea detta quella sentenza: *Nec sequantur cogitationes tuas, & oculos per res varias fornicantes.* Num. 15. 39. Non seguite i vostri pensieri e i vostri occhi, imbrattandovi e corrompendovi: diciamo la parola dello Spirito Santo, prostituendo voi stessi a tutti gli oggetti che si presentano. Noi facciamo tutto il contrario di ciò che ne comanda il Signore: ci attacchiamo ad ogni oggetto; e non avendo noi bisogno se non di Dio, cominciamo ad aver bisogno di ogni cosa. Quell' uomo crede ingrandire col suo equipaggio che aumenta, coi suoi appartamenti che innalza, col suo dominio che dilata: quella donna am-

ambiziosa e vana crede valere assai, quando si è caricata di oro, di gemme e di mille altri vani ornamenti: tutta la natura si fa esausta per adornarla, tutte le arti sudano, tutta la industria consumasi. In tal modo raduniamo d'intorno a noi tutto ciò che v' ha di più raro; la nostra vanità si pasce di quella falsa abbondanza; e per tal via noi cadiamo insensibilmente nei lacci dell' avarizia: passione torbida e oscura, egualmente che crudele e insaziabile. Questa è quella, dice s. Agostino, la quale trovando l' anima povera e vuota al di dentro, la spinge al di fuori, la divide in mille sollecitudini, e la consuma con isforzi laboriosi e vani. Ella si tormenta come in un sogno, in cui quando l' uomo vuole parlare, la voce nol siegue; quando vuol fare gran movimenti, sente instupidite le sue membra: così appunto l'anima vuole riempiersi, ma non può; il suo danaro, che chiama suo bene, è al di fuori; e il di dentro è povero e vuoto. Ella tormentasi nel vedere le sue sostanze sì staccate da lei, sì esposte al pericolo, sì sommesse al potere altrui: intanto vede crescere i suoi cattivi desiderj colle sue ricchezze. L' Avarizia, dice s. Paolo, è la radice di tutti i mali: *Radix omnium malorum est cupiditas*. I. Tim. VI. 10. In fatti le ricchezze sono un mezzo di avere pressochè certamente ciò che si brama: per mezzo delle ricchezze l' ambizioso si può saziare di onori; il voluttuoso, di piaceri; ciascuno in somma di ciò che domanda: tutti i cattivi desiderj nascono in un cuore, il quale crede aver nel danaro il mezzo di contentarli. Non dobbiamo dunque maravigliarci,

se

se la passione delle ricchezze è così violenta, poich' ella comprende in se tutte le altre. O quanto è mai schiava l' anima! da qual giogo è oppressa! quanto mai è divenuta povera e cattiva per aver cercata se stessa!

Ma forse le passioni più nobili e più generose saranno più capaci di riempierla: consideriamo ciò che potrà darle la gloria. Nulla vi ha di più luminoso, nè che ponga in maggior riputazione l' Uomo, quanto la gloria; e nel tempo stesso nulla vi ha di più miserabile, nè di più povero. Affine di restarne persuasi, consideriamola in ciò ch' ella ha di più grande e di più magnifico. Non vi ha maggior gloria di quella dei Conquistatori: scegliamone uno che sia il più rinomato tra essi. Quando si vuol parlare di un gran Conquistatore, ciascuno pensa ad Alessandro: questo medesimo Alessandro adunque, se voi volete, sarà quegli che ci farà vedere la povertà dei Re nelle loro conquiste. Che cosa dunque ha desiderato questo grande Alessandro, e che ha egli cercato con tante fatiche e con tanti stenti che ha sostenuti egli stesso, e che ha fatto sostenere agli altri? Egli ha desiderato di esser famoso nel mondo nel corso della sua vita, e dopo la sua morte: ora ottiene quanto ha domandato: niuno ha fatte giammai cose sì grandi nell'Egitto, nella Persia, nelle Indie, in tutta la terra, in Oriente, e in Occidente: sono due mila, e più anni che non si parla se non di Alessandro: egli vive nella bocca di tutti gli Uomini, senza che la sua gloria sia cancellata o diminuita dopo tanti secoli; ad esso non mancano gli elogj;

ma

ma egli manca agli elogj; ebbe tutto quello che domandava; ma fu egli, ovvero è egli perciò più felice? tormentato dalla sua ambizione nel tempo di sua vita, e al presente tormentato nell' Inferno, ove paga la pena eterna di aver voluto farsi adorare come un Dio, o per superbia, o per politica. Lo stesso è di tutti i suoi simili. La gloria viene sovente data a coloro che la desiderano; ma in ciò essi hanno ricevuta la loro ricompensa, dice il Figliuolo di Dio; essi furono pagati secondo i loro meriti. Quei grandi Uomini, dice s. Agostino, sì celebri tra i Gentili, ed io aggiungo troppo stimati tra i Cristiani, ebbero ciò che chiedevano; essi acquistarono quella gloria che desideravano con tanto ardore; e tutti quegli Uomini vani ricevettero una ricompensa così vana, come vani erano i lor desiderj: *Quærebant non a Deo, sed ab hominibus, gloriam, ad quam pervenientes acceperunt mercedem suam, vani vanam.*

*Aug. in Psalm.* CXVIII.

Voi vedete, o Signori, l'anima decaduta dalla prima dignità, perch' ella abbandona Iddio, e perchè Iddio abbandona lei, condotta di schiavitù in ischiavitù, schiava del suo corpo, schiava dei sensi e dei piaceri, schiava di tutte le cose esteriori che la circondano. S. Paolo dice il tutto in una parola, quando parla così: *Venumdatus sub peccato*, dato in poter del peccato, soggetto alle sue leggi, oppresso da questo giogo vergognoso, come uno schiavo venduto. A qual prezzo lo ha egli comprato? ei lo ha comprato con tutti quei falsi beni che gli ha dati; e ridotto in servitù per mezzo di tutte le cose

*Rom.* VII. 14.

cui crede di possèdere, non può più respirare, nè mirare il Cielo dond'è venuto. In tal modo perdiamo Iddio, di cui nulla ostante non possiamo star senza, perchè nel fondo del nostro cuore vi ha un segreto desiderio, che di continuo lo ridomanda. La idea di quello che ci ha creati è scolpita pronfondamente dentro di noi: ma (o miseria incredibile! o lagrimevole cecità!) nulla è impresso nel cuor dell'Uomo, e nulla serve a lui meno nella condotta che tiene. I sentimenti della Religione sono l'ultima cosa che si cancelli nell'Uomo, e l'ultima ch'egli consulti: nulla eccita maggiori tumulti tra gli uomini, nulla più li commove, e nulla nel tempo stesso li muove meno. Ne volete voi vedere una prova? Ora che io sto assiso nella Cattedra di Gesucristo, e degli Apostoli, e che voi mi ascoltate con attenzione, se io fossi (ah! piuttosto la morte) se io fossi per insegnarvi un qualche errore, vedrei tutto il mio uditorio rivoltarsi contro a me: io vi predico le più importanti verità della Religione, che faranno esse? o Dio! che cosa dunque è l'uomo? è egli un prodigio? è egli una unione mostruosa di cose incompatibili? è forse un enigma inesplicabile? ovvero non è egli piuttosto, se mi è lecito il dirlo, un avanzo di se stesso, un'ombra di ciò ch'era nella sua origine, un edifizio smantellato, che nelle sue rovine conserva ancora una qualche cosa della sua antica nobiltà? Egli cadde in rovina per la sua volontà depravata; il tetto precipitò sulle mura, e le mura sul fondamento: ma si muovano, e si agitino queste rovine, che negli avanzi di questo edifizio rovesciato

to

to si troveranno le linee delle fondamenta, e la idea del primo disegno, e la impronta dell'architetto. La impressione di Dio vi rimane ancora sì forte che non può perderla, e nel tempo stesso sì debole che non può seguirla: cosicchè pare non essere quella rimasta, se non per convincerlo del suo fallo, e fargli sentire la sua perdita. Egli è dunque vero, avere egli perduto Iddio; ma noi dicemmo, ed è vero, che non dobbiamo maravigliarci, s'egli dopo questo ha perduto se stesso. L'anima che si è allontanata dal principio del suo essere, non più conosce ciò ch'ella è: ella si è imbrogliata, dice s. Agostino, in tutte le cose che ama: quindi è, che perdendole, crede pure perduta se stessa. La mia Casa è incendiata, e si dice, io sono perduto; la mia riputazione è offesa, la mia fortuna è in rovina, io sono perduto: ma principalmente quando il corpo è assalito, allora si grida più forte che mai, io sono perduto. L'uomo allora credesi attaccato nel fondo del suo essere, senza voler mai considerare, che ciò che dice, io sono perduto, non è il corpo, perch'esso anzi non ha sentimento: e l'anima che dice di esser perduta, non si avvede esser ella una cosa diversa da quello di cui conosce futura la perdita; e nel perder quello, crede perduta se stessa. Ah! s'ella non si fosse dimenticata di Dio, se avesse di continuo pensato esser ella sua immagine, sarebbesi a lui appoggiata come al solo sostegno del suo essere; e attaccata ad un sì alto principio, non avrebbe creduto perire, vedendo a cadere una cosa cotanto ad essa inferiore. Ma, come dice s. Agostino, es-

essendosi ella tutta immersa nel suo corpo, e in tutte le cose sensibili, confusa e involta tra gli oggetti cui ama, dei quali porta seco di continuo la idea, non se ne può più sbrigare, non sa più ciò ch' ella medesima sia; dice, io sono un vapore, io sono un soffio, io sono un' aria tenue, ovvero un fuoco sottile; senza dubbio un vapore che ama Dio, un fuoco che conosce Iddio, un' aria fatta a sua immagine. O anima, ecco il colmo de' tuoi mali; cercando te, ti sei perduta; ora non più conosci te stessa in questo infelice e lagrimevole stato: ascoltiamo le parole di Dio per la bocca del suo Profeta: *Convertimini, sicut in profundum recesseratis, domus Israel*. O anima risvegliati, ritorna a Dio da cui ti eri sì profondamente ritirata.

Is. XXXI, 6.

In fatti, o Cristiani, sa ben Iddio trovare quest' anima in quella dimenticanza profonda e di lui e di se, ov' ella si è immersa: egli fa sentir la sua voce quando gli piace in mezzo allo strepito del mondo, nel suo più vivo splendore, e in mezzo a tutte le sue pompe; egli ne scopre il fondo, cioè la vanità, e il niente. L' anima vergognandosi della servitù, viene a considerare perchè sia nata; e ricercando in se stessa gli avanzi della immagine di Dio, pensa di ristabilirla riunendosi al suo Autore. Mossa da un tal sentimento comincia a rigettare le cose esteriori. O ricchezze, dic' ella, voi non avete che un nome ingannevole; voi venite per riempiermi, ma io ho un vuoto infinito in cui non potete entrare: i miei segreti desiderj che domandano Iddio, non possono esser paghi con tutti i vostri

stri tesori; conviene che io arricchisca con qualche cosa di più intimo e di più grande: ed ecco le ricchezze disprezzate. L' anima dopo questo considera il corpo cui sta unita; il vede vestito di mille ornamenti stranieri; ne ha rossore, perchè vede che quegli ornamenti aggiunti sono un laccio e pegli altri e per se medesima. Allora ella è capace di ascoltare le parole che lo Spirito Santo rivolge alle Dame mondane: *Io vidi le figliuole di Sionne camminare col capo alto, e con un passo affettato, con un' aria artifiziosa, e facendo cenni cogli occhi qua e là rivolti: perciò, dice il Signore, io farò cadere tutti i loro capelli.* Che sorta di vendetta è mai questa? a che dunque fulminare, e cominciare con un tuono sì alto per abbattere sì poca cosa? Quel gran Dio che si vanta di sradicare col suo soffio i cedri del Libano, tuona poi per abbattere le foglie degli alberi? E' forse questo un effetto degno di una mano onnipotente? Iddio vuole darci ad intendere quanto sia vergognoso all' uomo l' essere sì fortemente attaccato a cose vane, che la loro perdita gli sia un supplizio: quindi è, ch' egli ancora si avanzava più oltre. Dopo aver detto, *io farò cadere i loro capelli*, soggiugne: *Io distruggerò e le collane, e i braccialetti, e gli anelli, e gli alberelli odorosi, e le vesti, e i mantelletti, e i ricami, e le tele così sottili, e quelle coverture sì tenui che nulla nascondono ec.* Imperciocchè lo Spirito Santo ha voluto numerare con esattezza tutti gli ornamenti della vanità, obbligandosi, per così dire, a seguire colla sua vendetta tutti i varj addobbamenti che furono

*Is.* III. 16.

*Ibid.* v. 18. e 119.

rono inventati da una vana curiosità. A queste minacce di un Dio onnipotente l' anima che si è sentita lungo tempo attaccata a quegli ornamenti, comincia a rientrare in se. Voi dunque, o Signore, dic' ella, volete distruggere tutto questo vano apparato: per prevenirne la vostra collera io stessa comincierò a spogliarmene: entriamo in uno stato in cui non abbiavi altro ornamento che quello della virtù.

Qui disgustata del mondo quest' anima, riflette, che quegli ornamenti significano negli uomini una qualche dignità; ella considera quegli onori che il mondo vanta, e subito ne vede il fondo; vede la superbia che ispirano, e scopre in questa superbia i litigj e le gelosie, e tutti i mali che porta seco; vede nel tempo stesso che se quegli onori hanno una qualche cosa di sodo, questa si è che obbligano a dare al mondo un grand' esempio; ma quando si abbandonano, se ne può dar uno che sia più vantaggioso; oltredichè ella è cosa molto difficile, quando si hanno, il farne un sì bell' uso. Lungi dunque da me onori della terra; tutto il vostro splendore copre male le nostre debolezze e i nostri difetti; non gli occulta se non a noi soli, e li fa noti agli altri. Ah! io amo meglio tenere l'ultimo luogo nella Casa del mio Dio, che di occupare i posti più eminenti nelle abitazioni dei peccatori. L'anima si spoglia, come voi vedete, delle cose esteriori; ella si rimette nel cammino diritto, e comincia ad essere più vicina a se stessa: ma oserà ella di toccare quel corpo sì molle, sì amato, e sì gelosamenre custodito?

to? Non averà ella pietà di quella complessione dilicata? anzi contro ad esso principalmente l'anima se la prende, come contro al suo più pericoloso seduttore. Io trovai, dic'ella, una vittima, dacchè questo mio corpo è tutto mortale: pareva ch'esso non fosse divenuto per me che un imbarazzo, e che un allettamento per indurmi al male; ma la penitenza mi fa vedere che io posso farne un miglior uso. Grazie alla misericordia divina, tengo in lui onde riparare ai miei falli passati. Questo pensiero la spinge a nulla più accordare ai suoi sensi; ella toglie ad essi tutti i loro piaceri, abbraccia tutte le mortificazioni, dà al corpo un sentimento poco gradito; e affinchè la natura se ne contenti, essa attende che la necessità il renda sopportabile. Il dormire sulla terra, la salmodia della notte, e la fatica del giorno, conciliano il sonno a quel corpo sì molle, sonno leggero che non aggrava lo spirito, e che non interrompe quasi le sue azioni. In tal modo tutti gli stessi esercizj della natura cominciano oggimai a divenire operazioni della grazia; si dichiara una guerra immortale e irreconciliabile a tutti i piaceri; non ve ne ha veruno così innocente che non divenga sospetto; la ragione che Iddio dà all'anima per sua guida, esclama vedendoli avvicinarsi: quello è il serpente che ci ha sedotti: *Serpens decepit me*. Gen. III. 13.

I primi piaceri che ci hanno ingannati, entrarono nel nostro cuore con una apparenza innocente, come un nemico che si traveste per entrare in una piazza cui vuole ribellare contra le potenze legitti-

me: quei desiderj che ci pareano innocenti, hanno commosse appoco appoco le più gagliarde passioni che ci hanno posti nei vincoli, nel rompere i quali duriamo sì gran fatica. L'anima fatta libera mediante queste riflessioni della schiavitù dei sensi, e staccata dal suo corpo per mezzo della mortificazione, è ritornata finalmente a se stessa: ella è ritornata da molto lungi, e pare essersi ella assai avanzata: ma avendo essa alla fine trovata se medesima, ha trovata la origine di tutti i suoi mali. Ella dunque vuole ancora prendersela contra se: decaduta dalla libertà onde ha fatto un uso cattivo, ella pensa di costrignerla per ogni parte; orride graticole, un ritiramento profondo, una clausura impenetrabile, una ubbidienza intera, tutte le azioni regolate, numerato ogni passo, cento occhi che la osservano: anzi ella pensa non esservene abbastanza per impedirle che non abbia a traviare; si pone sotto il giogo per ogni lato; e ricordandosi delle infelici gelosie del mondo, si abbandona senza riserbo alle dolci gelosie di un Dio amoroso, che non vuole avere i cuori se non per riempierli delle dolcezze celesti. Ella si pone limiti per ogni parte, temendo di ricadere su quegli oggetti esteriori, e che la sua libertà si tragga un'altra volta fuor di cammino, mentre vi cerca se stessa: ma temendo di riposare in se medesima, abbandona la sua propria volontà. Così chiusa da ogni lato, non può più respirare se non verso il Cielo: ella dunque si dà tutta all'amore divino; richiama la sua cognizione, e il suo amore al suo uso primiero. Allora noi possiam dire con Davide: *O Dio, il vo-*

II. *Reg.* VII, 27.

*stro*

*stro servo ha trovato il suo cuore, per farvi questa preghiera*. L'anima sì lungo tempo traviatanelle cose esteriori, ha ritrovata finalmente se stessa, ma per sollevarsi sopra di se, e darsi del tutto a Dio.

Nulla vi ha di più nuovo di quello stato in cui l'anima piena di Dio dimentica se medesima. Da questa unione con Dio, si vedono in breve nascere in lei tutte le virtù. In essa è la vera prudenza, perchè impara a tendere al suo fine, al suo Dio per la sola via che conduce a un tal termine, cioè per l'amore. In essa è la forza, e il coraggio, perciocchè non v' ha cosa ch' ella non soffra per l'amore di Dio. In essa si trova la temperanza perfetta, perchè non può gustare i piaceri dei sensi che rubano a Dio il cuore e la mente. Ella comincia a far giustizia a Dio, al prossimo, e a se stessa: a Dio, perchè gli rende tutto ciò che gli deve, amandolo piucchè se medesima; al prossimo, perchè dopo di aver fatto lo sforzo di rinunziare a se stessa, comincia ad amarlo con verità, e non già per se stessa: finalmente ella fa giustizia a se medesima, perchè si dà con tutto il suo cuore a quello, di cui è per natura; ma dando se in tal maniera, acquista il maggiore di tutti i beni, ed ha quel maraviglioso vantaggio di esser felice per mezzo di quel medesimo oggetto che forma la felicità di Dio stesso. L'amore di Dio adunque fa nascere tutte le virtù, e per farle sussistere eternamente, dà loro per fondamento la umiltà. Domandate a coloro che hanno nel cuore una qualche passione violenta, se conservino alla presenza dell' oggetto che ama-

umano, un contegno grave ed altero: ah! l' uomo in tale incontro si abbassa e si umilia quanto più gli è possibile; l' anima dunque posseduta dall' amore di Dio, trasportata fuor di se stessa da questo amore, non si cura di pensare a se, nè per conseguenza d' insuperbirsi: perciocchè vede un oggetto, a paragone di cui ella si reputa un niente, e n' è presa sì fattamente, che il preferisce a se stessa, non solamente per ragione, ma per amore.

Ma ecco un altro motivo per cui umiliasi più profondamente ancora: unita a questo divino oggetto, ella vede sempre di sotto a se due voragini profonde, il nulla da cui fu tratta, e un altro nulla più spaventevole ancora, ch' è il peccato, ov' ella può cader di continuo, se per poco abbandoni Iddio, oppure lo costringa ad abbandonar lei. Essa considera, che se è giusta, Iddio è quegli che la fa tale di continuo. S. Agostino non vuole che noi diciamo, che Iddio ci ha fatti giusti; egli dice, che Iddio ci fa giusti ad ogni momento. Egli non è, dice il santo Dottore, come un medico, il quale avendo guarito il suo malato, lo lascia in una sanità che non ha più bisogno di verun soccorso: il giusto è come l' aria, la quale non è stata fatta luminosa per esser tale di poi da se stessa; ma fatta è tale continuamente dal Sole. Così appunto l' anima unita a Dio, sente di continuo la sua dipendenza, e che la giustizia che le è data, non sussiste da se sola, ma che Iddio la crea in lei ad ogni momento: di modo che ella sta sempre attenta a questo punto, rimane sempre sotto la mano di Dio, sempre

attac-

attaccata al governo e come al raggio della sua grazia. In tale stato ella conosce se stessa, ma non sente più alcun pericolo come prima; e sentendo ch'è fatta per un oggetto eterno, non più conosce altra morte che il peccato.

E qui sarebbe di mestieri, o Signori, lo scoprirvi l'ultima perfezione dell'amore di Dio; converrebbe mostrarvi quest'anima staccata dalle caste dolcezze che l'hanno tratta a Dio, e posseduta solamente da ciò ch'ella scopre in Dio stesso, cioè dalle sue infinite perfezioni. Là si vedrebbe la unione dell'anima con Gesù lasciato: là si udirebbe l'ultima consumazione dell'amore divino in una parte dell'anima sì profonda e così rimota, che i sensi non ne sospettano nulla: tanto è lontana dalla loro regione. Ma per ispiegarsi su questa materia sarebbe necessario un linguaggio, che il mondo non intenderebbe.

Finiamo adunque questo discorso; e permettetemi che nel finire, io vi domandi, o Signori, se le sante verità che ho annunziate, hanno eccitata nei vostri cuori una qualche scintilla dell'amore divino. La vita cristiana che io vi propongo sì penitente, sì mortificata, sì staccata dai sensi, e da noi stessi, sembra forse impossibile? Si può egli vivere, direte voi, in questo modo? Si può egli rinunziare a ciò che piace? Di là (1) vi sarà detto, che si può abbracciare tutto quello che disgusta ed offende. Ma

(1) Ella era affacciata alla Graticola in alto colla Regina.

Ma per farlo, direte voi, conviene amar Dio in un modo molto sublime; nè sappiamo poi se se si possa abbastanza conoscere, per amarlo quanto converrebbe. Di là vi si dirà che se ne conosce abbastanza per amarlo senza limiti. Ma si può menare nel mondo una tal vita? Sì senza dubbio: conviene che il mondo ci disinganni del mondo: i suoi allettamenti hanno molte illusioni, i suoi favori molta incostanza, i suoi rifiuti molta amarezza: nella condotta degli uomini vi ha molta ingiustizia, e molta perfidia, molta disuguaglianza e istabilità nelle loro inclinazioni difficili e disgustose: questo al certo basta per farcelo venire a noja. Ah! dite voi, pur troppo ne sono io annojato; tutto in fatti mi reca disgusto, ma nulla mi muove; il mondo mi dispiace, ma Iddio perciò non mi piace. Io conosco questo stato strano, infelice, insopportabile, ma esso è tanto ordinario nella vita, che non ne posso uscire. Anime cristiane sappiate, che chiunque cerca Iddio sinceramente, lo trova sempre: egli ha data su tal proposito la sua parola: *Quegli che domanda, riceve; quegli che cerca, ritrova; e viene aperto a colui che bussa*. Se dunque voi non trovate, convien dire al certo che non cercate: scandagliate il vostro cuore sino al fondo: le sue piaghe hanno questo di proprio, che possono essere penetrate sino al fondo, purchè si abbia il coraggio di penetrarle. Voi troverete in quel fondo una superbia segreta che vi fa sdegnare tutto ciò che vi si dice, e tutti i saggi consigli: voi troverete uno spirito di motteggio inconsiderato che nasce tra le allegrezze del-

Matt. VII. 2.

delle conversazioni: chiunque n'è posseduto, crede che tutta la vita non sia che un giuoco; non vuole se non divertirsi; e la faccia della ragione, se mi è lecito il dirlo, gli pare troppo seria e troppo nojosa.

Ma e perchè mi affatico io nel cercare cagioni segrete del disgusto che ci dà la pietà? Ve ne sono di più materiali, e di più palpabili. Si sa quali sieno i pensieri, di cui di ordinario si pasce il mondo. Non si ama la vera pietà, perchè essendo ella contenta dei beni eterni, non dà veruno stabilimento sopra la terra, nè rende ricchi coloro che la sieguono: questa è la obbiezione ordinaria che fanno a Dio gli uomini del mondo: ma egli vi ha risposto in un modo degno di se per bocca del Profeta Malachia: *Le vostre parole si sono alzate contro a me, dice il Signore; e voi avete risposto: Quali parole abbiamo noi proferite contro a voi? Avete detto: Quegli che serve a Dio, si affatica in vano: qual vantaggio ci è provenuto dall'avere osservati i suoi comandamenti, e dall'aver camminato nella mestizia dinanzi a lui? Gli uomini superbi e arditi sono felici, poichè si sono stabiliti vivendo nella empietà; essi hanno tentato Iddio, pensando di farsi felici ad onta delle sue leggi, ed hanno ottenuto il loro intento*. Ecco la obbiezione degli empj, proposta in tutta la sua forza dallo Spirito Santo. *A queste voci*, siegue il Profeta, *sorpresi i giusti parlarono segretamente gli uni agli altri*. Niuno sopra la terra ardisce, come pare, di rispondere agli empj che se la prendono contra

Malach. III. 13.

Ivi 16. e seq.

Dio

Dio con un'audacia sì stolta: ma risponderà lo stesso Iddio: *Il Signore ha porte le orecchie a sì fatte cose*, dice il Profeta, *e le ha udite: egli ha fatto un libro in cui scrive i nomi di coloro che lo servono; e in quel giorno in cui opero, dice il Signore degli eserciti*; cioè in quel giorno in cui do l'ultima mano alle mie opere, in cui manifesto la mia misericordia e la mia giustizia: *in quel giorno*, ei dice, *le genti di Sionne saranno la mia possessione particolare; io le tratterò come un buon padre tratta un figliuolo ubbidiente. Allora, o empj ritornerete; voi vedrete da lontano la loro felicità, da cui sarete esclusi per sempre; e vedrete in quel punto che differenza vi abbia tra il giusto e l'empio, tra quello che serve a Dio e quello che disprezza le sue leggi.*

Così risponde Iddio alle obbiezioni degli empj. Voi non avete voluto credere, che coloro i quali mi servono, possano esser felici; voi non deste fede nè alla mia parola, nè alla sperienza degli altri: la vostra sperienza ve ne convincerà; voi vedrete quelli felici, e vederete voi miserabili: *Hæc dicit Dominus faciens hæc*: così parla il Signore; conviene credergli; perciocchè quegli che il dice, è quegli stesso che il fa: e in tal modo egli fa tacere i superbi e gl'increduli. Sarete voi tanto felici che vogliate approffittarvi di questo avviso, e prevenire il suo sdegno? Andate, o Signori, e pensateci: non pensate al Predicatore, che vi ha parlato; nè s'egli abbia detto bene o male: che importa che abbia parlato un uomo mortale? Vi ha un

Pre-

Predicatore invisibile che predica nel fondo dei cuori: esso è quegli che i Predicatori e gli Uditori debbono ascoltare: esso è quegli che parla interiormente a quello che parla al di fuori: esso è quegli cui debbono udire al di dentro del cuore tutti quelli che porgono l'orecchio ai sacri discorsi. Il Predicatore che parla al di fuori, non fa se non un solo sermone per tutto un gran popolo: ma il Predicatore interiore, voglio dire lo Spirito Santo, fa tante prediche differenti, quante sono le persone differenti in un Uditorio; percioecchè egli parla a ciascuno in particolare, e gli applica secondo i suoi bisogni la parola di vita eterna.

Ascoltatelo adunque, o Cristiani; lasciate ch'egli muova nel fondo dei vostri cuori quel segreto principio dell'amore di Dio. Spirito Santo, Spirito pacifico, io vi ho preparate le vie, predicando la vostra parola: la mia voce è stata forse simile a quel vento impetuoso, che ha prevenuta la vostra discesa: scendete ora, o fuoco invisibile; e quei discorsi infiammati che voi farete al di dentro dei cuori, gli riempiano di un ardore celeste: fate loro gustare la vita eterna che consiste nel conoscere, e nell'amare Iddio: date loro un saggio della visione nella fede, un gusto anticipato del possedimento nella speranza, una goccia di quel torrente di delizie che inebbria i Beati nei trasporti celesti dell'amore divino.

E voi, mia *Sorella*, che avete cominciato a gustare queste caste delizie, scendete, andate all'Altare; vittima della penitenza, andate a compiere il vostro sacrifizio: il fuoco è già acceso,

l'in-

l' incenso è apparecchiato, sguainato è il coltello; il coltello è la parola che separa l'anima da se stessa per attaccarla unicamente al suo Dio: il Sacro Ministro vi attende con quel velo misterioso che domandate. Avvolgetevi in quel velo, vivete nascosta a voi stessa, e a tutto il mondo; e conosciuta da Dio, sottraetevi a voi medesima; uscite da voi stessa, e prendete un sì nobile volo che non troviate riposo se non nella essenza eterna del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo.

*Fine del Disc. nella Profes. di Mad. la Valliere.*

DI-

# D I S C O R S O

RECITATO NEL GIORNO OTTAVO DI GIUGNO DELL' ANNO 1671.

*DA MONSIGNOR*

## JACOPO-BENIGNO BOSSUET

VESCOVO DI MEAUX

ALLORA VESCOVO DI CONDOM,

*Quando fu ammesso all' Accademia Francese nel luogo del Signor Chastelet.*

SIGNORI

Io sento piucchè in altro tempo la difficoltà di parlare, in questo giorno in cui debbo parlare alla presenza dei Maestri dell' Arte del ben dire, e in una compagnia ove si vede comparire con egual lustro la erudizione e la politezza. Ciò che accresce la mia pena, si è, che avendo voi abbreviate in mio favore le vostre formule, e le vostre dilazioni ordinarie, mi stimolate tanto più a testimoniarvi la mia gratitudine, quanto è maggiore la vostra premura di farmi sperimentare gli effetti del vostro singolare amore: cosicchè avendomi tolto la grandezza delle vostre grazie il mezzo di parlarne degnamente, la facilità di concederle mi priva inol-

tre del soccorso che io poteva sperare dalla meditazione e dal tempo. In fatti, o Signori, se nulla più si richiedesse se non esprimere i sentimenti del mio cuore, non sarebbe necessario nè studio nè applicazione per adempiere un tal dovere. Ma se io mi contentassi di darvi quei contrassegni di gratitudine che la natura insegna a tutti gli uomini, senza esporre le ragioni che mi fanno apparire la mia accettazione in questa illustre Compagnia sì onorevole e sì vantaggiosa, non sarebbe egli questo un rendermi indegno di entrare in un Corpo cotanto celebre, e smentire in qualche maniera l'onore che mi avete fatto colla vostra elezione? Conviene adunque dirvi, o Signori, che io non considero solamente quest'Accademia come un' Adunanza di uomini dotti, cui l'amore e la cognizione delle belle Lettere uniscono insieme. Quando io ascendo sino alla origine della vostra istituzione, un sì bello stabilimento solleva più alto i miei pensieri. Sì, o Signori, quell'ardore infaticabile che animava il gran Cardinale di Richelieu a portare al più alto grado la gloria della Francia; quel medesimo ardore, dico, fu quello che gl'ispirò il disegno di formare questa Compagnia. In fatti s'egli è vero, come dicea l'Oratore Romano, che la gloria consiste o nel fare azioni che sieno degne di essere scritte, o nel comporre scritti che meritino di esser letti; non conveniva egli, o Signori, che quell'Ingegno Incomparabile unisse queste due cose, per compiere l'opera sua? Tanto appunto egli ha più felicemente eseguito, Mentrechè i Francesi, ani-

animati da' suoi vigorosi consigli, meritavano con ispedizioni inudite, che le penne più eloquenti pubblicassero le loro lodi, egli aveva il pensiero di adunare nella Città Capitale del Regno il fiore dei più celebri Scrittori di Francia, per comporre il vostro Corpo. Egli operò in tal modo, che la Francia somministrasse ad un tempo, e la materia e la forma dei più eccellenti Discorsi; ch'ella fosse ad un tempo dotta e conquistatrice; che aggiugnesse l'impero delle Lettere alla prerogativa gloriosa ch' ella avea sempre conservata di comandare colle armi. E di fatto, o Signori, queste due cose si fortificano e sostengonsi scambievolmente. Siccome le azioni eroiche animano quelli che scrivono, così questi reciprocamente eccitano col desiderio della gloria ciò che v'ha di più vivo negli animi grandi, i quali non sono mai più capaci di quei generosi sforzi, per cui mezzo l'uomo sollevasi al dissopra delle sue proprie forze, che allora quando sono mossi da quella bella speranza di lasciare ai loro posteri, alla loro Casa, allo Stato, esempj sempre vivi della loro virtù, e memorie eterne delle loro segnalate imprese. E quali altre mani potevano ergere queste eterne memorie, se non quelle mani dotte, che nelle loro opere imprimono quel carattere di perfezione, ch'è riverito dalla posterità e dal tempo? Questo è il maggior effetto della eloquenza. Ma la eloquenza, o Signori, è morta; si cancellano tutti i suoi colori, tutte le sue grazie svaniscono, se non si procuri con attenzione di fissare in qualche maniera le Lingue e di renderle

 dure-

durevoli. Imperciocchè come si possono consegnare azioni immortali a Lingue sempre incerte e sempre mutabili? e la nostra specialmente poteva forse promettere la immortalità, quando noi vedevamo tutto giorno passare le sue bellezze, e divenir barbara alla Francia stessa nel corso di pochi anni? E che adunque? Non doveva la Lingua Francese sperar giammai di produrre scritti che potessero piacere ai nostri posteri? E per meditare opere immortali era egli necessario l' accattare il linguaggio da Roma e da Atene? Chi non vede che conveniva piuttosto per la gloria della Nazione formare la Lingua Francese, affinchè si vedessero i nostri Discorsi prendere un' aria più viva e più libera, in una frase che ci fosse più naturale; e che liberi dalla soggezione di essere sempre deboli copie, potessimo finalmente aspirare alla gloria e alla bellezza degli Originali? Voi, o Signori, siete stati eletti per questo bel disegno, sotto la illustre protezione di quel grand' uomo, il quale non meno possiede le regole della eloquenza, che dell' ordine della giustizia, e che da tanti anni presiede ai Consigli del Re, e per la superiorità del suo ingegno, e per l' autorità del suo posto. L' uso, il confesso, è detto con ragione il padre delle Lingue. Il diritto di stabilirle, egualmente che di ornarle, non è mai stato conteso alla moltitudine; ma se una tal libertà non vuole esser soggetta, tollera tuttavolta di esser diretta. Voi, o Signori, siete un Consiglio regolato e perpetuo, il cui credito, stabilito sulla pubblica approvazione può reprimere le incostanze dell' uso, e temperare

tare i disordini di questo impero troppo popolare. Questo è il frutto che noi speriamo di ricevere in breve da quell' Opera mirabile che meditate, voglio dire, da quel tesoro della Lingua, sì dotto nelle sue ricerche, sì giudizioso nelle sue note, sì ricco e sì fertile nelle sue espressioni. Tale è dunque la istituzione dell' Accademia: ella è nata per innalzare la Lingua Francese alla perfezione della Lingua Greca e della Lingua Latina. Imperciocchè dalle vostre Opere si è conosciuto, che, parlando Francese, si può unire la dilicatezza e purità Attica alla Maestà Romana. Il che è cagione che tutta l' Europa studi sui vostri scritti: e benchè l' Italia duri fatica nell' abbandonare affatto l' Impero, ella è pronta però a cedervi quello della politezza e delle scienze. Colle vostre fatiche e col vostro esempio, si scuoprono vieppiù le bellezze dello stile nelle Opere Francesi, poichè vi si vede l' ardire che conviene alla libertà unita alla modestia, ch' è l' effetto del giudizio e del discernimento. La licenza è ristretta dai precetti; ma però voi procurate che una troppo scrupolosa regolarità, e che una dilicatezza troppo molle non estingua la vivacità degl' ingegni, nè affievolisca il vigor dello stile. In tal modo noi possiamo dire, o Signori, che l' aggiustatezza mediante la vostra attenzione sia divenuta la prerogativa più nobile della nostra Lingua, la quale nulla può tollerare nè di basso, nè di affettato: cosicchè essendo uscita dalle puerilità della infanzia, e dall' ardore di una giovanezza sfrenata, formata dalla sperienza, e regolata dal

buon

buon gusto, pare esser ella arrivata alla perfezione che dà la virilità. Essa manterrà le sue grazie in virtù del sempre celebre nome dei vostri scritti, e del loro splendore mai sempre vivo; e noi possiamo sperare ch'ella durerà nello stato in cui l'avete posta, sinchè durerà l'Impero Francese, e sinchè la Casa di s. Luigi presederà a tutta la Europa. Continuate adunque, o Signori, a impiegare una Lingua sì maestosa in argomenti degni di lei. La eloquenza, già il sapete, non si contenta solo di piacere; o ritenga il discorso la sua libertà naturale nella estensione della Prosa, o ristretto dentro la misura dei Versi; e più libero ancora in un'altra maniera, prenda un volo più ardito nella Poesia; egli è sempre vero, che la eloquenza non è inventata, o piuttosto non è ispirata dall'alto, se non per accendere gli uomini alla virtù; e sarebbe un abbassarla troppo indegnamente, dice s. Agostino, il farle consumare le sue forze nella cura di rendere gradite cose che sono inutili. Ma se voi volete conservare al mondo questa grande, questa seria, questa vera eloquenza, resistete a una critica importuna, la quale ora fomentando l'ozio con una falsa apparenza di agevolezza, ora facendo la dotta e la curiosa con sottigliezze bizzarre, alle fine renderebbe l'arte raminga, e ci farebbe ricadere nella barbarie. Fate comparire in sua vece una critica severa, ma ragionevole; e istancabili affaticatevi di superare tutto giorno voi stessi, poichè tale ad un tempo è la grandezza e la imbecillità dello spirito umano, che noi possiamo uguagliare le nostre

pro-

proprie idee: una sì gran cura ebbe quegli che ci ha formati di mostrare la sua infinità. Nel mezzo dei nostri difetti, un grande oggetto presentasi per sostenere la grandezza dei pensieri e la maestà dello stile. Ai nostri giorni è stato dato un Re, che voi ci potete rappresentare in cento impieghi glorioso, e sotto cento titoli augusti; grande nella pace e nella guerra, al di dentro e al di fuori, in pubblico e in privato si ammira, si teme, si ama. Da lontano egli sorprende, da vicino egli attacca; industrioso colla sua bontà nel far trovare mille segreti piaceri in un solo benefizio; di un ingegno vasto, acuto, costante, egli concepisce ogni cosa, dice ciò che conviene, conosce e gli affari e gli uomini, gli sceglie, gli forma, gli applica a tempo, sa contenerli nei loro uffizj; potente, magnifico, giusto; vuol egli prendere le sue risoluzioni? la retta ragione è sua consigliatrice; indi e' si sostiene, siegue se stesso; conviene che il tutto ceda alla sua costanza e al suo vigore invincibile. Ecco, o Signori, il degno soggetto dei vostri discorsi, e dei vostri canti eroici. Vedete voi questo gran Re nelle sue nuove Conquiste, contendente ai Romani la gloria delle grandi fatiche, come loro ha sempre contesa quella delle grandi azioni? Alcune altezze superbe minacciavano le sue piazze; ma elleno si abbassano in un momento a' suoi piedi, e sono apparecchiate a portare il giogo che loro impone. Si alzano monti nelle fortificazioni; si cavano abissi nelle fosse: la terra non più conosce se stessa, e cangia tutto giorno di aspetto sotto le mani dei suoi soldati, che sotto gli

occhi

occhi del Re acquistano nuove forze, e facendo le fortezze si animano a difenderle. Voi avete sovente ammirato l'ordine della sua Casa; considerate la disciplina delle sue truppe, ove la licenza non è neppur conosciuta; truppe le quali non sono temute che dal nemico. Queste cose sono maravigliose, incredibili, inudite; ma il suo ingegno, il suo cuore, la sua fortuna, gli promettono ancora un non so che di più grande. Da qualunque lato egli si volga, i suoi nemici temono i suoi minimi passi; eglino sentono la sua forza e il suo ascendente; e il loro affettato coraggio copre male il loro timore e la loro disperazione. Finiamo: imperciocchè ove mi trasporterebbe l'ardore onde sono animato? Egli ama e i Dotti e le scienze: ad esse, per così dire, egli ha voluto consegnare il più prezioso deposito dello Stato; egli vuole ch' esse coltivino l'ingegno e la più bella naturalezza del mondo. Quel Delfino, quell'amabile Principe, supera felicemente le prime difficoltà degli studj; e se non viene trattenuto dalle spine, quale sarà il suo ardore, quando potrà cogliere i fiori e i frutti? Vi si nutrisce, o Signori, un gran Protettore: se i nostri voti sono esauditi, se le nostre cure hanno un buon esito, questo Principe non solamente sarà un giorno il degno soggetto dei vostri discorsi; ma ne conoscerà le bellezze, ne amerà le dolcezze, nè coronerà il merito.

*Fine del Discorso all' Accademia.*

# DOCUMENTI
RELATIVI ALLO STATO
DELL' ABBADIA DI JOVARRA
CONTRO LA REVERENDA
DAMA ENRICHETTA
DI LORENA
ABBADESSA DI JOVARRA
PRODOTTI
*DA MONSIGNOR*
JACOPO-BENIGNO BOSSUET
VESCOVO DI MEAUX.

VENEZIA
MDCCXCIX.
PRESSO PIETRO ZERLETTI.
*CON LICENZA, E PRIVILEGIO.*

# FONDAZIONE

## DEL MONASTERO DI JOVARRA.

### Primo Documento.

Santa Teodechilde è stata la prima Abbadessa di Jovarra. Non si trova fatta menzione veruna di privilegio nella sua Vita stampata dai PP. Benedettini. Si parla ancora di questa fondazione ne' Documenti che seguono.

Act. Ord. S. Bened.: auct. D. Jo. Mabillon. sac. II. p. 416.

### Secondo Documento dell' An. DC.L.

Tratto dalla Vita di S. Agile Abbate di Rebais. Ibid. p. 321.

Horum fratrum major natu Ado nomine, semet cum propriis voluptatibus ac copiis abdicavit; verum etiam in proprio solo intra Jorani saltus arva, ope fratris venerabilis, videlicet Audoeni, super amnem Maternam monasterium ædificavit, cui Jotrum nomen imposuit, atque ex rebus propriis fecundissime ditavit: in quo etiam monastice, secundum B. Columbani instituta, una cum caterva præclaræ religionis, superno regi Christo militavit.

TERZO DOCUMENTO DEL MEDESIMO TEMPO.

Tratto dalla Vita di s. Farone Vescovo di Meaux, scritta sotto il regno di Carlo il Calvo da Hildegar Vescovo pure di Meaux.

*Ibid. p. 613.*

Quorum major natu, Ado nomine, semet cum suis voluptatibus abdicavit, postque intra Jotri saltum monasterium ex beati regula Columbani construxit.

*OSSERVAZIONI SULLA FONDAZIONE.*

E' certo che tutto ciò è quanto si ha della fondazione di Jovarra. Non vi si scorge alcun Privilegio: e lungi che questa fondazione sia stata Regia nella sua origine, si vede che Ado, un particolare ha fondato questo Monastero nelle sue terre, e l'ha dotato co' suoi proprj beni: *In proprio solo, atque ex rebus propriis.*

Quando questa fondazione fosse Regia, non lo sarebbe con più giusto titolo di quella de' Monasteri di Santa Croce di Poitiers, e di Chelles, dove due grandi Regine santa Radegonda, e santa Betilde hanno preso l'abito di Religiose, dopo averli fondati con una magnificenza reale: e nondimeno queste due Abbadie sono sottomesse all'Ordinario fin dalla loro origine. Quella di Jovarra non deve credere di esser più privilegiata di queste due; nè che s. Farone le abbia accordati maggiori privilegj, che al Monastero di sua sorella s. Fara, alla

qua-

quale è certissimo che non ne ha mai concesso alcuno, e che effettivamente è sempre stata sottomessa, e lo è ancora.

Quanto ai Privilegj della Santa Sede; oltrechè non n'è fatta alcuna menzione, come si è veduto, nella storia di questa fondazione; si sa d'altronde che i Papi non ne accordavano allora, che con difficoltà, agli stessi Monasteri d'uomini; e non si crede che se ne trovi alcun esempio pe' Monasteri di donne. E' dunque certissimo che il Monastero di Jovarra è dipendente nella sua origine, come lo dovea essere naturalmente, seguendo le regole della Chiesa, e la pratica ordinaria di que' tempi.

## LA DIPENDENZA

### DEL MONASTERO DI JOVARRA.

*Sotto Onorio II. che sedeva dall' anno 1125. sino al 1129.*

### QUARTO DOCUMENTO.

Tratto legalmente dal Registro di Meaux, presenti le Parti, e stampato nella Raccolta delle Lettere d' Innocenzo III. fatta dal Baluzio l' anno 1682. Tom. II. p. 296.

*Epistola Honorii II. de subjectione Monasteriorum Resbacensis & Jotrensis.*

Honorius Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Burcardo Meldensi Episcopo (1) ejusque successoribus canonice promovendis in perpetuum. In eminenti Apostolicæ Sedis specula disponente Domino constituti, ex injuncto nobis officio fratres nostros Episcopos debemus diligere; & Ecclesiis sibi a Deo commissis suam debemus (2) justitiam conservare. Proinde, carissime in Christo frater Burcar-

(1) Non era dunque un privilegio personale, ma un diritto della Sede.

(2) E' dunque giustizia, e diritto, e non privilegio.

carde Episcope Meldensis Ecclesiæ, cujus a Deo tibi cura commissa est, salubriter nostra solicitudine providentes statuimus, ut omnes tam clerici quam laici in villa Resbacensi, & Jotrensi commorantes, Meldensi Ecclesiæ jure parochiali subjaceant, & ea quæ de eis ad jus parochiale pertinent, tibi tuisque successoribus libera & illibata serventur. Decernimus etiam, ut Abbas Resbacensis, & Jotrensis Abbatissa canonicam tibi tuisque successoribus obedientiam persolvant. Benedictio quoque eorum, sicut per tuos antecessores hactenus celebrata constiterit, sic per te tuosque successores deinceps exhibeatur. Promotiones etiam Monachorum ad Ecclesiasticos ordines per Meldensem administrentur Episcopum, si videlicet gratis eas sine pravitate voluerit exhibere & gratiam Apostolicæ Sedis habuerit. Si quis autem, quod absit, huic nostro decreto sciens contraire tentaverit, honoris, & officii sui periculum patiatur, nisi præsumptionem suam digna satisfactione correxerit. Datum Laterani XVII. Kal. Maii.

Queste parole, *jure parochiali*, & *canonicam obedientiam*, importano la piena sommissione; ed è evidente con questo Documento, che i Monasteri di Jovarra, e di Rebais colle loro Parrocchie erano in una assoluta dipendenza.

*Sotto Innocenzo II. che sedeva nel* 1130. *sino al* 1143.

## Quinto Documento.

Stampato da M. Petit Tom. II. p. 673. *del Penitenziale di Teodoro di Cantorbery*. Fu citato per favorire l' esenzione di Jovarra; ma prova il contrario.

*Ex compositione ab Hugone Antissiodorensi Episcopo, & Gaufrido Cathalaunensi facta, ex præcepto Innocentii II. inter Ecclesiam Meldensem, & Farense Monasterium.*

Ex Cartulario Farensis Monasterii.

Deliberavimus quod Sacerdos Farensis Monasterii populum recturus, de manu Meldensis Episcopi curam totius parochiæ tam clericorum, quam laicorum suscipiet, chrisma quoque & acquam reconciliationis ecclesiarum, si violatæ fuerint, ab Ecclesia Meldensi requiret. Sane sacerdos ille, si qua (1) culpa fuerit notatus, prima vice mandabit Episcopus Abbatissæ, ut consilio clericorum suorum corrigat eum: si autem postea crebuerit eadem infamia atque succre-
ve-

(1) Questo passo fa vedere qual sorta di giurisdizione potevano avere le Abbadesse sugli Ecclesiastici: questa non era che economica, temporale, e in cose di poco momento. Eppure su questo fondamento alcuni hanno proccurato di estenderla.

verit, tunc Episcopus per Abbatissam statuet diem, quo veniens Episcopus in Capitulum sanctæ Faræ, per se sacerdotem illum judicabit; & si ei visum fuerit, deponet. Porro si culpa sacerdotis per pœnitentiam & per pecuniam debeat puniri, Episcopus imponet sacerdoti pœnitentiam; sed Farensis Ecclesia retinebit pecuniam. Sic de omnibus Parochianis statutum est, ut si quælibet eorum culpa mulctatur per pecuniam, semper Ecclesia Farensis habebit eam; sed parochianos suos ducet sacerdos ad Episcopum propter suorum criminum pœnitentiam. Tandem si sacerdos ille venerit ad Synodum Meldensem, an non venerit, statuere supersedimus; quoniam audivimus sacerdotes Jotrensem & Resbacensem, qui (1) similiter curam de manu Episcopi suscipiunt, nunquam sedisse, nec etiam ad Synodum venisse; & hoc Ecclesias illas ex antiquissima consuetudine tenuisse &c.

Sot-

(1) Questo passo è rimarcabile, perchè fa vedere che il Curato di Jovarra riceveva dal Vescovo di Meaux, *curam animarum*, come quello di Faremonstier, che è al certo pienamente sottomesso, come tutti gli altri Curati; e si vedrà che questo diritto non è stato tolto al Vescovo, nemmeno per sentenza d'arbitri.

*Sotto Alessandro III. che sedeva dall' anno 1160. sino al 1181.*

Sesto Documento dell' an. M.C.LXIII.

Tratto legalmente dal Registro di Meaux, e stampato dal Baluzio T. II. delle Lettere d' Inn. III. pag. 296.

*Epistola Alexandri III. qua confirmat superiores Honorii II. litteras.*

Alexander Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Stephano Meldensi Episcopo, ejusque successoribus canonice substituendis in perpetuum. In eminenti Apostolicæ Sedis specula &c. *ut in illa Honorii usque:* Proinde, carissime in Christo frater Stephane, Meldensi Ecclesiæ cujus a Deo tibi cura commissa est, salubriter providentes, ad exemplar sanctæ recordationis patris & predecessoris nostri Honorii Papæ statuimus, ut omnes tam clerici quam laici in villa Resbacensi, e Jotrensi commanentes, Meldensi Ecclesiæ jure Parochiali subjaceant &c. *ut in illa Honorii, usque:* Si quis autem contra hanc nostræ constitutionis paginam venire præsumserit, secundo tertiove commonitus, nisi temeritatem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, & a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini nostri Jesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine di-

districtæ ultioni subjaceat. Conservantibus autem hæc sit pax Domini nostri Jesu Christi; quatenus & heic fructum bonæ actionis percipiant, & apud supremum Judicem gaudia æternæ pacis inveniant. Amen. Data Turonis, anno M. C. LXIII.

Questa Costituzione d'Alessandro III. è la ripetizione, e conferma di quella di Onorio II. e si possono fare perciò le medesime osservazioni.

I Vescovi ottenevano allora simili concessioni dai Papi, perchè i Monasteri cominciavano ad essere inquieti, e a volersi rendere indipendenti, come è certo dalla Storia.

*Sotto Lucio III. che teneva la Sede dall' an.* 1181. *sino al* 1186.

SETTIMO DOCUMENTO DELL' AN. M.C.LXXXIII.

Tratto dal Registro di Meaux, e stampato nel *Penitenziale di Teodoro T. II. p.* 715.

Willelmus, Dei gratia Remorum Archiepiscopus, sanctæ Romanæ Ecclesiæ titulo sanctæ Sabinæ Cardinalis, Apostolicæ Sedis Legatus, universis Fidelibus tam futuris quam præsentibus, ad quos litteræ istæ pervenerint, in Domino salutem. Noverit Universitas vestra, quod quum inter venerabilem fratrem nostrum Simonem Meldensem Episcopum & Ecclesiam Jotrensem super benedictione Abbatissæ, & aliis consuetudinibus quæstio verteretur; tandem inter eos nobis mediantibus compositio facta est in

hunc

hunc modum: Eustathia Abbatissa assensu (1) Capituli sui in præsentia nostra publice Meldis recognovit Meldensem Episcopum esse suum (2), & villæ Jotrensis Episcopum; & electam Jotrensem non debere benedici, nisi ab eo: nec etiam clericos Jotrenses ordinari, nisi per ipsum. Promisit etiam se Meldensi Episcopo exhibituram (3) omnem honorem & reverentiam, & omne jus, & omne debitum, quod prædecessores sui antecessoribus ipsius Episcopi (4) exhibuerunt; & insuper procurationes, primam videlicet post Episcopi consecrationem, & ceteras quoties Episcopus a Romana Sede redierit. Huic igitur compositioni per nos factæ testimonium perhibuimus: sigilli nostri munus apposuimus. Actum anno ab Incarnatione Domini (5) M.C.LXXXIII. Datum per manum Lambini Cancellarii nostri.

*Con-*

(1) Si è voluto dire che l'Abbadessa di Jovarrà si era trovata a caso in Meaux; ma queste parole fanno vedere ch'ella vi era andata espressamente per consenso del suo Capitolo con un legittimo potere.

(2) La contestazione non era sul territorio, ma sulla soggezione: e in ciò l'Abbadessa riconosceva il Vescovo di Meaux per suo Vescovo.

(3) Le parole seguenti rinchiudono tutta la giurisdizione; e sembra che il Vescovo ne fosse in possesso: il che le parole posteriori dinotano ancor meglio.

(4) Si è veduto nelle Costituzioni di Onorio II. e di Alessandro III. che loro si prestava una intiera obbedienza.

(5) Si deve riflettere che sino al 1183. non vi era alcun privilegio.

*Contestazione sotto Innocenzo III. che sedette dal 1198. sino al 1216.*

OTTAVO DOCUMENTO DELL' AN. M. CC. III,

Tratto legalmente dall' istesso Registro, e stampato nel *Penitenziale di Teodoro T. II. p.* 713., e dal Baluzio T. II. *delle Lettere d' Innocenzo III. p.* 290.

*Sententia ab Innocentio III lata contra Presbyterum de Jotro, qui audito Episcopi mandato in vocem appellationis proruperat.*

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Parisiensi Episcopo, & dilecto filio Abbati Latiniacensi, salutem & Apostolicam benedictionem. Conquerente venerabili fratre nostro Meldensi (1) Episcopo, nostris est auribus intimatum, quod Hugo presbyter sancti Petri Jotrensis, licet a (2) prædecessore suo curam susceperit animarum, & ei teneatur super hoc respondere, monitus ab eo ad

(1) Era questi Anselmo che tenne la Sede dal 1200. sino al 1208.

(2) Si vede con ciò che il Curato di Jovarra riceveva la sua istituzione e la cura delle anime, *curam animarum* dal Vescovo di Meaux, e gli restava soggetto; il che avea origine dalla più remota antichità; poichè si raccoglie dal Documento V. già citato, che il diritto del Vescovo gli era stato sempre conservato.

ad præsentiam ejus venire contempsit, & audito ejus mandato, statim in vocem appellationis prorupit; quod (1) multis jam annis elapsis non fuit per se vel per alium prosecutus. Quocirca discretioni vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus eumdem Presbyterum, ut super hoc ipsi Episcopo debitam satisfationem impendat, & deinceps mandatis illius obediat ut tenetur, per censuram Ecclesiasticam, appellatione remota, cogatis: testes autem qui nominati fuerint, si se gratia, odio vel terrore subtraxerint, per districtionem Ecclesiasticam (2) appellatione postposita compellatis veritati testimonium perhibere, nullis litteris veritati & justitiæ præjudicium facientibus, si quæ apparuerint a Sede Apostolica impetratæ. Quod si non ambo iis exequendis potueritis interesse, tu frater Episcope, ea nihilominus exsequaris. Datum Lateran. X. Kal. Junii, Pontificatus nostri anno quinto.

La commissione seguente è la prima che Innoc. III. indirizzò a Odone di Sully Vescovo di Parigi, e all' Abbate di Lagny contro il Curato di Jovarra; e ne vedremo una simile indirizzata ai medesimi, e dell' istessa data contro l' Abbadessa, il clero, e il popolo.

Sot-

(1) Osservisi il diritto cattivo di questo Curato ribelle, che avea abbandonato il suo appello.

(2) Il Papa ordina che si proceda, nonostante l'appello, come in un affare, che non ammette alcuna difficoltà.

*Sotto il medesimo Innoc. III.*

## NONO DOCUMENTO DELL' ISTESSA DATA.

Tratto legalmente dal medesimo Registro, e stampato nel *Penitenziale di Teodoro T. II. p. 714.*; e dal Baluzio T. II. *delle Lettere d' Innoc. III. p.* 290.

*Sententia ab Innocentio III. lata pro auctoritate Episcopi adversus Abbatissam, clerum, & populum Jotreum; sublato appellationis diffugio.*

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Parisiensi Episcopo, & dilecto filio Abbati Latiniacensi, salutem & Apostolicam benedictionem. Sicut venerabilis frater noster Meldensis Episcopus in nostra præsentia constitutus sua nobis conquestione monstravit, quod Abbatissa Jotrensis obedientiam (1), quam debet impendere cum clericis etiam & hominibus ejusdem villæ ipsi Meldensi Episcopo suo renuit obedire: Ne igitur si eorum inobedientia remaneat incorrecta, eis incentivum pariat delinquendi; discretioni vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus Abbatissam clericos, & lai-

(1) Il Vescovo notifica, che l' Abbadessa di Jovarra gli doveva una intera obbedienza; e la verità della notificazione è dimostrata da tutti gli addotti Documenti.

& laicos supra dictos, ut super hoc memorato Episcopo debitam (1) satisfactionem impendant: ac deinceps eidem sicut Episcopo suo, prout tenentur, obedientiam exhibeant & honorem, per districtionem Ecclesiasticam, sublato appellationis diffugio, justitia mediante cogatis. Testes autem qui nominati fuerint, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per districtionem Ecclesiasticam, (2) appellatione postposita compellatis veritati testimonium perhibere, nullis litteris veritati, & justitiæ præjudicium facientibus, si quæ apparuerint a Sede Apostolica impetratæ. Quod si non ambo iis exsequendis potueritis interesse, tu frater Episcope, ea nihilominus exsequaris. Datum Later. X Kalend. Junii, Pontificatus nostri anno quinto.

*Fatti che risultano da' Documenti precedenti.*

I. Che l'esenzione di Jovarra non ha il privilegio di quelle che sono *ab origine*, dal tempo delle fondazioni delle Abbadie.

II. Che lungi dall'esser millenaria, ella non esisteva ancora nel 1183. come risulta dal Documento Settimo.

III. Ch'ella non poteva avere che quindici anni al più nel tempo dell'esaltazione d'Innoc. III. non tro-

(1) Fin qui il Vescovo gode di tutto il suo diritto, e si puniscono le disobbedienze.

(2) Si osservi ancora che si deve procedere contro le Religiose, come contro il Curato, nonostante l'appello.

trovandosene di più dal 1183. sino al 1198. nel quale questo Papa fu eletto.

IV. Che sotto questo Papa il Vescovo era mantenuto in piena giurisdizione per lo meno fino al quinto anno del suo Pontificato, che era l'an. 1203. senza che comparisse veruna esenzione.

V. Che non si saprebbe dire nè quando, nè come quella fosse nata.

*Sotto il medesimo Innoc. III.*

DECIMO DOCUMENTO DELL' AN. M. CCC. IV.

Tratto dal medesimo Registro, e stampato dal Baluzio T. II. *delle Lettere d' Innoc. III. p.* 291., e prodotto nel *Factum* di Jovarra.

*Dilectis filiis Longipontis, Suessionensis, & sancti Justi Belvacensis Diœcesum Abbatibus, & Magistro G Archidiacono Suessionensi.*

In nostra præsentia constitutus dilectus filius, venerabilis fratris nostri Meldensis Episcopi procurator, proposuit coram nobis, quod quum Jotrense Monasterium (1) a suæ fundationis tempore fuerit Ecclesiæ Meldensi subjectum, ita quod Meldensis Episcopus tam in benedictione, & (2) obedientia Abbatis-

(1) Il Vescovo manifesta, che il Monastero di Jovarra è soggetto fin dalla sua origine; e questa verità è dimostrata da tutti gli accennati Documenti.

(2) Osservisi la professione d'obbedienza dell' Ab-ba-

tissæ, quam consecratione Altarium, & Ecclesiarum, velatione virginum, clericorum ordinatione, procurationibus, pœnitentiis imponendis pro majoribus criminibus, ac aliis in Monasterio ipso & villa Jotrensi, Episcopalem jurisdictionem (1) consueverit exercere; Abbatissa quæ Monasterio modo præest, debitam ei obedientiam, & reverentiam, & procurationes quæ ipsi & prædecessoribus ejus fuerunt exhibitæ denegans, presbyterum etiam, clericos, & laicos villæ Jotrensis ab ejus obedientia revocavit: quumque propter hæc idem Episcopus suam ad nos querimoniam destinasset, venerabili fratri nostro Parisiensi Episcopo, & dilecto filio Abbati Latiniacensi causam (2) commisimus terminandam. Coram quibus quum restitutionis beneficium super Abbatissæ obedientia, & jurisdictione, quam prædecessores ejus in Monasterio & villa Jotrensi exercuerant, postulasset; Procurator Monasterii & hominum villæ prædictæ multa proposuit contra eum, quæ quoniam judices reputarunt (3) frivola, sicut erant, Procurator ipse

badessa al tempo della sua benedizione; il che è conforme al Documento settimo citato.

(1) Si rifletta ancora, che il Vescovo era in pieno possesso di tutta la sua giurisdizione tanto sopra il Monastero che sul clero e il popolo; il che resta confermato da tutti i precedenti Documenti.

(2) Queste commissioni d' Innoc. III. sono riportate nel citato Documento ottavo, e nono.

(3) Si vede con questa proposizione, che i Giudici delegati giudicarono frivola l'appellazione delle Religiose, e della città di Jovarra, e quanto si allegava per sostenerla.

ipse ad nostram audientiam appellavit. Judices vero appellationi frustratoriæ nullatenus deferentes, præsertim quum per litteras nostras sublatum fuisset Partibus (1) diffugium appellandi, in Abbatissam (2) excommunicationis, & tam clerum quàm populum villæ Jotrensis interdicti sententias protulerunt, & mandaverunt postmodum utramque sententiam per vicinas Ecclesias publicari. Sed nec Abbatissa se (3) pro excommunicata habuit, nec clerus, & populus interdicti sententiam servarunt. Verum quoniam eos citare cœperunt (4) aliqui vicinorum per nuntios ad Sedem Apostolicam destinatos ad venerabilem fratrem nostrum Cathalaunensem Episcopum tunc electum, & dilectum filium Abbatem Trium-fontium sub certa forma (5) litteras impetrarunt: qui, licet Pars Mona-

(1) I Delegati aveano ragione di procedere nonostante l'appello, secondo le espressioni della loro commissione, come nel Documento ottavo, e nono.

(2) L'Abbadessa è scommunicata, e il Clero, e il Borgo interdetto dai Delegati, secondo i termini della loro commissione ne' medesimi Documenti ottavo, e nono.

(3) Si vede con ciò l'attentato manifesto del Monastero, e del Borgo di Jovarra, che non ebbero riguardo alla scommunica, e all'interdetto, quantunque il Papa avesse ordinato che si procedesse nonostante l'appello.

(4) Le Religiose erano così intimamente persuase che la loro causa era cattiva, che non osavano comparir da se stesse a Roma; e perciò vi ebbero ricorso per esse i loro vicini: *aliqui vicinorum*.

(5) Questa è la commissione dalla quale è stato tolto il Capitolo *Ex parte*, e di cui si parlerà nel Documento Decimoquarto; ciò che risulta dal tito-

nasterii (1) nullam exceptionum probaverit, quas proposuerat coram nobis, prædictam sententiam relaxarunt, certum terminum Partibus præfigentes, quo se nostro conspectui præsentarent. Petebat igitur Procurator Episcopi pro Episcopo memorato ante omnia beneficium sibi restitutionis impendi, quum non deberet causam ingredi spoliatus; & canonice tam Abbatissam, quam clericos & laicos Jotrensis villæ puniri, quia latam in se sententiam non servarant. Ceterum Procurator Partis alterius proposuit ex adverso, quod quum Monasterium Jotrense (2) plena gaudeat libertate, ac in villa Jotrensi tam spiritualem quam temporalem jurisdictionem habeat Abbatissa, sicut prædecessorum nostrorum privilegia Monasterio concessa Jotrensi plenius manifestant; prædictus Episcopus (3) non ignarus eorum Monaste-

rium

lo, e dal contenuto di questo Capitolo combina parola per parola con ciò che qui si è riportato.

(1) Questo passo fa vedere ancora quanto era giusta la sentenza dei primi Delegati, che erano il Vescovo di Parigi, e l'Abbate de Lagny contro le Religiose di Jovarra; poichè avendo queste proposte contro di essi diverse eccezioni avanti il Papa, è certo da questo passo ch'esse non ne aveano provata alcuna, di maniera che non aveano ragione in nulla.

(2) Le Religiose esponevano due cose: la prima era la loro intiera esenzione; la seconda la loro piena giurisdizione spirituale, e temporale sopra il Borgo di Jovarra. Ma quest' ultima è manifestamente falsa, come si vedrà in seguito da'loro proprj Documenti. Si potrebbe giudicare con ciò della verità della loro prima allegazione, quando quella non fosse contraria a tutti i Documenti precedenti.

(3) Si fa presumere al Vescovo ch'egli non ignorava

rium & villam Jotrensem per litteras ad prædictos judices impetratas graviter molestavit. Coram quibus per Procuratorem proprium Pars eadem constituta (1), non contestando litem, sed excipiendo potius contra eos, libertatem suam, & jus Sedis Apostolicæ (2) allegavit; adijciens quod quum venerabilis frater noster (3) Hostiensis Episcopus, tunc Apo-

sto-

rava i privilegj di Jovarrá, quantunque non se ne veda per l'addietro alcuna menzione; ma al contrario l'intera dipendenza di questo Monastero.

(1) Si vede in questo luogo, che le Religiose non si servivano che di cavilli, e di vani sutterfugi, col proporre delle eccezioni contro il Vescovo di Parigi, e l'Abate di Lagny, senza poterne provare alcuna, come risulta dalla osservazione (1. p. 20.)

(2) Si vede che queste Religiose allegavano fin d'allora come al presente i loro pretesi privilegj, senza produrli avanti ai Giudici, e con le Parti; poichè la falsità, e la nullità ne sarebbe stata troppo facilmente riconosciuta.

(3) Le Religiose allegano in loro favore, che il Cardinale Vescovo d'Ostia avea benedetta la loro Abbadia, e avea ricevuta la professione della loro obbedienza per la Chiesa di Roma, il che non avrebbe fatto, dicon esse, se questo Legato non avesse riconosciuto il loro privilegio, e la loro esenzione. Ma nulla v' è da conchiudere da questa azione del Legato, che è una manifesta usurpazione; poichè risultá dal Documento XIV. e XV. che ancora nel 1209. e fino al 1220. i Papi medesimi riconoscevano che la benedizione dell' Abbadessa apparteneva al Vescovo di Meaux. Si vede qui, come altrove, che tutto ciò che è favorevole alle Religiose si fa per via di fatto, e senza regola. Si vedono delle allegazioni di privilegj, che si suppongono veduti da altri, ma non mai i privilegj stessi, che è però ciò che dovrebbe vedersi.

stolicæ Sedis Legatus, ipsius Privilegia cognovisset, electam a Monialibus benedixerat Abbatissam, & professionem ab ea pro nobis & Ecclesia Romana receperat, & solitum etiam juramentum. Verum quum Judices delegati & Assessores eorum postulatas ab Abbatissa, & .... (1) inducias ad exhibenda libertatis prvilegia denegassent, Procurator earum ad Sedem Apostolicam appellavit: excipiens contra Judices delegatos, quod quum prædictus Parisiensis Episcopus adversus dilectum filium Abbatem sanctæ Genovefæ movisset similem quæstionem, erat ei de jure suspectus, quum vix credibile videretur quod aliam sententiam promulgaret, quam vellet in simili pro se ferri. Præterea qùum sine conjudice suo interloqui voluisset, licet Pars Abbatissæ illum peteret expectari, ex hoc quod notam surreptionis incurrerat apud ipsas, & suum induxerat in suspicione collegam, quem asseruit quidquid vellet ipse facturum: insuper cum de privilegiis Apostolicæ Sedis nullam faceret mentionem, & per privilegia ipsa suam defenderet Monasterium libertatem, non cogebatur ad prædictas litteras respondere. Ceterum judices nec appellationi ad nos interpositæ, nec propositis exceptionibus deferentes, excommunicationis in Abbatissam & in cle-

(1) Le Religiose di Jovarra cercano di schermirsi, e cavillano sempre. Se elleno avessero avuto un privilegio così autentico quanto lo pretendono, non avrebbero dimandato del tempo per produrlo, ma l'avrebbero prodotto da principio. Jovarra non è sì lontana da Parigi, o dai contorni, donde venivano il Vescovo di Parigi e l'Abbate di Lagny.

clerum & populum interdicti sententias protulerunt. Nuntiis ergo Jotrensis Ecclesiæ in nostra præsentia constitutis, nobisque (1), privilegium Apostolicum ostendentibus, per quod (2) constabat Jotrense Monasterium ad Romanam Ecclesiam specialiter pertinere, quia pro Parte altera non comparebat sufficiens responsalis, licet diutius fuerit expectatus, quamvis nuntius quidem simplex prædicti Parisiensis, & conjudicis sui nobis litteras præsentasset; privilegium Ecclesiæ Jotrensi concessum duximus innovandum, ita tamen quod per innovationem ipsius nihil accresceret juris ipsi ultra id quod ei per antecessorum nostrorum privilegia fuerit acquisitum; quum per hoc non novum jus ipsi concedere, sed antiquum vellemus potius conservare. Quia vero de prædictis exceptionibus nobis non poterat fieri plena fides, prædictis Cathalaunensi Episcopo & Abbati Trium-fontium dedimus in mandatis, ut si Pars Jotrensis Ecclesiæ illis vel aliis probandis instaret circa sententias memoratas, Partibus convocatis

(1) Ecco tutta l'enunciativa del Capitolo *Ex parte*, come risulta dai termini del Capo seguente, Documento XIV. il che prova che è anteriore al Documento che noi riportiamo presentemente; e si vedrà di qual conseguenza è questa data.

(2) Siccome qui si produce il Capitolo *Ex parte*, si leggeranno le riflessioni, che faremo sopra questo Capitolo nel Documento XIV. Si osservi qui soltanto, che le Religiose le quali si contentano di allegare il loro privilegio colla Parte, non lo producono che in un tempo in cui non vi era una legittima contraddizione: *Pro parte altera non comparebat sufficiens responsalis*, ovvero come reca l'istesso Capitolo *Ex parte: Nullus apparuit idoneus responsalis, qui partem defensaret adversam*.

catis audirent quæ proponerentur utrinque: & si constaret sententias ipsas post appellationem ad nos legitime interpositam fuisse prolatas, denuntiarent eas sublato appellationis obstaculo non tenere: quod si alias minus rationabiliter essent latæ, ipsas exigente justitia revocarent: alioquin quum propter contumaciam tantum promulgatæ fuissent, tam ab Abbatissa, quam ab aliis a quibus exigenda viderent, juratoriam reciperent cautionem, quod super iis ad mandatum Apostolicum juri starent, & sic relaxarent sententias memoratas; ad majorem cautelam facientes idipsum, si Abbatissa fugiens strepitum quæstionum, ab exceptionum suarum probatione cessaret. Ad hæc, quum (1) nollemus, ut de privilegiis Romanorum Pontificum alii de facili judicarent, eisdem dedimus in mandatis, ut si de jure suo vellet Meldensis Episcopus experiri, præfigerent Partibus terminum competentem, quo per se vel Procuratores idoneos nostro se conspectui præsentarent. Unde quum Abbatissa strepitum judiciorum evitans, exceptiones probare propositas noluisset, Judices juxta mandatum Apostolicum procedentes, prædictas sententias relaxarunt. Quum ergo propter hoc mandaverimus Partes ad nostram præsentiam destinari, quia judicari de privilegiis Sedis Apostolicæ per alios nolebamus, & per privilegia, non possessio, sed pro-

(1) Si vede in tutto il seguito, che la causa per il fondo era ancora indecisa; poichè il Papa incarica i Commissarj di citare a tal fine le Parti avanti a lui, e di metter l'affare in corso: il che come si vedrà è importante.

proprietas potius demonstretur; Procurator Monasterii asserebat quod super proprietate venerat tractaturus, nec tenebatur super restitutionis articulo respondere. (1) Præterea idem Episcopus mercato quodam confirmato Jotrensi Monasterio per Sedem Apostolicam illud temere spoliarat, quum sub pœna excommunicationis inhibuit, ne quis illud prout solitum fuerat frequentaret; sic quod Jotrensi Ecclesiæ non modica damna intulerat, & jacturas. Idem etiam Episcopus a quibusdam Jotrensis Ecclesiæ * non modica, quos absolvere propria temeritate præsumserit, exegit in Monasterii præjudicium, juramentum, quod durante interdicto Jotrum de cetero non redirent. Nos igitur attendentes; quod etsi de privilegiis antecessorum nostrorum non mandaverimus, sed quodammodo inhibuerimus per alios judicari, volentes nobis eorum judicium reservare: quia tamen adjecimus, ut si prædictus Episcopus de jure suo vellet forsitan experiri, præfigeretur Partibus terminus quo se nostro conspectui præsentarent, & non tantum ad proprietatem, sed etiam ad possessionem se habeat verbum juris; discretioni vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus quum lis tam super Episcopi spoliatione, quam impedimento fori coram nobis fuerit contestata, quæ super præmissis proposita fuerint audiatis, & recipiatis appellatione remota tam instrumenta quam testes,

* f. hominibus quot.

(1) Sembra da questo passo, che oltre le differenze per lo spirituale, vi erano dei diritti temporali da discutere tra il Vescovo, e il Monastero.

stes, depositiones publicetis & examinetis legitime; ac si Partes consenserint, ad sententiam procedatis: alioquin causam sufficienter instructam ad nos remittere procuretis, statuentes terminum competentem Partibus, quod recepturæ sententiam per se vel responsales idoneos nostro se conspectui repræsentent. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio & timore subtraxerint, per censuram Ecclesiasticam, appellatione cessante, cogatis veritati testimonium perhibere, nullis litteris obstantibus præter assensum partium a Sede Apostolica impetratis. Quod si non omnes iis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nihilominus exequantur. Datum Anagniæ XI Kal. Januar. Pontificatus nostri Anno sexto.

*Prove di fatto e diritto risultanti da questo Documento.*

I. Che il Vescovo era in pieno possesso della giurisdizione, e che le Religiose non facevano che schermirsi, e cavillare, non osando nemmeno da principio di aver da se stesse ricorso alla Santa Sede.

II. Ch' esse allegano de' privilegj avanti i Giudici delegati senza osare di produrli con la Parte; ma mostrandoli soltanto allorchè non vi si trovava alcun legittimo contraddittore.

III. Che il privilegio il quale non si mostra neppure al presente, non è mai stato veduto come conviene, nè in alcun giudizio contraddittorio.

IV.

IV. Che la data del Capitolo *Ex parte*, che contiene la commissione indirizzata al Vescovo di Chalons e all' Abbate di Trois-fontaines, deve essere fra la Commissione al Vescovo di Parigi, e all' Abbate de Lagny, e la presente che è indirizzata agli Abbati di Long-pont e di S. Just.

V. Che resta dimostrato con ciò, che se questa commissione agli Abbati di Long-pont e di s. Just. lascia l' affare dell' esenzione indeciso nel suo fondamento, con maggior ragione egli è indeciso quanto al Capitolo *Ex parte*, che la precedeva: il che mostra che questo Capitolo non è stato, come si è preteso, la decisione, nè un giudizio definitivo della causa: con che viene chiaramente rovesciato il principale fondamento delle Religiose: il che verrà confermato da tutti i Documenti seguenti.

*Sot-*

*Sotto il medesimo Innoc. III.*

## Undecimo Documento dell' an. M.CC.VI.

Tratto dall' istesso Registro, e stampato dal Baluzio T. II. *delle Lettere d' Innoc. III. p.* 292., e prodotto al *Factum* di Jovarra.

*Dilectis filiis Decano sancti Thomæ Crispiacensis Silvanectensis Diœcesis, Germundo Canonico Suessionensi, & Magistro Gerardo de sancto Dionysio Canonico Noviomensi.*

Olim inter Procuratores venerabilis fratris nostri Meldensis Episcopi, & dilectæ in Christo filiæ Abbatissæ Jotrensis, lite in auditorio nostro legittime contestata tam super obedientia quam dictus Episcopus ab eadem Abbatissa conquerebatur sibi esse subtractam in consecratione Altarium, dedicatione Ecclesiarum, velatione Virginum, ordinatione Clericorum, exhibitione procurationum, & pœnitentiis pro majoribus criminibus imponendis, ac aliis quæ in Monasterio, & villa Jotrensi Meldensis Episcopus consueverat exercere; quam impedimento fori, super quo Abbatissa conquerebatur per ipsum Episcopum illatas sibi & Monasterio suo graves injurias, & jacturas: Nos examinationem hujus negotii dilectis filiis Longi-pontis & sancti Justi Abbatibus; & Magistro G. Archidiacono Suessionensi duximus committendam: qui auditis confessionibus, receptis testi-

stibus, & allegationibus intellectis, causam ipsam sufficienter instructam cum quorumdam instrumentorum rescriptis ad nostrum remiserunt examen, præfigentes Partibus terminum competentem, quo recepturæ sententiam nostro se conspectui præsentarent, Partibus igitur in nostra præsentia constitutis, postquam de meritis causæ fuimus sufficienter instructi, de fratrum nostrorum consilio restitutionem obedientiæ super præscriptis capitulis, salva quæstione proprietatis, adjudicavimus Episcopo faciendam (1), illis dumtaxat exceptis super quibus in clero & populo villæ Jotrensis asserebat obedientiam sibi fuisse subtractam; super quibus ab impeditione Episcopi quoad judicium possessorium absolvimus Abbatissam, eumdem Episcopum nihilominus absolventes super impedimento fori, de quo eum ad restitutionem damnorum impetierat Abbatissa. Quocirca discretioni vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus prælibatam sententiam per censuram Ecclesiasticam facientes firmiter observari, postquam idem Episcopus fuerit restitutus, audiatis (2) quæ super jure pro-

(1) Non si rileva qui chiaramente in che cosa il possesso era stato accordato al Vescovo: ma si vedrà in appresso dalla Sentenza del Card. Romano, Documento XVI. ch'egli restò in possesso del diritto di visita, il che importa una piena superiorità.

(2) Qui si vede perfettamente lo stato della questione. Colla Sentenza del Papa il possesso è accordato al Vescovo in molte cose, e fra le altre, come si è veduto, nel diritto di visita: e il fondo restava da esaminarsi; per conseguenza indeciso: anche nell' istesso Capitolo *Ex parte*, che è anteriore a questa commissione, come si è detto di sopra.

proprietatis proposita fuerint coram vobis; & causam sufficienter examinatam ad audientiam nostram fideliter remittatis, per nostræ definitionis sententiam terminandam. Si vero præfatus Episcopus infra mensem post factam sibi restitutionem nollet coram vobis super petitorio respondere, vos eum de contumacia punientes, Abbatissam in possessionem libertatis super præscriptis Capitulis reducatis. Testes autem qui fuerint nominati &c. nullis litteris &c. Quod si non omnes, &c. duo vestrum, sublato cujuslibet contradictionis, & appellationis obstaculo, ea nihilominus exequantur. Datum Romæ apud sanctum Petrum V. Kal. Februarii, Pontificatus nostri anno octavo.

*Sotto il medesimo Innoc. III.*

DUODECIMO DOCUMENTO DELL' AN. M.CC.VI.

Tratto dall' istesso Registro, e stampato dal Baluzio T. II. *dell' Epistole d' Innoc. III. p.* 292., e prodotto al *Factum* di Jovarra.

*Dilectis filiis sancti Justi Belvacensis, & Longipontis Abbatibus, & G. Archidiacono Suessionensi.*

Significavit Nobis venerabilis frater noster Meldensis Episcopus, quod quum causam quæ inter ipsum ex una parte, & Abbatissam, clerum & populum Jotrenses Meldensis Diœcesis ex altera, super

per obedientia, procurationibus, & aliis quæ in Monasterio ejusdem loci, & villa Jotrensi idem Episcopus sibi Diœcesano jure competere asserebat, sub certa forma vobis duxerimus committendam; vos interlocutoriam protulistis, quod dictus Episcopus contra clerum & populum per litteras illas agere non valebat. Quare idem Episcopus vobis dari in mandatis a nobis humiliter postulabat, ut eum tam contra Abbatissam quam dictos clerum & populum audientes, in causa prædicta juxta prioris mandati nostri tenorem procedere ratione prævia curaretis. Quumque dilectus filius Magister P. Procurator cleri, & populi Jotrensis se opponeret ex adverso, dilectum filium A. Subdiaconum & Capellanum nostrum ipsis dedimus auditorem. In cujus præsentia idem Magister proponere procuravit, quod quum idem Episcopus contra Abbatissam, clerum, & populum Jotrensem litteras Apostolicas impetrasset de libertatibus, vel privilegiis quæ ipsis a Sede Apostolica sunt indulta, quarum Episcopus ipse non erat ignarus, nulla penitus habita mentione, auctoritate illarum litterarum agere voluit contra eos, & propter contumaciam fecit in ipsos, post appellationem ad nos legitime interpositam, excommunicationis, & interdicti sententias promulgari; quas postmodum venerabilis frater noster Cathalaunensis Episcopus, & dilectus filius Trium-fontium Abbas auctoritate Apostolica relaxantes, Partibus certum terminum quo se nostro conspectui præsentarent, de mandato Sedis Apostolicæ præfixerunt. Quumque Procuratores utriusque Partis termino constituto fuissent in nostra præsen-

tia

tia constituti, Procurator ipsius Episcopi contra Abbatissam intendens, nihil penitus contra clerum & populum proponere procuravit; unde ad suscitandam contra clerum & populum quam semel omiserat quæstionem, admitti iterum non debebat. Quia vero de præmissis nobis non potuit fieri plena fides, vobis de communi Partium assensu per Apostolica scripta mandamus, quatenus tam in Abbatissam quam clerum & populum Jotrensem juxta commissionis vobis factæ tenorem ratione prævia procedatis. Datum Romæ apud sanctum Petrum Nonis Martii, Pontificatus nostri anno octavo.

Questo Documento, del quale si prevalgono le Religiose, non giova se non a far vedere, che dopo il Capitolo *Ex parte*, e tutti i Documenti addotti, la questione della Giurisdizione quanto al fondo era ancora indecisa tra il Vescovo da una parte, e il Monastero, il clero, e il popolo dall'altra; poichè il Papa ordina ancora a' suoi Delegati di procedere contro l'Abbadessa, il clero, e il popolo a richiesta del Vescovo.

DE-

## Decimoterzo Documento.

Tratto dal Corpo del Diritto Canonico. Il Capitolo *Ex parte: De Privilegiis.*

*Innocentius III. Cathalaunensi Electo, & Abbati Trium-fontium.*

(1) *Innovatio privilegiorum novum jus non tribuit, sed antiquum conservat.*

Ex parte Abbatissæ, ac Sororum Jotrensis Ecclesiæ nostris fuit auribus intimatum, quod venerabilis frater noster Meldensis Episcopus commissionis occasione cujusdam ad venerabilem fratrem nostrum Parisiensem Episcopum & dilectum filium Abbatem de Latiniaco a nobis obtentæ, in qua nulla mentio habebatur de ipsarum privilegiis, quæ illas & earum Ecclesiam, clerum & populum Jotrensem ad Apostolicam Sedem nullo mediante spectare declarant (2), quorum ipse non erat ignarus, eas incepit graviter molestare, obedientiam ab ipsis ac clero & populo villæ Jotrensis, qui secundum Privilegia Sedis Apo-

sto-

(1) E' il sommario di questo Capitolo che ne fa vedere lo spirito, e il motivo per cui è stato inserito nel Corpo del Diritto.

(2) Il Vescovo non si prendeva pensiero d'informarsi de' Privilegj di Jovarra, de' quali non si era veduta fin allora veruna menzione, e che le Religiose non avevano osato di mostrare in sua presenza, come si è già detto nelle Riflessioni sopra il Documento X.

stolicæ gaudent consimili libertate, subjectionem omnimodam impendendam sibi requirens. *Et infra*: Verum quum Judices & Assessores eorum ipsas valde gravarent, ad appellationis beneficium convolarunt. *Et infra*: Sed Judices ipsi appellationi minime (1) deferentes, nec fragilitati sexus compatientes earum, in Abbatissam & conventum excommunicationis, in Clerum & populum villæ Jotrensis interdicti sententias protulerunt. Sane quum nuntii Jotrensis Ecclesiæ prædicta & alia multa in nostra præsentia retulissent, quibus eas & suos contra libertatem eis concessam gravatos dicebant, privilegium nobis Apostolicum ostenderunt, per quod Ecclesiam Jotrensem constabat ad Romanam Ecclesiam specialiter pertinere. Nos autem eos diutius detinentes propter appellationem prædictam, quia tandem nullus apparuit idoneus responsalis (2), qui partem defensaret adversam, licet postmodum quidam simplex nuntius super hoc prædictorum Parisiensis Episcopi & Latiniacensis Abbatis litteras præsentasset, privilegium Aposto-

sto-

(1) Poichè era espresso nella loro Commissione, Documento VIII. e IX. ch' essi procederebbero, *appellatione postposita*, & *sublato appellationis diffugio*.

(2) Il Vescovo era occupato allora a sollecitare le sue ragioni avanti il Vescovo di Parigi, e l'Abate di Lagny, come risulta dal Documento X. Nell' edizione di M. Pithou questo Capitolo ha la data del 1213. Se ciò è, la Sede di Meaux era vacante pel ritiro volontario di Goffredo di Tressi nell' Abadia di s. Vittore di Parigi: il che accaddè in questo medesimo anno.

stolicæ Sedis Ecclesiæ Jotrensi (1) concessum duximus innovandum: ita tamen ut per innovationem ipsius, eidem Ecclesiæ nihil juris plus accrescat quam per privilegia prædecessorum nostrorum obtinuit: quum per hoc (2) novum ei non concedere, sed antiquatum jus conservare velimus.

*Fatti che risultano da questo Capitolo.*

I. Che questo Capitolo non è inserito nel Diritto per confermare il Privilegio di Jovarra, ma solamente per far vedere che nel rinnovarsi d'un Privilegio non si dà alcun nuovo diritto; il che pure è notato nel sommario, ed è espresso chiaramente alla fine del Capitolo.

II. Che il disegno d'Innoc. III. in questo Capitolo non era di giudicare la questione del Privilegio; poichè la sua intenzione è, senza recar pregiudizio, di lasciare le cose nello stato nel quale si trovavano.

III. Che infatti nell'an. 1225., nel quale il Card. Romano pronunciò la sentenza, il Vescovo era ancora in possesso del diritto di visita che importa tutta la giurisdizione, come si vedrà in appresso nel Documento XVI.

IV.

(1) Sembra dunque che questo Privilegio non sarebbe stato confermato, se vi si fosse trovato un legittimo Contraddittore.

(2) Ecco manifestamente perchè questo Capitolo è inserito nel Diritto, e la ragione del sommario che vi si è posto al principio.

IV. Che allorquando questo Privilegio fu mostrato al Papa, non vi si trovava alcun legittimo contradditore, nè altra persona per parte del Vescovo: dal che ne viene che si avrà potuto facilmente sorprendere il Papa mostrandoglisi un Privilegio o falso, o nullo. *Nullus apparuit idoneus responsalis, qui partem defensaret adversam.*

V. Che se il Vescovo fosse stato presente, e che avesse confutato il Privilegio, il Papa non l'avrebbe confermato; il che è conforme al Capitolo *Quum olim: De Privil.* dove il Papa così parla: *Quum olim essemus apud Perusium constituti, & tu, fili Abbas, Privilegium Lucii Papæ nobis præsentans postulaveris innovari; propter contradictionem Episcopi Eugubini asserentis hoc in suum præjudicium redundare, non fuit effectui mancipatum.* Si vede chiaramente da questo Capitolo che è d'Innoc. III. come lo è il Capitolo: *Ex parte*, che la sola opposizione del Vescovo impedì al Papa di confermare il Privilegio d'una Abbadia; e che era quello lo spirito dei Papi, e particolarmente quello d'Innoc. III., il quale perciò dice chiaramente, che non conferma questo Privilegio, se non a motivo che non comparve alcuna opposizione per parte del Vescovo.

VI. Che questo preteso Privilegio è esposto assai confusamente, senza dire nè ciò che contiene precisamente, nè di qual data sia, e nemmeno qual Papa ne sia l'autore.

VII. Che il Papa nomina solamente: *Ecclesiam Jotrensem, ad Romanam Ecclesiam &c.* senza parlare

lare nè del clero, nè del popolo: in vece che le Religiose aveano nominato, *ipsas & earum Ecclesiam, clerum & populum Jotrensem &c.* il che mostra che il Papa non si era messo molto in pena di verificare ciò che gli era stato esposto.

VIII. Che non bisogna meravigliarsi s'egli ha avuto sì poco riguardo a questo Privilegio; poichè qualunque egli si fosse, dichiarava che nel rinnovarlo, non dava un nuovo diritto, e non faceva torto a nessuno.

IX. Che le Religiose dicono bensì, che il lor Privilegio è sì notorio, che il Vescovo medesimo non l'ignorava; ma che questa allegazione non si trova stabilita da alcun Documento precedente; tutto al contrario di quella del Vescovo, che nulla ha esposto al Papa intorno il suo diritto, e il suo possesso che non sia con Documenti giustificato.

X. Che nè il Papa, nè esse hanno espresso di avere una giurisdizione attiva sul clero e sul popolo di Jovarra, ma solamente che questo clero, e questo popolo erano immediatamente soggetti alla Santa Sede; il che giustifica chiaramente che la giurisdizione attiva delle Religiose è un'usurpazione contro il loro titolo.

*Prove di diritto risultanti da questi fatti.*

Risulta da questi fatti, e da quanto si è stabilitò coi Documenti premessi:

I. Che questo Capitolo non decide nulla per l'esenzione, poichè non comparisce che lungo tempo

dopo, essendo l'affare ancora da trattarsi, e che questo Capitolo forma solamente parte dell'informazione.

II. Che questo Capitolo porta la sua confutazione con se; poichè si scorge dalle parole colle quali è concepito, che il Privilegio il quale vi è espresso, non è stato confermato, che in assenza del Vescovo; e ciò non sarebbe accaduto, se egli vi fosse stato presente per opporvisi.

III. Che trovasi ancora un' altra confutazione nelle parole di questo Capitolo, dicendovi il Papa espressamente, che questa confermazione lascia tutto in intero.

IV. Che questo Capitolo resta nel suo pieno vigore, quanto alla massima che vi si è stabilita, la quale è che nel rinnovare, o confermare un Privilegio, il Papa non dà alcun nuovo diritto.

V. Che dunque a torto si è reclamato al Tribunale, come se si tentasse di abolire il Diritto con grande scandalo degli Alemanni, ed altri Forastieri fra i quali è ricevuto; poichè si vede che il diritto che i Papi hanno qui voluto stabilire, sussiste in intero.

VI. Che quando fosse vero che si giudicarebbe contro questo Capitolo, non vi sarebbe motivo di reclamare per questo piuttosto che per cento altre Decretali che non si seguono; o perchè queste non convengono colle nostre costumanze, o perchè vi si è derogato con un nuovo Diritto. Nella sola Sessione XXIV. del Concilio di Trento Cap. I. II. III. IV. si è derogato a una infinità di Decretali che dichiaravano validi i matrimonii clandestini ec. Questo me-

medesimo Concilio ha ridotti quasi al nulla trenta Decretali sopra gl' Impedimenti, *Ex cognatione spirituali*, *ex publica bonestate*, *ex affinitate per fornicationem &c.* Tutti questi Decreti del Concilio sono ricevuti fra di noi, e nessuno reclama che siasi annullato il Diritto. Vi sono pure trenta Decretali *De rescriptis*, *de præbendis*, *de concessione præbendæ*, che contengono de' mandati, *ad vacatura*, *ad obtinendam præbendam &c.*, i quali sono aboliti da un miglior Diritto. Quand' anche però il Privilegio di Jovarra fosse canonizzato nel Diritto, il che non è; non vi sarebbe motivo da meravigliarsi che il Concilio di Vienna nella Clementina, *Attendentes*, e il Concilio di Trento sess. XXV. de Ref. cap. IX. vi avesse derogato.

VII. Sarebbe ben più da stupirsi che si osasse di preferire questo Capitolo a' Decreti di due Concilii Ecumenici, quello cioè di Vienna, e di Trento ricevuti per l' Editto di Blois.

*Sotto Innoc. III. nel 1209., e Onorio III. nel 1220.*

## Decimoquarto, e Decimoquinto Documento.

Questi due Documenti riguardano la benedizione dell' Abbadessa di Jovarra.

Il primo che è una lettera d' Innoc. III. al Vescovo di Meaux, stampata dal Baluzio Tom. II. lib. XI. Epist. LVI. p. 160. contiene questi fatti:

I. Che il Vescovo di Meaux al quale era stato di-

diretto il Breve, non era consecrato: il che si raccoglie pure dall' indirizzo: *Dilecto filio Meldensi Episcopo electo*. Era egli dunque soltanto eletto; e se fosse stato consecrato, il Papa l'avrebbe onorato del titolo di Fratello.

II. che l' Abbadessa di Jovarra non poteva essere stata benedetta, poichè il Vescovo di Meaux, che dovea fare quella funzione, non era consecrato.

III. Che il Papa gli ordina di benedire questa Abbadessa quindici giorni dopo la sua Consacrazione; e che in caso diverso ne ha dato l' incarico al Vescovo di Troies, uno dei Vescovi vicini.

Questa Lettera è dell' anno undecimo del Pontificato d' Innoc. III. che è l' an. 1209.: il che fa vedere che ancora a quel tempo il diritto di benedire l' Abbadessa era conservato al proprio Vescovo, il che importa la professione dell' obbedienza.

Ancora undici anni appresso, e nel quarto anno d' Onorio III. successore d' Innoc. III. che era l' anno 1220. di Nostro Signore, avendo questo Papa destinato un altro Vescovo per benedire l' Abbadessa, il Vescovo di Meaux ne fece lagnanza, come di essere stato spogliato ingiustamente del suo diritto; e ricevette dal Papa un atto di non-pregiudizio che si trova tutto intiero nel Registro di Meaux, da dove è stato tolto, e stampato dal Baluzio T. II. p. 293. Così il diritto del Vescovo, e il suo possesso era ancora intatto nel 1220.

Tutto ciò fa veder chiaramente che fu una manifesta usurpazione quella del Legato, che benedisse l' Abbadessa di Jovarra con pregiudizio del diritto

to del Vescovo, come si è osservato nel Documento X. Questo Legato che era favorevole all' Abbadessa, vide bene che se egli la lasciava benedire dal Vescovo di Meaux, la professione dell' obbedienza inseparabile da questa azione era un riconoscere la sommissione del Monastero; quindi per esentarnelo, e renderlo per quanto poteva soggetto immediatamente alla Santa Sede, tolse egli la benedizione al Vescovo, ancorchè, come al presente si vede, gli appartenesse legittimamente. Così le Religiose non si portano innanzi che per sorpresa, e per favore, contro la Regola, e il Diritto.

*Sentenza del Card. Romano*

DECIMOSESTO DOCUMENTO
DELL' AN. M.CC.XXV.

*Compositio facta inter Episcopum Meldensem & Ecclesiam Jotrensem.*

Romanus miseratione divina sancti Angeli Diaconus Cardinalis, Apostolicæ Sedis Legatus, omnibus ad quos præsens scriptum pervenerit, in Domino salutem & sinceræ dilectionis affectum. Noverit Universitas vestra, quod suborta inter venerabilem Patrem Petrum Episcopum Meldensem ex parte una, & dilectos in Christo Abbatissam, & conventum, clerum & populum Jotrensem ex altera, super subjectione ipsius Monasterii, & eorundem cleri & populi,

puli, materia quæstionis; idem Episcopus proposuit in jure libellum hujusmodi contra eos. Petit Meldensis Episcopus ab Abbatissa, & conventu Jotrensi, quod sibi obediat tanquam suo Episcopo in visitationibus faciendis, in corrigendis excessibus, in cognitionibus causarum tam civilium, quam spiritualium ac criminalium, quarum cognitio ad Episcopum Diœcesanum pertinet tanquam ad judicem ecclesiasticum, & in decisionibus eorumdem, & in aliis, quæ ad cognitionem & decisionem pertinent; videlicet in veniendo ad citationes, recipiendo dierum assignationes, & in aliis quæ ad cognitionem & decisionem pertinent, & in observatione mandatorum suorum & statutorum suorum legitimorum, & processionibus faciendis Episcopo Meldensi, quando post consecrationem suam primo accedit ad Ecclesiam earum, & in omnibus aliis ad jus Episcopale pertinentibus. Petit etiam quod Abbatissa in omnibus prædictis obedientiam ei promittat, his exceptis in quorum possessione est idem Episcopus, & (1) quorum possessio fuit ei adjudicata auctoritate Domini Papæ; videlicet in consecratione altarium, in dedicatione Ecclesiarum, velatione virginum, ordina-

(1) Si vedrà nelle osservazioni seguenti, che le Religiose restavano d'accordo che il Vescovo era in possesso di tutte le cose qui accennate, cioè della consecrazione degli Altari, della dedicazione delle Chiese, della ceremonia di velare le Vergini, del diritto di visita, e della penitenza pubblica; eccettuato quest'ultimo caso che poteva non esser accaduto.

natione clericorum, (1) exhibitione procurationum, & pœnitentiis pro majoribus criminibus injungendis; de quibus ad præsens non agit, quum sit in possessione eorundem. Petit etiam idem Episcopus, ut non impediant ipsum uti de cetero jurisdictione omnimoda, quam potest exercere in suis subditis Episcopus diœcesanus, in clero & populo Jotrensi. Petit a clero Jotrensi Episcopus Meldensis, quod sibi obediat tanquam suo Episcopo in visitationibus faciendis, in corrigendis excessibus, in cognitionibus causarum tam civilium, quam spiritualium ac criminalium, quarum cognitio ad Episcopum diœcesanum tamquam ad judicem Ecclesiasticum pertinet, & in decisionibus earumdem, & in his quæ ad cognitionem & decisionem pertinent; videlicet in veniendo ad citationes, recipiendo dierum assignationes, & in aliis quæ ad cognitionem & decisionem pertinent, & ad executionem eorum faciendam, & in observatione mandatorum & statutorum suorum legitimorum, & in omnibus aliis ad jus Episcopale pertinentibus, hoc excepto in cujus possessione est idem Episcopus, videlicet in ordinatione eorum. Petit Episcopus Meldensis a populo Jotrensi, quod sibi obediant tamquam suo Episcopo in corrigendis excessibus omnibus quorum correctio ad Episcopum diœcesanum tamquam ad judicem Ecclesiasticum pertinet, in cognitionibus causarum tam civilium quam spiritualium ac criminalium, quarum cognitio ad Episco-

(1) Notate il diritto di visita fra le cose, delle quali il possesso era attribuito al Vescovo.

scopum diœcesanum tamquam ad judicem Ecclesiasticum pertinet, & in decisionibus earumdem, & in his quæ ad cognitionem & decisionem pertinent earumdem; videlicet in veniendo ad citationes, recipiendo dierum assignationes, & in aliis quæ ad cognitionem & decisionem pertinent, & ut sententias excommunicationis & interdicti ab ipso latas in ipsos observent, & ut obediant ei in omnibus aliis ad jus Episcopale pertinentibus. Quidquid autem idem Episcopus ab Abbatissa & conventu, & clero & populo Jotrensi petit, petit salvo jure addendi, minuendi, mutandi. Istis autem petitionibus Procurator Abbatissæ & conventus, cleri & populi Jotrensis in hunc modum respondit. Dicunt Abbatissa & Conventus Monasterium Jotrense exemptum esse, & subesse immediate Domino Papæ in omnibus, & proprietatem totius jurisdictionis ecclesiasticæ in Monasterio Jotrensi nullo mediante ad Dominum Papam pertinere, & usum esse Monasterium longissimo tempore hac libertate, sicut probabimus, si necesse fuerit (1) per privilegia & testes, & instrumenta. Et ideo dicunt Abbatissa & Conventus, quod non tenentur obedire Episcopo Meldensi (2) in visitationibus faciendis nec in alia re pro visitatione facienda, in excessibus corrigendis, in cau-

(1) Osservate che le Religiose nel nominare i loro titoli, non dicono di avere delle Lettere Patenti.

(2) Elleno negano che il Vescovo abbia diritto di visita; ma senza disputargliene il possesso, come si vedrà.

causarum civilium vel spiritualium vel criminalium cognitionibus, nec in decisionibus earumdem; nec tenentur venire ad citationes ipsius, nec recipere dierum assignationes, nec mandata vel statuta observare, nec ei processionem facere, quando primo accedit post consecrationem suam ad Ecclesiam Jotrensem, nec alias ei in aliquibus ad Episcopale jus pertinentibus obedire. Item non tenetur ei Abbatissa super præmissis, vel aliquo præmissorum, vel aliqua re in mundo obedientiam repromittere. Quod autem dicit Episcopus se ipsum esse in possessione quantum (1) ad pœnitentias pro majoribus criminibus imponendas, negant Abbatissa & conventus ipsum esse in possessionem. Aliorum vero articulorum in quorum possessione dicit se esse idem Episcopus, dicunt ipsum nullum jus habere in proprietate. (2) Dicunt etiam Abbatissa & conventus omnimodam justitiam ecclesiasticam & forensem in clero & populo Jotrensi pertinere ad Abbatissam. Dicit clerus Jotrensis quod non tenetur obedire Episcopo Meldensi in visitationibus faciendis, & in corrigendis excessibus, & cognitionibus causarum tam

(1) Osservate che le Religiose non disputano al Vescovo il possesso di ciò che riguardava la penitenza pubblica: tutto il restante di cui si è parlato di sopra non è disputato; e per conseguenza è chiaro che il Vescovo era rimasto in possesso della visita; il che si vedrà ancor meglio in seguito.

(2) Le Religiose asseriscono che tutta la giurisdizione temporale, e spirituale appartiene all'Abbadessa: ma la falsità di questa proposizione è manifesta da ciò che siegue.

tam civilium quam spiritualium ac criminalium, quarum cognitio ad Episcopum Diœcesanum tanquam ad judicem Ecclesiasticum dicitur pertinere, nec in decisionibus earumdem, nec venire ad citationes ipsius; nec assignationes dierum accipere, nec mandata ejus observare, nec ei in aliquo obedire. Dicit populus Jotrensis, omnimodam justitiam ecclesiasticam & forensem in populo Jotrensi pertinere ad Abbatissam Jotrensem. Et ideo respondet per se idem quod clerus respondet per se, & quod in nullo tenetur obedire Meldensi Episcopo. Hæc omnia respondent Abbatissa & conventus, clerus & populus Jotrensis; salvis privilegiis Domini Papæ, & salvo jure Ecclesiæ Romanæ, & salvo jure addendi, minuendi, corrigendi, & mutandi. Quumque super iis fuisset coram judicibus a Sede Apostolica delegatis diutius litigatum, tandem utraque Pars tam super iis de quibus actum extiterat, quam etiam super omnibus aliis quæ quoquo modo poterant ratione proprietatis vel possessionis ad jus episcopale lege diœcesana vel jure communi, seu alio quocumque jure spectare (1), commiserunt se judicio, definitioni seu ordinationi nostris sub iis formis. Omnibus præsentes litteras inspecturis (2) Petrus Dei gratia Meldensis Episcopus salutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod quum inter nos ex una parte, & Abbatissam & conventum, clerum & populum Jotrensem ex altera,

su-

(1) Si vede qui, e in seguito ch'egli non giudicava che per compromesso.

(2) Era questi Pietro di Cuissi.

super subjectione ipsius Monasterii, & eorumdem cleri & populi, tam ex petitorio judicio quam possessorio quæstio verteretur, quod Monasterium cum eisdem clero & populo nobis dicebamus pleno jure subjectum, necnon & omni jure subjectionis ad nos, & successores nostros tamquam loci diœcesanos lege diœcesana spectare, & posse in ipso Monasterio, clero & populo Jotrensi libere procurationem recipere, visitationem, correctionem, & omnia jura Episopalia exercere; quod eadem Abbatissa & conventus negantes, ipsum Monasterium, clerum & populum Jotrensem asserebant ad jus & proprietatem Ecclesiæ Romanæ nullo medio pertinere: super præmissis & omnibus aliis quæ possint ad jus Episcopale spectare de consensu Decani & Archidiaconorum & Capituli nostri (1) commisimus nos judicio, definitioni, seu ordinationi venerabilis (patris) Romani sancti Angeli Diaconi Cardinalis, Apostolicæ Sedis Legati, in ipsum tamquam in Legatum, & Judicem consentiendo, promittentes nos judicium, definitionem, seu ordinationem ipsius in perpetuum servare, & nullo tempore contravenire: renuntiando omnibus judicibus, commissionibus, processibus, & actis quæ nobis competebant vel competere possent

(1) Il Vescovo si sottomette volontariamente al giudizio del Legato. Le Religiose parlano nella stessa maniera; dal che viene che il Cardinal non tratta già come Legato in virtù della delegazione del Papa, ma per compromesso, e per consenso volontario delle Parti; il che è decisivo in una causa, nella quale si tratta d'un diritto pubblico.

sent in causa ista. In cujus rei testimonium ad majorem præmissorum omnium firmitatem, præsentes litteras exinde confectas sigillo nostro duximus roborandas. Actum Meldis Anno Domini M. CC. vicesimo quinto, Mense Octobri. Omnibus præsentes litteras inspecturis Decanus Briensis, & Meldensis Archidiaconi, totumque Meldensis Ecclesiæ (Capitulum) salutem in Domino. Noverit universitas vestra nos litteras venerabilis patris Petri Episcopi nostri sigillo sigillatas inspexisse, formam hujusmodi continentes: Petrus Dei gratia Meldensis Episcopus &c. *ut superius continentur*. Nos igitur præscriptarum litterarum tenore diligenter inspecto, factum dicti Episcopi nostri in hac parte approbavimus, & ratum habuimus nostrum super præmissis omnibus impartientes assensum. In hujus itaque rei evidentiam sigilla nostra præsentibus duximus litteris appendenda. Actum Meldis Anno Domini M.CC. vicesimo quinto, Mense Octobri. Omnibus præsentes litteras inspecturis Abbatissa & conventus, clerus, & populus Jotrensis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod quum inter nos ex una parte, & venerabilem Patrem Petrum Episcopum Meldensem ex altera, super subjectione nostra tam petitorio judicio quam possessorio quæstio verteretur, quum idem Episcopus assereret Jotrense Monasterium & nos pleno jure sibi subesse, nec non & omni jure successionis ad ipsum & successores ipsius tamquam loci diœcesanos lege diœcesana spectare, & posse in ipso Monasterio & nobis libere procurationem recipere, visitationem, correctionem, & omnia

jura

jura Episcopalia exercere; quod nos negantes, dictum Monasterium Jotrensem asserebamus ad jus & proprietatem Ecclesiæ Romanæ nullo medio pertinere: super præmissis, & omnibus aliis, quæ possent ad jus Episcopale spectare, commissimus nos judicio, definitioni, seu ordinationi venerabilis patris Romani sancti Angeli Diaconi Cardinalis, Apostolicæ Sedis Legati, in ipsum tamquam in Legatum & Judicem consentiendo, promittentes nos judicium, definitionem, seu ordinationem ipsius in perpetuum servare, & nullo tempore contravenire; renunciando omnibus judicibus, commissionibus, processibus, & actis quæ nobis competebant, vel competere possent in causa ista. In cujus rei testimonium, ad majorem præmissorum omnium firmitatem, præsentes litteras exinde confectas nos Abbatissa & conventus sigillis nostris duximus roborandas. Nos vero Clerus, & Populus, quia sigillum proprium non habemus, eisdem sigillis Abbatissæ, & conventus fidem volumus omnimodam adhiberi. Actum Meldis Anno Domini M. CC. XXV Mense Octobri. Nos autem rationibus utriusque Partis diligenter auditis, inspectis Jotrensis Monasterii (1) privilegiis, habito etiam super hoc cum viris prudentibus diligenti tractatu, pronunciamus, definimus, & ordinamus, quod Abbatissa & conventus Monaste-

(1) Il Cardinale, egualmente che le Religiose, non propone nell' esposto dei Documenti che i Privilegj: novella prova che non sono state prodotte delle Lettere Patenti.

sterii Jotrensis (1) Chrisma, Oleum Sanctum (2), Consecrationes Altarium seu Basilicarum, (3) benedictiones Monialium, & (4) ordinationes Clericorum qui ad Ordines fuerint promovendi, a dicto Meldensi Episcopo, & successoribus suis suscipiant, & non ab aliis, siquidem Catholicus fuerit, & gratiam atque communionem Apostolicæ Sedis habuerit, & ea gratis, & sine difficultate voluerit exhibere. Alioquin, liceat eis quemcumque voluerint Catholicum adire Antistitem, qui eis licenter exhibeat postulata. Quando vero Episcopum Meldensem ab eisdem Abbatissa, & conventu propter hæc exequenda contigerit evocari, dictus Episcopus exhibeatur honeste, quum nullus teneatur secundum Apostolum suis stipendiis militare. Ceterum Abbatissa a quocumque maluerit Episcopo, absque professione, & promissio-

(1) Col nome di Crisma, la Confermazione, che appartiene al Carattere Pontificale, è riservata al Vescovo, come pure lo è l'Ordinazione nel seguito; ma le Religiose non hanno mai chiamato il Vescovo per dare questo Sacramento, e hanno tentato di farlo amministrare da altri.

(2) Le Religiose hanno da se stesse prodotti degli Atti, dove apparisce che lungi di chiamare il Vescovo, hanno esse fatte fare delle benedizioni, e delle consecrazioni della loro Chiesa da altri Vescovi.

(3) E' cosa inaudita che si abbia parlato al Vescovo dell'accettazione delle figlie senza invitarlo a benedirle.

(4) Quando i Vescovi di Meaux hanno tenute le Ordinazioni a Jovarra, n'è stato tolto un Atto di non-pregiudizio con disprezzo dell'Ordine Episcopale; e il Documento è stato letto al Tribunale.

sione cujuslibet obedientiæ libere consecretur. In omnibus autem aliis dictum Monasterium Jotrense cum universo clero, & populo villæ, & parochiæ Jotrensis sibi subjectis pronunciamus, definimus, & ordinamus ab omni jure & jurisdictione Episcopali, & omnimoda subjectione Meldensis Ecclesiæ omnino (1) liberum & exemptum; ita quod in eisdem Monasterio, clero & populo prædictis, seu personis aliquibus Monasterii, villæ, & parochiæ Jotrensis dictus Episcopus, Ecclesia Meldensis, seu quæcumque alia Meldensis Ecclesiæ persona nec procurationem eidem Episcopo aliquando a Sede Apostolica (2) adjudicatam, nec aliud quodcumque præter præmissa sibi valeat aliquatenus vendicare; salvis duobus modiis quos habet Episcopus in granchia (3) de Troci, quæ est Ecclesiæ Jotrensis, & cera Thesaurarii Meldensis. Sane ordinamus, quod dicti Abbatissa & con-

(1) Il Cardinale non accorda al clero, e al popolo che la libertà e l'esenzione; il che è ben lontano dalla giurisdizione attiva spirituale che pretendevano le Religiose. Il preteso Privilegio presentato a Innocenzo III. non conteneva nulla di più: ma l'Abbadessa, e le Religiose hanno usurpata la giurisdizione attiva, che loro non è mai stata accordata.

(2) E' chiaro da queste parole, che il diritto di procura e di visita, che comprende ogni giurisdizione, era stato accordato al Vescovo dal Papa, e che ne era in possesso al tempo di questa Sentenza.

(3) Non si farà qui alcuna osservazione sopra i diritti temporali, che sono conservati al Vescovo, poichè questo è un affare a parte.

D 2

conventus decem & octo modios bladi decimalis ad mensuram Meldensem, duas partes hibernagii, & tertiam partem avenæ, annuatim Episcopo memorato suisque successoribus in perpetuum persolvent apud (1) Malleum infra Purificationem Beatæ Mariæ. Et si decima ejusdem villæ ad dicti bladi persolutionem non sufficeret, residuum infra dictum terminum apud Troci solvetur in decima quam ibi habet Ecclesia Jotrensis; ita quod si bladum hujusmodi aliquibus decimis Meldensis Diœcesis Abbatissa & conventus Jotrensis justo modo poterint adipisci, Episcopus contractui suum impertiri teneatur assensum; & ipsum bladum taliter acquisitum accipiens, illo solo debeat esse contentus, ita quod tantundem sibi valeat quantum valebit in locis superius annotatis. In decimis sane quæ sunt de feudo Episcopali non tenebitur suum præstare consensum, si ipse vellet eas redimere. In his enim ipse Episcopus præferetur. Hanc autem ordinationem (2) Partes ratam habuerunt, & expresse consenserunt in ipsam. Nos vero volentes ipsius ordinationis notitiam ad posteros pervenire, ut futuris temporibus inviolabiliter observetur, præsentem paginam exinde confectam sigillo nostro duximus roborandam. Actum Meldis Anno Domini M.CC.XXV. Mense Novembri, Pontificatus Domini Honorii Papæ III. Anno decimo,

Ro-

(1) May, Villaggio della Diocesi di Meaux.

(2) Il Cardinale dichiara, ch' egli ha pronunciata Sentenza di conseuso delle Parti.

ROMANUS, Miseratione Divina, Sancti Angeli Diaconus Cardinalis, Apostolicæ Sedis Legatus, omnibus præsentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod nos inter venerabilem Patrem Episcopum Meldensem, & Abbatissam, & conventum, clerum, & populum Jotrensem, ordinationem quamdam deliberatione provida fecimus, eamque in scriptis redactam, & a Partibus (1) approbatam nostri (2) sigilli duximus munimine roborandam. Verum antequam protulissemus eamdem, retinuimus nobis expresse de auctoritate nostra, & communi Partium assensu liberam potestatem declarandi & interpretandi, si quid in eadem ordinatione repertum fuerit dubium, vel obscurum. Actum Parisiis Anno Domini M. CC. vicesimo quinto II. Nonas Novembris.

Fat-

(1) Nuova dichiarazione ch'egli pronuncia di consenso delle Parti.

(2) La Sentenza si vede con molta diligenza compilata, sigillata, e riportata per intiero: nulla vi manca: sarebbe stata riportata istessamente l'omologazione se vi si trovasse.

*Fatti che risultano da questo Documento.*

I. Che il Cardinale autorizzò un Privilegio non confermato dal Re, e senza le Lettere Patenti.

II. Che quantunque Legato, egli opera senza potere avuto dal Papa, e che non ha autorità che per consenso delle Parti in un affare di diritto pubblico.

III. Che la Sentenza non è autorizzata dalla Potestà pubblica, e non obbliga che quelli i quali hanno consentito, senza che l'obbligazione passi ai successori.

IV. Che le Religiose coll'esigere da un Vescovo delle dure condizioni, non hanno eseguito quel poco ch'esse aveangli promesso.

V. Che contro il loro proprio titolo, sia che si prenda in questa Sentenza, sia che si prenda nell'enunciato del Capitolo *Ex parte*, elleno hanno usurpata la giurisdizione attiva riservata alla sua Sede, e che nessuno avea loro accordata.

VI. Che si priva il Vescovo del possesso della visita che il Papa gli aveva aggiudicato, quantunque le Religiose non fossero giammai state, nè avessero potuto essere in possesso del loro preteso Privilegio, che supponendolo vero, non poteva avere tutto al più che venti o venticinque anni, come risulta dal Documento VII.

VII. Che viene spogliato istessamente del diritto di benedire l'Abbadessa, nel quale i Papi Innoc. III e Onorio III l'avevano mantenuto. Documento XIII e XIV.

Pro-

### *Prove d' abuso e di diritto risultanti da questi fatti.*

Da questi fatti risultano sei Prove d' abuso, e di diritto indubitabili.

I. Che il Cardinale ha giudicato senza che tutte le Parti fossero chiamate, poichè non comparisce qui che il Vescovo e il Capitolo, in vece che dovea chiamarsi ancora il Metropolitano, e il Primate, che aveano un interesse alla giurisdizione eguale a quello del Vescovo. In fatti si vede dal Capitolo, *Quum a nobis: de arbitris*, che è di Gregorio IX. e molto dopo questa Sentenza, che il Metropolitano pretendeva ancora i suoi diritti, e che la difficoltà fu terminata con una Sentenza d'arbitri, il di cui contenuto non si trova in questo Capitolo, che le Religiose non riportano, e di cui non si sa nulla. Quanto al Primato non n'è mai stato parlato.

II Che il Privilegio di Jovarra è privo di Lettere Patenti; il che è essenziale per l'articolo LXXI delle nostre Libertà, che *nessun Monastero, Chiesa, Collegio, o altro Corpo Ecclesiastico non può esser esente dal suo Ordinario, per chiamarsi dipendente immediatamente dalla Santa Sede, senza licenza e permissione del Re*. La massima è inconcussa fin dal principio della Monarchia, come appare dalla prima, e seconda formula di Marculfo, Lib. I dove la prima è il Formulare del Privilegio del Vescovo, e la seconda è il Formulare del consenso del Re.

Non giova il dire, doversi presumere, che vi siano state delle Lettere Patenti per la regola *In antiquis*, ec. poichè 1. non è da presumersi che ve ne siano state, poichè si vede che non ve ne sono. 2. Se si dicesse che ve ne fossero, si presumerebbe tutto al più per questa Regola, che sarebbero in buona forma: ma converrebbe dunque che se ne parlasse, altrimenti non v'è nulla da presumere sopra ciò che non esiste. 3. Questa massima non ha luogo che nelle cose favorevoli, nelle quali si può ricorrere alle presunzioni, ma non già nelle esenzioni che sono di diritto stretto, e odioso.

III. Che una Sentenza d'arbitri di questa natura era soggetta alla omologazione, o ratifica del Superiore; altrimenti non è che un atto particolare privo di ogni autorità pubblica; per conseguenza nullo riguardo ai successori in una materia in cui si tratta di un diritto pubblico, come quello dell'Episcopato.

IV. Che l'Abbadia di Jovarra non può appoggiarsi al suo possesso per sostenere la sua giurisdizione attiva, poichè è un possesso di mala fede contro il suo proprio titolo, cioè contro il preteso Privilegio esposto nel Capitolo: *Ex parte*, e contro la Sentenza d'arbitri, dove non si fa alcuna menzione di giurisdizione attiva, di maniera che è indubitabile, che le Abbadesse di Jovarra hanno usurpato questo diritto riguardo al Papa medesimo che l'avea a se riservato.

V. Sentenza non eseguita dalle Religiose medesime, che non hanno giammai chiamato il Vesco-

vo

vo per cresimare, per benedire e consecrare le Chiese, nè per benedire le Religiose; e al contrario si sono determinate di far eseguire tutte queste funzioni da altri Vescovi: il che mostra ancora, che il loro possesso è un attentato contro il loro titolo.

VI. Le Religiose non hanno mai eseguita la Sentenza in riguardo della loro esenzione, e dipendenza immediata. La dipendenza immediata non vuol dire soltanto di non riconoscere il Vescovo, ma inoltre di riconoscere il Papa, e di esser governate dalla sua autorità. Ora non si mostra in tutto questo Processo alcun atto di giurisdizione esercitato dal Papa, nè per se stesso nè per mezzo de' suoi Delegati; di maniera che le Religiose non hanno altro possesso fuorchè quello di non aver avuto alcun Superiore, che è un possesso vizioso, e riprovato dai Capitoli, *Quum non liceat*, & *Quum ex officio: de Præscript.*

Risulta da tutto ciò, che il Monastero di Jovarra non ha in sostanza alcun Privilegio, nè esenzione.

Il Privilegio deve esser rappresentato dal Capitolo, *Repetimus*, & *Porro: de Privilegiis.*

Quando un Privilegio per qualche accidente si perde, il Diritto ha provveduto il mezzo di ristabilirlo, producendo dei testimonii, che assicurano di averlo veduto del tale e tale tenore: *Talem dicti Privilegii fuisse tenorem*, *Ext. Quum olim: de Privilegiis.* Non v'è nulla di tutto ciò in questo Processo: nessuna lagnanza di Privilegio perduto; nessuna prova di ciò che conteneva: l'espressione

d'In-

d'Innocenzo III. è di nessun effetto, come si è veduto; quella del Cardinal Romano non è migliore, nè di maggior peso. E' incontrastabile che il Vescovo era sempre rimasto in possesso del diritto di visita che importa l'intiera giurisdizione, e che vi era ancora allorchè fu pronunziata la Sentenza. Non è pure men certo che il diritto di benedire l'Abbadessa, di cui la Sentenza lo spoglia, non avea ricevuto alcun pregiudizio sino all'anno 1209. e 1220., come appare dal Papa Innocenzo III. e Onorio III.

In tal modo due cose erano incontrastabili; l'una, che il Privilegio era tutto nuovo e non poteva avere più di venticinque anni; l'altra, che le Religiose non ne aveano goduto mai, e che il Vescovo era rimasto in pieno possesso. Per conseguenza non vi era in sostanza nulla di più caduco di questo Privilegio. La Sentenza del Legato era sì debole, che il Cardinale fu costretto di farne consister la forza nel consenso delle Parti, e che non si avesse nemmeno l'ardire di dimandarne la ratifica al Papa, nè ad alcuna pubblica Potestà. Si vede da tutti i Documenti, che le Religiose non si sostenevano se non col favore dei Legati. Primieramente per quello del Card. Ostia che procurò di spogliare i Vescovi del diritto di benedir l'Abbadessa con un attentato contrario ai Decreti d'Innocenzo III. e di Onorio III. e secondariamente del Cardinal Romano che tutto poteva in Francia, e che faceva suo proprio affare quello delle esenzioni in generale, e delle Religiose di Jovarra in particolare, come sarebbe facile di mostrare. Il Vescovo fu obbligato di cedere a una

sì

sì grande autorità, e alla politica che regnava allora, e che tendeva a estendere le esenzioni. In tal maniera il più nuovo, il meno stabile, e il più debole di tutti i Privilegj è divenuto il più esteso che giammai si vedesse: ma venne ancora distrutto pel suo proprio eccesso.

Ecco i mezzi di diritto che risultano dai fatti indubitabili in questo Processo contro il Privilegio di Jovarra. Quantunque sieno certi nelle Regole principali, non è questo il punto principale della causa di M. Vescovo di Meaux; e vi sono in suo favore i Concilii Ecumenici di Vienna, e di Trento; quest' ultimo è espressamente ricevuto in questa parte per l' Editto di Blois; e l' uno e l' altro derogano in termini formali a tutto ciò che ha preceduto contro il diritto del Vescovo.

### *Del Registro di Meaux.*

E' questo un Libro indubitatamente di circa quattrocento anni, che è stato originariamente negli Archivii del Capitolo di Meaux, che si è smarrito in un Processo, e che dopo esser passato per le più curiose Biblioteche, è stato collocato dalle mani fedeli di M. d' Herouval e di M. Joly Cantore della B. Vergine di Parigi nella Biblioteca di questa Chiesa Metropolitana di Meaux. E' stato maneggiato da tutti i Letterati senza aver ricevuto alcun pregiudizio: tutti hanno tolto da quello, e l' Avvocato medesimo di Madama di Jovarra ha lodati i Documenti stampati dal Baluzio, che questo dotto Au-

Autore non ha tolti che da quello. Non deve egli esser sospetto a nessuno; poichè contiene egualmente ciò che è in favore, e ciò che è contro il Vescovo di Meaux, come la Sentenza d'Arbitri; e finalmente è consacrato dalla fede pubblica.

## CANGIAMENTO DI DISCIPLINA,

### E MODERAZIONE DELLE ESENZIONI

Fatta dal Concilio di Vienna e di Trento.

## D E C R E T O

Del Concilio Ecumenico di Vienna
nella Clementina,

*Attendentes: De Statu Monachorum.*

Sacro approbante Concilio duximus statuendum: ut singula Monialium Monasteria per Ordinarios, exemtas videlicet, quæ ita Sedi Apostolicæ quod nulli alii subjecta noscuntur, Apostolica; non exempta vero, ordinaria auctoritate; exempta alia per alios quibus subsunt, annis singulis debeant visitari ... privilegiis, statutis, & consuetudinibus quibuslibet in contrarium minime valituris.

De-

*Decreto del Concilio di Trento, Sessione XXV.*
De Reformatione *Cap. IX.*

Monasteria Sanctimonialium, Sanctæ Sedi Apostolicæ subjecta, etiam sub nomine Capitulorum sancti Petri, vel sancti Joannis, vel alias quomodocumque nuncupentur, ab Episcopis tamquam dictæ Sedis delegatis gubernentur, non obstantibus quibuscumque. Quæ vero a Deputatis in Capitulis generalibus, vel ab aliis Regularibus reguntur, sub eorum cura & custodia relinquantur.

## OSSERVAZIONI.

### §. I.

Si vedono qui tre sorta di Monasteri: gli uni esenti, che sono sottomessi a de' Superiori, e a un governo regolato, come quelli che dipendono dai Corpi delle Città, o da qualche altra Congregazione: gli altri esenti, che non hanno simili governi e non sono in Congregazione, come il Monastero di Jovarra pretendeva di essere: e finalmente gli altri non esenti. I primi, che sono in Congregazione e sottomessi a un governo regolato, sono lasciati nel loro stato: gli altri esenti, o non esenti, sono sottoposti all'Ordinario, nel quale è trasmessa l'autorità del Papa per governar quelli che sono supposti esenti, come appare dalle espressioni di questo Concilio.

Si

Si vede ancora dai Decreti degli stessi Concilii, che non esiggono dai Vescovi alcuna intimazione, nè formalità precedente per rientrare nel diritto di visitare, e govérnare questi Monasteri; ma che essi vi rientrano a dirittura, dacchè trovano questi Monasteri senza verun Superiore stabile: *Per ordinarios... debeant visitari*, dice il Concilio di Vienna: *ab Episcopis....... gubernentur*, dice quello di Trento.

Da ciò è evidente ancora, che lo spirito di questi Concilii è, che questi Monasteri siano sottomessi a un governo e a' Superiori stabili; quali sono o i Vescovi, o i Superiori di una Congregazione canonicamente stabilita; tutto il restante è contrario allo spirito di questi Concilii, e della Chiesa. Vedesi ancora da tutto ciò, che la Disciplina stabilita dal Concilio di Trento non era nuova, poichè non fa che riassumere, ed eseguire ciò che era stato regolato nel Concilio di Vienna.

Si vede in fine, che non si può più allegare nè Privilegio, nè possesso, nè accordo, o transazione, nè sentenza per sostenere questi Privilegii; poichè due Concilii Ecumenici hanno pronunciato, che non vi si avrebbe alcun riguardo: *Privilegiis, statutis, & consuetudinibus quibuslibet in contrarium minime valituris*, come dice il Concilio di Vienna; o come dice quello di Trento: *Non obstantibus quibuscumque*.

Le ragioni di questi Decreti di Vienna, e di Trento sono state:

I. I disordini dei Monasteri, a' quali le loro pre-

tese

tese esenzioni non serviva che a renderli indipendenti da ogni potestà Ecclesiastica, e a stabilirvi l'impunità.

II. I ricorsi di tutta la Cristianità contro questo rilassamento.

III. Lo sgravio della coscienza del Papa, che non poteva da luogo sì lontano, e in mezzo a tanti affari, nè attendere al governo di questi Monasteri, nè appoggiarsi meglio che sui Vescovi, i quali ne erano naturalmente incaricati.

IV. Per evitare le liti sulle pretese esenzioni, i Concilii, e i Papi non avendovi potuto ritrovare rimedio migliore che quello di trasmettere ai Vescovi, in quanto ne fosse d'uopo, l'autorità Apostolica, per unirla a quella, che ad essi apparteneva per il loro carattere.

## §. II.

Non si può dubitare che questi Decreti dei Concilii di Vienna e di Trento non siano approvati, e confermati dai Papi.

Clemente V. ha pronunciato egli stesso nel Concilio di Vienna, dove si trovava in persona, la Clementina, *Attendentes*.

Pio IV. ha espressamente confermato il Concilio di Trento colla sua Bolla, *Benedictus Deus*. Il medesimo Papa ha pure nominatamente rivocati tutti i Privilegj emanati dalla Santa Sede in tutto ciò che sarebbero contrarj ai Decreti del medesimo Concilio, colla sua Bolla, *In Principis Apostolorum*

*rum Sede*. Gli altri Papi hanno fatto molti somiglianti Decreti.

## §. III.

In tal modo non si può opporre, che questi Decreti del Concilio non sono ricevuti nel Regno.

I. Perchè non vi è bisogno di accettazione particolare delle cose, nelle quali non si fa, che rientrare nel diritto comune.

II. Bastarebbe per far annullare i Privilegj in ciò che sono contrarj al Concilio di Trento, che il Papa avesse approvato questo Concilio nel quale sono essi stati rivocati, come si è veduto, *Non obstantibus quibuscumque*.

III. I Papi hanno fatto di più, poichè eglino stessi li hanno rivocati, come si è detto.

IV. Le cose di pura grazia e che derogano al diritto comune, non hanno bisogno per esser annullate che della sottrazione della Potestà che le accorda: in tal modo la rivocazione ha il suo effetto, dacchè ella è fatta senza che vi sia bisogno del consenso, nè dell' accettazione di alcuno.

V. Questa rivocazione è una specie di abdicazione per parte del Papa di tutti i diritti, che questi Privilegj potevano avergli procacciati sopra questi Monasteri: e in fatti, realmente egli non vi fa nulla, e non ne prende alcuna cura, poichè egli se n'è sgravato sulla coscienza de' Vescovi, che da quel momento restano incaricati.

VI. E nullameno è certo per soprappiù di diritto, che

che questo Decreto del Concilio è espressamente accettato dall'Editto di Blois, come ora si vedrà.

Articolo XXVII. dell'Editto di Blois.

Tutti i Monasteri che non sono sotto Capitoli generali, e che si pretendono soggetti immediatamente alla Santa Sede Apostolica saranno tenuti nello spazio di un anno di sottomettersi a qualche Congregazione del loro Ordine in questo Regno, nella quale saranno estesi de' Statuti, e stabiliti de' Visitatori per far eseguire, custodire, e osservare ciò che sarà stato decretato per la Disciplina regolare; e in caso di rifiuto, o dilazione, vi sarà provveduto dal Vescovo.

OSSERVAZIONI.

Le Parti hanno preteso che questo Editto non era che comminatorio, e che prima di sottomettere alla loro obbedienza i Monasteri che si pretende esenti, i Vescovi erano tenuti a usare delle diligenze per obbligarli a mettersi in Congregazione. Si troverà in seguito una Memoria espressamente diretta a distruggere questa pretesa; e in questo luogo si dirà solamente:

I. Che il fine dell'Editto è di entrare nello spirito del Concilio, il quale, come si è veduto, non ha richiesta dai Vescovi veruna diligenza: ma ordina loro di governare i Monasteri, e quelli ancora che

sono esenti, quando li trovino sottomessi a un governo regolato.

II. Le espressioni dell' Editto, *vi sarà provveduto dal Vescovo*, sono relative a ciò che era stato detto prima, *che sarebbero estesi degli Statuti e destinati de' Visitatori* dalle Congregazioni, alle quali i Monasteri si sarebbero sottoposti; che è quanto dire, che di pieno diritto il Vescovo farebbe tali cose: il che è lo stesso di ciò che dice il Concilio, che questi Monasteri saranno governati dai Vescovi.

III. L' intenzione del Concilio e dell' Editto era di accostarsi più da vicino, che fosse possibile, al diritto comune, il di cui cangiamento era stato la causa di tutti gl' inconvenienti che si erano veduti a succedere.

IV. L' obbligare i Vescovi a usare delle diligenze per ridurre i Monasteri in Congregazioni indipendenti, in luogo di stabilire la loro autorità, come se ne aveva il pensiero, sarebbe stato un far loro degli atti, e usar di maneggi contro loro stessi.

V. Sarebbe stato un far riguardare come un castigo il ritorno alla giurisdizione ordinaria, che al contrario era il bene, che loro si voleva procurare.

VI. Perciò è detto nell' Editto, che i Monasteri *saranno obbligati* di mettersi in Congregazione, e non che i Vescovi a ciò li costringeranno.

VII. Le espressioni dell' Editto, *in caso di rifiuto, o dilazione*, fanno vedere che l' intenzione è di rimettere i Monasteri sotto i Vescovi, purchè

non

non si mettano in Congregazione; non solamente se lo ricusano essendone richiesti, ma ancora se differiscono a farlo in qualunque siasi maniera.

VIII. L'intenzione dell'Editto, come quella del Concilio, non era di obbligare a delle procedure che traggono in lungo gli affari, ma di recare un pronto rimedio a un male urgente.

# BREVI APOSTOLICI,

Coi quali i Signori Boust, e Vinot, e in seguito M. Arcivescovo di Parigi sono deputati Visitatori del Monastero di Jovarra

*Breve diretto a' Signori Boust, e Vinot Dottori della Sorbona.*

Innocentius PP. XI. ad futuram rei memoriam. Prospero, felicique Monasterii Monialium de Jouarre, (1) Sedi Apostolicae, ut asseritur, immediate subjecti, Ordinis sancti Benedicti, Meldensis Dioecesis, regimini & gubernio, quantum nobis ex alto conceditur, providere, & regularem disciplinam ubi benedicente Domino viget, firmius constabiliri, sicubi vero exciderit opportunis rationibus restitui (2), piisque carissimi in Christo filii nostri Ludovici

(1) Non si asserisce assolutamente, che il Monastero sia privilegiato, ma cho si dice, che lo è, *ut asseritur*.

(2) Non è il Papa che provede per Officio alla vi-

ci Francorum Regis Christianissimi votis in idipsum laudabiliter tendentibus favorabiliter annuere cupientes; ac de dilectorum filiorum Guidonis Bousc Professoris in Collegio Sorbonæ, & Francisci Vinot ex Collegio Navarræ, Doctorum Facultatis Theologiæ Parisiensis, probitate, integritate, prudentia, doctrina, caritate, & religionis zelo plurimum confisi, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, supplicationibus memorati Ludovici Regis nomine nobis super hoc humiliter porrectis paterna benignitate inclinati; eosdem Guidonem, & Franciscum in Visitatores Apostolicos supradicti Monasterii Monialium de *Jouarre*, cum facultatibus necessariis & opportunis, ut Monasterium ipsum (1) tam in capite quam in membris ad præscriptum sacrorum Canonum, & (2) Concilii Tridentini, ac Apostolicarum & Ordinis prædicti Constitutionum, auctoritate nostra Apostolica visitent, corrigant, atque reforment, eadem auctoritate tenore præsentium consti-

visita di questo Monastero: è il Re, e non le Religiose, che dimanda de' Visitatori.

(1) Il Monastero dovea esser riformato nel capo, e nelle membra.

(2) Il Papa, lungi dal derogare al Concilio di Trento, ne ordina l'esecuzione.

stituimus & deputamus. Decernentes easdem præsentes litteras firmas, validas, & efficaces existere & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos & quas spectat, & spectabit in futurum plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in præmissis per quoscumque Judices ordinarios & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari; (1) non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit Monasterii & Ordinis prædictorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, & privilegiis quoque, litteris, & indultis, & litteris Apostolicis, aut contrariis præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis; quibus omnibus & singulis illarum tenore, præsentibus pro plene & sufficienter expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissarum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter & expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud s. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXIII. Octobris M. D. C. LXXIX. Pontificatus nostri Anno quarto. *Et infra* F. Lucius.

*Bre-*

(1) Notate ancora, che il Papa non deroga al Concilio di Trento.

*Breve diretto a M. Arcivescovo di Parigi.*

Innocentius P. P. XI. venerabili fratri Archiepiscopo Parisiensi salutem & Apostolicam benedictionem. Laudabilia Fraternitatis tuæ in Ecclesiam Dei studia cum singulari prudentia, caritate, pastorali vigilantia, dexteritate, & religionis zelo, ac in nos, & hanc sanctam Sedem fide & devotione conjuncta nos adducunt, ut ea quæ nobis maxime cordi sunt, tibi libenter committamus, firma spe & fiducia in Domino freti, te expectationi & desiderio de te nostris cumulate responsurum. Quum itaque, sicut (1) carissimi in Christo filii Ludovici Francorum Regis Christianissimi nomine nobis nuper expositum fuit, in Monasterium Monialium *de Jouarre* Sedi Apostolicæ, ut asseritur, immediate subjecto, Ordinis sancti Benedicti, Meldensis Diœcesis, (2) aliquid inordinatum reperiatur, quod idem Ludovicus Rex opera tua (3) ad rectam monasticæ disciplinæ normam revocari plurimum desiderat: Nos ipsius Ludovici Regis piis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere, ac regularem in dicto Monasterio observantiam, ubi benedicente Domino viget, firmius constabiliri, sicubi vero exciderit, opportunis rationibus restitui cupientes; suppli-

ca-

(1) Il Breve richiesto a nome del Re.
(2) Vi erano alcuni disordini nel Monastero di Jovarra, de' quali il Re desiderava la riforma.
(3) Questi disordini riguardavano lo spirituale, e la regola della disciplina Monastica.

cationibus memorati Ludovici Regis nomine nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, ac deputationem duorum Visitatorum ejusdem Monasterii, a nobis per quasdam nostras in simili forma breves litteras die XXIII. Octobris proxime præteriti expeditas, quarum tenorem præsentibus haberi volumus pro expresso factum, harum serie (1) revocantes; te supradicti Monasterii Monialium de *Jouarre*, Superiorem & Visitatorem Apostolicum cum facultate Monasterium ipsum per te ipsum, vel (2) alium, seu alios viros idoneos, vitæ probitate, morum gravitate, prudentia, caritate, & religionis zelo, aliisque ad id requisitis qualitatibus præditos a te deputandos, tam (3) in capite quam in membris, ad præscriptum sacrorum Canonum, & (4) Concilii Tridentini Decretorum, ac Apostolicarum & Ordinis prædicti Constitutionum, Auctoritate nostra Apostolica visitandi, corrigendi, atque reformandi, ac cum aliis facultatibus necessariis, & opportunis eadem auctoritate tenore præsentium constituimus, & deputamus. Decernentes, easdem præsentes litteras firmas, validas, & efficaces existere & fore, suos-

(1) Il Papa revoca il Breve di sopra nominato, nel quale i Signori Boust, e Vinot erano deputati Visitatori.

(2) Il Papa concede all'Arcivescovo di Parigi il potere di suddelegare.

(3) Viene espresso, che il Monastero di Jovarra avea bisogno di riforma tanto nel capo che nelle membra.

(4) Il Papa ordina l'esecuzione del Concilio di Trento.

suosque plenarios, & integros effectus sortiri & obtinere, ac tibi & aliis ad quos & quas spectat & spectabit in futurum plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari (1); non obstantibus præmissis constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus sit, Monasterii & Ordinis prædictorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis: quibus omnibus & singulis illarum tenore, præsentibus pro plene & sufficienter expressis & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die VII. Februarii M.D.C.LXXX. Pontificatus nostri Anno quarto. *Et infra*, Signatum J. F. LUCIUS, e *a tergo sta scritto*, Venerabili Fratri Francisco Archiepiscopo Parisiensi.

DE-

(1) Il Papa non deroga al Concilio di Trento.

## DECRETO DEL CONSIGLIO DI STATO

### SOPRA L' ULTIMO BREVE,

*Estratto dai Registri del Consiglio di Stato.*

Veduto dal Re, essendo nel suo Consiglio, il Breve del nostro s. Padre il Papa, del dì settimo di Febbraro scorso, col quale Sua Santità ha destinato Monsignor Arcivescovo di Parigi a visitare e riformare il Monastero delle Religiose di Jovarra, Ordine di s. Benedetto nella Diocesi di Meaux, con potere di suddelegare uno, o più Commissarii, e volendo che abbia il suo effetto; Sua Maestà essendo nel suo Consiglio, ha ordinato che il detto Breve sia eseguito. Si dovrà in conseguenza passare senza dilazione dal sopra lodato M. Arcivescovo di Parigi, o da' suoi Suddelegati, alla visita, e riforma del suddetto Monastero; e gli Editti, e Regolamenti che saranno fatti dal detto M. Arcivescovo, o da' suoi Suddelegati, per ragione di ciò, saranno eseguiti, non ostante qualunque opposizione, o appellazione, e senza pregiudizio di nessuno. Fatto al Consiglio di Stato del Re, presente Sua Maestà, tenuto a s. Germano nel giorno vigesimosettimo d'Aprile, mille seicento ottanta. Così segnato COLBERT. E sigillato.

OS-

## OSSERVAZIONI.

Si sono fatte nelle Memorie seguenti delle Osservazioni particolari sopra questo Breve, e sul Decreto. In questo luogo osserveremo soltanto:

I. Che vi era a Jovarra del disordine nello spirituale, grande abbastanza per giungere alle orecchie del Re, e per esser trasmesso per mezzo del Re a quelle del Papa; e appare che questo Monastero avea bisogno di riforma nel capo e nelle membra.

II. Il Re avea fatto visitare il Monastero da M. di Saillant, Prete dell' Oratorio presentemente Vescovo di Poitiers; e così Sua Maestà era ben informata de' disordini di questo Monastero, ch' egli si credette obbligato di metterli in vista al Papa.

III. Le Religiose protestarono contro il Breve diretto a Signori Boust, e Vinot, allorchè fecero la loro visita all' Abbadia di Jovarra; per quanto dissero esse, l'esecuzione del suddetto Breve non potè nuocere nè pregiudicare alle loro immunità ed esenzioni, come provenienti, e dipendenti immediatamente dalla Santa Sede: il che appare dall' atto di protesta fatto in presenza di Royer Notaro Apostolico a Meaux, in data 27. Giugno 1679. il quale è sottoscritto da quelli che sono in oggi i principali dell' Abbadia.

IV. I Signori Boust, e Vinot avendo fatta una seconda visita, Sua Maestà confermato nella cognizione che avea dei bisogni di quel Monastero, gli espone di nuovo al Papa, e dimanda per Visitatore M. Arcivescovo di Parigi.

V. Que-

V. Questo Prelato non volle aggravarsi di tale commissione. Non ne ha accettato il Breve, nè l'ha intimato al Monastero di Jovarra, nè ha suddelegato come poteva, nè ha fatta alcuna visita, nè alcun atto giuridico in virtù di questo Breve. Si sono lette nell'Udienza alcune lettere di complimento del medesimo Prelato, le quali hanno ben fatto vedere, ch'egli non pensava a veruna funzione, di modo che questo Breve è rimasto intieramente senza esecuzione.

VI. Dieci anni dopo ottenuto il Breve, l'Abbadessa, e le Religiose, riguardo alle quali non ha mai avuto esecuzione, sono d'avviso di volersene servire; e ciò quando il Vescovo esercita la sua carica: di maniera che tutto l'effetto di questo Breve è di lasciare le Religiose nell'indipendenza, se il Vescovo non diceva parola, e di essergli d'impedimento allorchè farebbe il suo dovere.

VII. Questo Breve è sì poco conosciuto dall'Abbadessa e dalle Religiose, e sì poco in loro potere, che allor quando hanno voluto far uso nel Processo, sono state obbligate di levarlo col mezzo d'un ordine dai Registri della Secretaria dell'Arcivescovo di Parigi.

VIII. Non era dunque questo un Breve che abbia avuto la minima esecuzione; poichè in questo caso il primo passo che si avrebbe dovuto fare, sarebbe stato quello d'intimarlo alle Religiose. M. Arcivescovo di Parigi non pensava più di servirsene, poichè si toglie da lui col mezzo di un ordine, e che non s'impegna di farlo valere, non essendo comparso in ve-

verun modo nella causa, e non avendo fatto alcun atto per rivendicare la giurisdizione.

IX. Secondo tutte le massime di diritto, questo Breve è invalido, e intieramente diventato nullo per la morte del Papa delegante prima di qualunque esecuzione.

X. Il Decreto del Consiglio non solo non è stato eseguito, ma nemmeno significato.

XI. Questi Brevi non derogano ai Decreti dei Concilii di Vienna e di Trento, i quali per conseguenza restano in vigore.

XII. Se il Vescovo avesse fatto il suo dovere, il Re non si sarebbe impegnato di avere un tal Breve contro lo spirito dei Concilii e degli Editti, i quali vogliono che i Monasteri abbiano un governo regolato.

ME-

# MEMORIA

## DI MONSIGNOR JACOPO-BENIGNO BOSSUET VESCOVO DI MEAUX CONTRO LA DAMA ENRICHETTA DI LORENA ABBADESSA DI JOVARRA

Sopra l' Articolo XXVII. dell' Editto di **Blois**, e sopra il Breve dell' Arcivescovo di Parigi.

Articolo XXVII. dell' Editto di Blois.

*Tutti i Monasteri che non sono sotto i Capitoli Generali, e che si pretendono soggetti immediatamente alla santa Sede Apostolica, saranno obbligati entro un anno di riunirsi a qualche Congregazione del loro Ordine in questo Regno, e in quella saranno estesi de' Statuti, e stabiliti de' Visitatori, per far eseguire, conservare, e osservare ciò che sarà stato rimarcato per la disciplina regolare; e in caso di rifiuto o dilazione, vi sarà provveduto dal Vescovo.*

L' Abbadessa di Jovarra pretende, che M. Vescovo di Meaux non possa prevalersi contro di essa di questo Editto, poichè non le ha intimato di aggregarsi.

Egli risponde, che l'intimazione sarebbe necessaria

ria per costituirla in ritardo, se l'Editto non avesse dichiarato ciò che si debba fare, nel caso che i Monasteri trascurino di riunirsi in Congregazione entro lo spazio di un anno: ma quello ha detto, *E in caso di rifiuto o dilazione, vi sarà provveduto dal Vescovo*. Se si presenta dunque un Monastero, il quale abbia differito più di un anno ad aggregarsi, l'Editto non dice già che gli sarà intimato di farlo: vuole in questo caso che il Vescovo vi provveda. Nel principio dell'Articolo egli obbliga i Monasteri ad esser diligenti nell'aggregarsi entro un anno; l'obbligo vien loro ingiunto con queste parole, *saranno obbligati*: non è il Vescovo che è incaricato di maneggiarsi per la loro aggregazione, ma sono i Monasteri quelli, a' quali è ingiunto di eseguirla.

L'Abbadessa di Jovarra non adduce delle cause canoniche per iscusare il suo Monastero di non avervi soddisfatto. Le Abbadesse che l'hanno preceduta aveano ottima conoscenza dell'Editto di Blois, che era stato pubblicato in tutti i Bagliaggi del Regno dall'anno 1580. Questa legge ha loro intimato da un giorno all'altro di unirsi a qualche Congregazione del loro Ordine; non ostante hanno esse trascurato di farlo nello spazio di più di cento anni; e dopo questo lungo tratto di tempo, allorchè M. Vescovo di Meaux si presenta per esercitare la sua carica, l'Abbadessa di Jovarra sostiene che ella non è in ritardo di aggregarsi, sotto pretesto che i predecessori di M. Vescovo di Meaux non hanno a lei intimato di farlo. Non erano essi a ciò obbligati: il termine di un anno limitato ai Monasteri per ridur-

dursi in Congregazione, è puramente, e semplicemente una grazia a riguardo dei Monasteri delle Religiose, poichè il Concilio di Trento non l'ha loro accordata. Egli ha distinti i Monasteri d'uomini da quello delle Figlie: quelli hanno avuto tempo un anno per aggregarsi, e questi non hanno avuto alcun tempo: il Concilio ne ha rimesso tutto il governo ai Vescovi come delegati dalla Santa Sede. Eccone il Decreto.

*Sess. 25 de Regul. cap. 8.*

Concilii Tridentini, Sess. XXV. de Regularibus, Cap. IX.

*Monasteria Sanctimonialium sanctæ Sedis Apostolicæ immediate subjecta, etiam sub nomine Capitulorum sancti Petri vel sancti Joannis, vel alias quomodocumque nuncupentur, ab Episcopis tanquam dictæ Sedis delegatis* GUBERNENTUR, *non obstantibus quibuscumque. Quæ vero a deputatis in Capitulis generalibus, vel ab aliis Regularibus reguntur, sub eorum cura & custodia relinquantur.*

Se è ingiunto nel Cap. VIII. che in caso di negligenza per parte dei Monasteri, nell'aggregarsi, il Metropolitano convocherà quelli della sua Provincia per formarne una Congregazione; l'Abbadessa di Jovarra nulla ne dedurrebbe in suo favore per due ragioni: l'una, che questa convocazione per mezzo del Metropolitano non è stata accettata dall'Editto, nè ricevuta nella nostra Pratica; e l'al-

tra,

tra, ch' ella non riguarda se non i Monasteri d' uomini; poichè quelli delle Religiose obbligate alla clausura, non possono esser convocati; e il Concilio stabilisce nel suddetto Cap. IX. che saranno governati dai Vescovi.

Non vi è dunque alcun mezzo per istabilire che fosse necessario d' intimare all' Abbadia di Jovarra di aggregarsi: ella vi è stata sufficientemente eccitata dall' Editto. L' eccezione di questa intimazione è tanto meno da accordarsi, essendo che le cose non sono più nel loro primo stato, allor che l' Abbadessa la propone: vi sono degli atti cominciati contro di essa; il Vescovo è rientrato nell' esercizio della sua giurisdizione.

L' Editto emanato li 10 Gennaro 1679 in favore del Vescovo di Luçon contro l' Abbadia de la Grenetiere, ha chiaramente deciso, che non vi era bisogno d' intimazione per sottomettere i Monasteri, che si pretendono esenti, alla visita del Diocesano. I Religiosi, il Priore, e il Convento de la Grenetiere pretendendo di esser indipendenti dall' Ordinario, aveano ricusato di ricevere M. Vescovo di Luçon, perchè da lui fosse visitato il loro Monastero: l' ufficiale di Luçon avea decretata una citazione personale contro il Priore claustrale e il Sagrestano. Ne appellaron essi come d' abuso; e durante l' appello ottennero dal Visitator generale della Congregazione de' Benedettini indipendenti di Francia, un Decreto, col quale la loro Comunità era unita alla loro Congregazione. M. Vescovo di Luçon era Appellante come d' abuso da questo Decreto. Sopra que-

queste appellazioni respettive come d'abuso, la Sentenza stabilisce, che *non vi è abuso nell' ordine giudiciario tenuto contro i Religiosi: e sopra l'Appello come d'abuso del Vescovo, che si è proceduto male, nullameno che abusivamente. Ciò essendo, ordina ai Religiosi di dipendere dalla giurisdizione del Vescovo di Luçon, e riceverne la visita, e li condanna nelle spese.*

Queste intimazioni non furono pure credute necessarie nell'occasione della Sentenza de' 6 Marzo 1653 per l'Abbadia de la Regle. Quella dichiara l'Abbadessa, e le Religiose soggette alla visita, e ad ogni altra giurisdizione, e superiorità appartenenti al Vescovo di Limoges, senza aver riguardo all'intervento del Sindico dell'Ordine di Cluny, al quale si erano esse aggregate durante il Processo.

Un'altra Sentenza emanata li 3 Agosto 1679 ha mantenuto M. Vescovo d'Autun nel diritto della giurisdizione Vescovile sul Monastero, Abbadessa, e Religiose di S. Andoche.

L'Abbadessa di Jovarra non ha già maggior fondamento di sostenere, che quando si è detto nell' Editto, che in caso che i Monasteri ricusassero, o differissero di aggregarsi entro un anno, vi *sarà provveduto dal Vescovo:* queste espressioni, *vi sarà provveduto dal Vescovo* non significano, che i Monasteri ritorneranno sotto la giurisdizione del Vescovo; ma soltanto che il Vescovo potrà costringerli colla sua autorità di unirsi a una Congregazione per riformarsi. Questa spiegazione non si accorda nè col potere del Vescovo, nè colle parole, e i sen-

 ti-

timenti dell' Editto: non s'accorda col potere del Vescovo, in quanto che i Monasteri avendo lasciato passare il tempo che loro è stabilito dall' Editto per aggregarsi, non è più in potere del Vescovo di costringervele; la ragione è, che non si può eseguire l'aggregazione senza aver preventivamente ottenute delle Lettere Patenti per esser restituite in tempo, essendo passato quello che è stabilito dall' Editto: non possono più esser aggregate senza aver preventivamente ottenute altre Lettere che loro permettano di unirsi a una Congregazione, non ostante la Dichiarazione del mese di Giugno 1671 registrata nel Parlamento, che proibisce a tutti i Parlamenti di permettere alcuna nuova unione di Monasteri a queste Congregazioni riformate senza una preventiva permissione del Re. Ora non è per anco in potere del Vescovo di accordare questa permissione; e così non è stata intenzione dell' Editto di aggravarlo di atti, che non dipendevano in alcuna maniera da lui.

Se si riflette alle parole, e al senso dell' Editto, si vedrà che quello ha preteso, che i Monasteri i quali avrebbero trascurato entro un anno di aggregarsi, fossero rimessi sotto la giurisdizione del Vescovo. Poichè per qual motivo è loro ingiunto di riunirsi a una Congregazione dell' Ordine? Nella seconda parte dell' Articolo vien dichiarato, che ciò è a motivo *che siano estesi de' Statuti nella Congregazione, e che vi siano deputati de' Visitatori* per far eseguire ciò che sarà stato decretato per la disciplina regolare: e prevedendosi nell' ultima parte

dell'

dell' Articolo che vi sarebbero molti Monasteri, i quali non vorrebbero soffrire nè Statuti nuovi di disciplina regolare, nè un Visitatore, che li facesse osservare, vien aggiunto nell' Editto, che in *caso di rifiuto o dilazione* vi sarà provveduto dal Vescovo: cioè che il Vescovo provvederà alla riforma del Monastero, come avrebbe potuto fare la Congregazione se vi si fosse unito. Egli provvederà alla disciplina regolare nel medesimo modo che avrebbero fatto i Visitatori della Congregazione.

Quest' è il modo con cui devesi interpretare l' Editto a norma de' Concilii, da' quali è tratto; ciò è quanto dicono gli altri Editti che l' hanno preceduto, o seguito, e ciò è quanto è stato dalle Sentenze deciso. Il Decreto del Concilio di Trento, di sopra stampato, porta che i Monasteri di Religiose dipendenti immediatamente dalla Santa Sede sieno governati dai Vescovi, *ab Episcopis gubernentur*; e il pretendere che a questo proposito non è accettato nel Regno, è ciò che non si può sostenere. Poichè questo Articolo non offende la Libertà della Chiesa Gallicana: non fa che rinnovare i Decreti del Concilio generale di Vienna celebrato nel Regno ad istanza di uno de' nostri Re. La decisione di questo Concilio riferito nella Clementina: *Attendentes: De statu Monachorum*, è concepita in questi termini: *Sacro approbante Concilio, duximus statuendum, ut singula Monialium Monasteria per Ordinarios; exempta videlicet, quæ ita Sedi Apostolicæ, quod nulli alii subjecta noscuntur, Apostolica; non exempta vero, ordinaria auctoritate;*

 *exem-*

*exemta alia per alios quibus subsunt, annis singulis debeant visitari: privilegiis, statutis, consuetudinibus in contrarium minime valituris.* Questi ultimi Monasteri sono quelli, che sono governati dai Capitoli generali in Congregazione.

Ecco i Regolamenti fatti da due Concilii, da cui è tratto l'Editto di Blois. Se si oppone ch'essi non danno potere ai Vescovi di visitare i Monasteri delle Religiose se non in qualità di Delegati della Santa Sede; si risponde, che questa delegazione non è in uso nel Regno. I Vescovi non sono già semplici Vicarj della Santa Sede: sono fondati con una autorità ordinaria; e le Sentenze hanno giudicato ch'essi non potevano in questo caso, ed altri simili, procedere come Delegati della Santa Sede senza indurre un abuso; poichè ciò sarebbe un rovesciare i gradi della giurisdizione Ecclesiastica stabiliti dal Concordato.

L'Editto d'Orleans serve ancora per interpretare quello di Blois. Vuole esso nell'Articolo XI. che tutti gli Abbati, e le Abbadesse, non essendo Capi d'Ordine, siano soggette all'Arcivescovo, o Vescovo Diocesano, senza che possano appoggiarsi ad alcun privilegio di esenzione.

Si accorda che l'Editto del 1629. non è ricevuto in pratica, perchè abbia forza di legge; ma poichè è stato composto sulle Memorie degli Stati del 1614., e su quelle dell'Assemblea dei Notabili del 1625., e che è stato deliberato nel Consiglio del Re; i Regolamenti ch'egli contiene sono di grande autorità. Il Re vi ingiunge nell'Articolo IV. a tutti i

Pre-

Prelati tanto Regolari che Secolari, di procedere entro sei mesi alla riforma delle Abbadie, Priorati, e altre Case della loro Diocesi tanto di Religiosi che di Religiose, non essendo in Congregazione riformata, di farvi osservare la Regola Monastica e Claustrale, conforme all' Editto di Blois, non ostante tutte le riserve alla Santa Sede.

L' Assemblea generale del Clero tenuta nel 1645 fece un regolamento di disciplina, colla quale eseguendo i Concilii, e gli Editti, decreta nell' Articolo XXV. che tutti i Monasteri immediatamente soggetti alla Santa Sede, i quali non si sarebbero riuniti in Congregazione riformata entro lo spazio di tempo prefisso dal Concilio di Trento, e dall' Editto di Blois, restarebbero soggetti alla giurisdizione del Vescovo Diocesano.

Finalmente le Sentenze emanate per le Abbadie de la Grenetiere, de la Regle, e di S. Andoche di sopra riferiti, hanno giudicato che i Religiosi e le Religiose, che non si erano poste in Congregazione, doveano assoggettarsi alla giurisdizione, e alla visita del loro Vescovo; in maniera che tutte le leggi civili ed Ecclesiastiche concorrono a far vedere, che quando l'Editto di Blois ha voluto che in caso di rifiuto, o dilazione per parte de' Monasteri nell' aggregarsi vi fosse provveduto dal Vescovo; la sua intenzione è stata, che i Monasteri ritornassero sotto la giurisdizione dei Vescovi.

L' Abbadessa di Jovarra insiste, che i Vescovi di Meaux non si sono presentati per visitare il suo Monastero dopo l' Editto di Blois; e perciò che il

potere n' è devoluto al Metropolitano a motivo della loro negligenza; dal Metropolitano al Primate, e dal Primate al Papa: il quale essendosi trovato in possesso della giurisdizione, ha potuto deputare con un Breve M. Arcivescovo di Parigi per Visitatore della sua Abbadia.

M. Vescovo di Meaux risponde, che l'Editto non ha stabilito alcun limite al tempo, nel quale i Vescovi fossero obbligati di visitare i Monasteri che non si sarebbero aggregati. E' stato bensì ordinato ai Monasteri di ridursi in Congregazione entro un anno; ma non è stato dichiarato, che in caso di rifiuto o dilazione, i Vescovi fossero tenuti di provvedervi nell' anno seguente: è stato solamente stabilito ch' essi vi provvederebbero, senza imporsi loro la necessità di farlo entro un determinato tempo. Questa è una circostanza che fa vedere non esser questo un caso soggetto e devoluto; poichè il devoluto non ha luogo dall' inferiore al superiore per causa di negligenza, senon nel caso in cui l'inferiore è obbligato dalla Legge di fare un Atto in un determinato tempo; come in materia di Collazioni il Vescovo è tenuto di provvedervi nello spazio di sei mesi dopo la vacanza; altrimenti il dritto è devoluto al Metropolitano. Gli Elettori devono eleggere a una Dignità nello spazio di tre mesi dopo la vacanza; altrimenti il loro potere è devoluto a quel Superiore a cui appartiene la conferma dell' elezione: e il volere stabilir questa devoluzione, sarebbe un rimettere i Monasteri sotto la superiorità immediata del Papa, che vi ha rinunciato ne'

Con-

Concilii di Vienna, e di Trento; e si farebbe una cosa direttamente contraria all' Editto, il quale ha voluto che i Monasteri avessero un Superiore nel Regno.

*Breve d' Innoc. XI. a M. Arcivescovo di Parigi.*

Quanto al Breve, col quale il Papa ha deputato M. Arcivescovo di Parigi Visitatore e Riformatore dell' Abbadia di Jovarra, è cosa importante l' osservare, che il Re prima di procurarlo mandò un Prete dell' Oratorio che ora è Vescovo, a visitare la Comunità di Jovarra. L' Abbadessa non riferisce il suo Processo verbale per far vedere la regolarità che ella osservava, e faceva osservare nella sua Casa. Il Re essendone stato informato, diede ordine al suo Ambasciatore a Roma di ottenere un primo Breve, col quale i Signori Boust, e Vinot Dottori in Teologia furono deputati Visitatori Apostolici dell' Abbadia di Jovarra. Vi fecero in virtù di questo Breve la loro visita; ma questo secondo Processo verbale non compariva ancora.

L' idea che se ne può concepire è, che l' autorità di questi Dottori non fu giudicata bastante per far ciò che riguardava il bene dell' Abbadia: il che obbliga il Re di ottenere li 6. Febbraro 1680. un secondo Breve, che rivocò il primo, e deputò M. Arcivescovo di Parigi Commissario Apostolico per visitare, e riformare questa Abbadia.

Il secondo Breve spedito alla richiesta del Re è fondato: *Quum aliquid reperiatur inordinatum in dicto Monasterio*; e in seguito si trovano queste parole, le quali spiegano questo *inordinatum*: *Quod*

*idem Ludovicus Rex ad rectam disciplinæ Monasticæ normam revocari plurimum desiderat.*

Le prove per mostrare, che questo Breve non serve a nulla per la decisione della causa, sono:

I. Che non è stato accordato che al Re solo. Quello non si è concesso all' Abbadessa di Jovarra, nè alle Religiose del suo Monastero. Essa non l'ha tratto dall' Originale; e siccome non è un Documento che le appartenga, non ne ha ella che una copia fra le sue carte; in maniera che quando lo produce, non si può difendere se non da chi la molestasse illegalmente: non vi è che M. Procuratore Generale, il quale lo possa opporre a M. Vescovo di Meaux.

II. M. Arcivescovo di Parigi non ha creduto a proposito di eseguire questo Breve dieci anni dopo, che è stato spedito. Non vi è alcun Processo verbale, col quale ne abbia accettata l'esecuzione; non ha suddelegato alcuno, come ne avea la facoltà; non ha mandato alcuna intimazione di visita all'Abbadia di Jovarra; non si è presentato nella Causa per sostenerla. Si dice solamente ch' egli ha scritto delle lettere all' Abbadessa di Jovarra per permetterle di sortire dal Convento. Queste lettere che sono state comunicate, nè riconosciute, sono state lette nella Replica: ma sono piuttosto complimenti, e cerimonie, che permissioni di sortire date ad una Religiosa. M. Arcivescovo di Parigi non vi prende il carattere di Commissario Apostolico; e l'esecuzione d'un Breve non si accetta con delle lettere; vi abbisogna un Atto giuridico.

III. Se una Sentenza del Consiglio di Stato ne ha per-

permesso l'esecuzione, non è stata quella pronunciata sulla richiesta dell'Abbadessa di Jovarra, perchè ella se ne possa servire; è una Sentenza emanata senza essere stata richiesta da veruna Parte, e senza che M. Vescovo di Meaux sia stato ascoltato. Il Re non ha proibito a tutti i Giudici d'esser informati delle contestazioni che insorgerebbero intorno all'esecuzione di questo Breve; non ne ha riservata la cognizione alla sua persona; e così la Corte ha l'intiera libertà di pronunciarvi sentenza.

IV. Questo Breve non è stato accordato che sul fondamento, che l'Abbadia di Jovarra era indipendente dall'Ordinario, e soggetta al Papa, *ut asseritur*: ella però non è indipendente; quello è dunque un Breve nullo e orettizio.

V. Questo Breve non deroga ai Concilii di Vienna, e di Trento, che sottomettono agli Ordinarj tutti i Monasteri delle Religiose dipendenti immediatamente dal Papa. La Sentenza del Consiglio di Stato non deroga in tal modo agli Editti d'Orleans, e di Blois, che rimettono tutti i Monasteri, i quali non sono in Congregazione, sotto la Giurisdizione dei Vescovi: e perciò il Vescovo di Meaux può servirsi del potere che gli accordano i Concilii, e l'Editto, non essendogli stato tolto nè da questo Breve nè da questa Sentenza.

VI. Era necessario di far confermare questo Breve con Lettere Patenti, e di farlo registrare; il che non si è fatto.

VII. Questo Breve è invalido, perchè è stato trascurato, e abbandonato per dieci anni; *pro derelicto* ha-

*habitum*. Non è che una commissione di Giustizia indirizzata a un Giudice straordinario, la quale non essendo stata eseguita entro un anno, è nulla, essendo pel corso di questo lungo tempo rimasta senza esecuzione; e non si potrebbe farla rivivere, per impedire che il Giudice Ordinario non eserciti le sue funzioni.

VIII. Questa commissione è spirata per la morte del Papa Innocenzo XI. poichè i Rescritti di Giustizia hanno fine per la morte del Delegante, allorchè le cose sono ancora intatte al tempo della sua morte; ciò è deciso nel cap. *Relatum*, cap. Gratum: *De Officio & potestate Jud. de reg. Si Delegans ante litis contestationem decessit, non est a judicibus quos delegaverat, ex delegatione hujusmodi procedendum*.

Quando si dice che le Concessioni fatte dai Papi ai nostri Re sono perpetue, e irrevocabili; ciò è vero riguardo agli Indulti, e altri Rescritti di grazia, ch'essi loro accordano; ma quanto ai Rescritti di Giustizia, che non contengono se non una deputazione di Commissario, non sono essi eccettuati dalla legge che gli fa spirare.

La circostanza che questo, di cui si parla, è stato confermato da una Sentenza del Consiglio di Stato, non l'ha reso perpetuo al di là della morte del Papa contro la disposizione del Diritto; poichè questa Sentenza non è un Atto del Commissario deputato per eseguirla; non contiene che una permissione di mettere il Rescritto in esecuzione; e ciò è quello che non è stato fatto.

Si

Si deve ancora riflettere, che questo Breve conferisce a M. Arcivescovo di Parigi una giurisdizione immediata, e in prima istanza nella Diocesi del suo Suffraganeo, fuori del caso espresso nel Diritto; e che se M. Arcivescovo di Parigi avesse fatto una visita in questo Monastero in conseguenza di un'appellazione, bisognarebbe che la cosa fosse da lui giudicata come Delegato dalla Corte di Roma, e non già come Primate; di modo che non avrebbe operato come Arcivescovo di Parigi, ma in qualità di Commissario del Papa: il che rovesciarebbe l'ordine, e i gradi della Giurisdizione Ecclesiastica stabiliti nel Concordato.

*Sentenza del 1631.*

L'Abbadessa di Jovarra pretende, che quando questo Breve le fosse inutile, la sua esenzione non potrebbe esser contestata, per essere stata confermata dopo l'Editto di Blois da una Sentenza de' 26. Maggio 1631. sulle Conclusioni del fu Avvocato Generale Talon. Ma questa Sentenza non è stata emanata con i predecessori di M. Vescovo di Meaux; non vi si trattava nè di visita, nè di correzione di costumi. Un Curato avea fatto citare l'Abbadessa di Jovarra davanti all'Officiale di Meaux, perchè rinunciasse a un diritto di decime. Vi era stata una Sentenza, che avea dichiarata l'Abbadessa decaduta dal diritto del suo declinatorio. Ella ne era appellante come d'abuso; e sul suo appello vi fu Sentenza, senza che il Vescovo, nè i suoi Mini-

stri,

stri fossero Parti tra il Curato e l'Abbadessa solamente, dalla quale fu detto che vi era abuso nella Sentenza, e la causa fu rimessa davanti l'Abbate di S. Genoveffa; come Conservatore dei Privilegj Apostolici.

Se questa Sentenza è stata il risultato di una collusione, questo è ciò che non esaminerà il Vescovo di Meaux: osserverà solamente che non dichiara l'Abbadessa esente dalla visita dell'Ordinario. Che se le prove sulle quali l'Abbadessa fonda la sua esenzione vi sono state allegate, non vi si è parlato di quelle che il Vescovo trae dai Concilii di Vienna, e di Trento, e dall'Editto: e quanto all'Arringa del fu Avvocato Generale Talon, quella non è sua opera: la minuta ch'è nella Cancellaria non è parafrasata da lui: non vi è stato che un Sostituto alla Cancellaria, il quale vi abbia avuto parte; e le conclusioni ne sono fondate sopra Lettere Patenti confermative dell'esenzione di Jovarra, che non appariscono registrate.

*Il Breve d'Hiere.*

La pretesa, che il Breve, il quale ha deputato l'Abbate Chamillard Visitatore dell'Abbadia d'Hiere, è un esempio per far confermar quello che è stato emanato per l'Abbadia di Jovarra, non è meglio fondato; poichè questi due Brevi non sono simili. Quello è stato concesso sulla Richiesta dell'Abbadessa, e delle Religiose d'Hiere; e questo di Jovarra è stato spedito senza la partecipazione

dell'

dell' Abbadessa, e delle Religiose, e sulla sola richiesta del Re. Quello è confermato con Lettere registrate alla Corte; questo non è autorizzato nè da Lettere Patenti, nè per Sentenza di registratura. Quello è stato accettato in forma giudiciaria dal Commissario che il Papa ha deputato: questo non è stato accettato. L' Ordinario non reclama contro quello, ne approva l' esecuzione: M. Vescovo di Meaux sostiene, che questo non può esser eseguito.

*Risposta agli Atti di possesso concernenti l' esenzione.*

E' una circostanza importante per far vedere l' abuso di questo possesso, che da quando il Monastero di Jovarra si pretende sottomesso immediatamente alla Santa Sede, il Papa non l' ha mai visitato, nè fatto visitare da alcuno Suddelegato. Non vi sono stati de' Commissarj Apostolici nominati per dare alle Abbadesse, e alle Religiose di Jovarra le licenze, delle quali hanno avuto bisogno per sortire, nè per accordare ai Secolari quelle d'entrare nel Monastero; per approvare i Confessori ordinarj e straordinarj dell' Abbadessa e delle Religiose; per sentire le lagnanze della Comunità, procedere alla sua riforma, e fare tutti i Regolamenti necessarj per conservare la disciplina Monastica. L' Abbadessa, e le Religiose hanno vissuto nell' indipendenza senza che alcun Superiore abbia vegliato sulla loro condotta. Ecco il possesso, nel quale

l' Ab-

l'Abbadessa di Jovarra dimanda di esser mantenuta.

Ella ha detto nella sua Replica, che le precedenti Abbadesse aveano deputati dei Vicarj per visitare le Religiose; e per prova ella ha prodotto un Vicariato de' 17 Giugno 1518. Ma un'Abbadessa non può eleggersi un Visitatore, senza il permesso del suo Superiore; e questo Vicariato non ha avuto effetto. Non vi è stato Processo-verbale di visita, nè si sono presentati de' conti, perchè si vedesse come erano state amministrate le rendite dell'Abbadia; di maniera che è certo in fatti, che da quattrocento cinquant'anni non vi è stato un atto solo di superiorità, giurisdizione, visita o correzione esercitata sulle Abbadesse e Religiose di Jovarra: qualunque necessità vi sia stata di farvi la visita, non ve n'è mai stata fatta alcuna, fuorchè quelle che hanno dato luogo in quest'ultimo tempo ai due Brevi, de' quali di sopra si è parlato.

I predecessori di M. Vescovo di Meaux non hanno osato di presentarsi per visitare questo Monastero per rispetto dei nomi di Carlotta di Bourbon, di Luigia di Bourbon, di Giovanna di Bourbon, di Maddalena d'Orleans, di Margherita de la Trimouille, di Giovanna di Lorena, e altre Principesse che ne sono state Abbadesse consecutivamente da duecento anni. Il timore della lite che loro sarebbe stato necessario di sostenere contro persone di tal rango, gli ha tenuti in silenzio. Ma questa omissione di visita non fa che i Vescovi di Meaux ne abbiano perduto il diritto. Non

vi

vi è alcun Arcivescovo o altro Superiore che vi abbia fatto nascere una prescrizione contro di essi; e questo Monastero è stato incapace di produrre prescrizione al suo capo: il diritto di visita è imprescrittibile dall' inferiore contro il suo Superiore. *Cap. Quum non liceat: De præscriptionibus.*

E venendo agli atti particolari del suo preteso possesso, sembra ch'ella non ne abbia alcuno dopo la Sentenza del Cardinal Romano dell' an. 1225 sino al 1457. Sono primieramente duecento trent' anni di vacuo, che s' incontrano senza alcun atto di possesso; e nel corso di questi duecento trent' anni è stato celebrato nel Regno a richiesta del Re Filippo il Bello nell' anno 1311, e in questo Concilio, il di cui testo è riportato nella Clementina *Attendentes: De statu Monachorum*: tutte le Religiose sono state assoggettate alla visita degli Ordinarj, *Non obstantibus exemtionibus & privilegiis quibuscumque*: queste sono le espressioni del Concilio, che importano una rivocazione delle esenzioni, e che fanno vedere, che se l' Abbadessa di Jovarra avea degli atti di possesso della sua esenzione posteriori a questo Concilio generale, non potevano aversi che come un' usurpazione contro il diritto pubblico: sarebbero questi abusi, e attentati contro la Legge.

In fatti i primi documenti comunicati dall' Abbadessa di Jovarra, sono: un atto del 1457, nel quale Giovanni Vescovo di Meaux dichiara, che quantunque egli conferisca gli Ordini, e il Sacramento della Cresima nell' Abbadia di Jovarra a' suoi Diocesani, o ai sudditi della giurisdizione spirituale dell'

Ab-

Abbadessa, i Privilegj dell'Abbadia non ne riceveranno alcun pregiudizio: un Processo-verbale della benedizione del Chiostro dell'Abbadia di Jovarra nel 1552 data dal Vescovo di Filadelfia: e un altro Processo-verbale della consecrazione della Chiesa di Jovarra nel 1588 dal Vescovo di Digna.

Questi tre Documenti provano, che le Abbadesse prevalendosi dell'autorità della loro nascita usurpavano de' diritti che loro non appartenevano pe' loro proprii titoli; poichè la Sentenza del Cardinal Romano riservava espressamente al Vescovo di Meaux la consacrazione degli Altari, l'ordinazione dei Chierici di Jovarra, la benedizione delle Religiose, e gli altri atti che dipendevano dal carattere Vescovile. Non ostante le Abbadesse di Jovarra si mettono in possesso di fare eseguire questi medesimi atti da altri Vescovi, che scielgono esse senza il consenso di quello di Meaux, contro i loro proprj titoli.

Con questo medesimo spirito si sono qualificate di nessuna Diocesi, *Nullius Diœcesis*, con molte loro Bolle di provvisione; a fine di far credere ch'esse non aveano soltanto una esenzione personale, ma che ne aveano una reale; che il loro Territorio era esente; e nulladimeno la loro Sentenza arbitraria del Cardinal Romano dichiara ch' esse sono, *Diœcesis Meldensis*.

L'Abbadessa di Jovarra trae un grande vantaggio da ciò, che tutte le Bolle delle precedenti Abbadesse le qualificano da tempo immemorabile soggette immediatamente alla Santa Sede; da ciò che queste

Bol-

Bolle sono state intimate con questa medesima qualità, e che alcune sono pure state eseguite dai Ministri del Vescovo di Meaux.

Allorquando i Ministri della Corte di Roma soffrono queste formole nelle Bolle di Abbadie di Religiose, non è già per esentare dalla visita dei Vescovi i Monasteri, che non sono in Congregazione, ma per impegnare i Vescovi a farla non già come Vescovi, ma in qualità di Delegati della Santa Sede, secondo lo spirito del Concilio di Trento: è per aver il pretesto di dire, che la giurisdizione appartiene sempre alla Corte di Roma in prima istanza sulle Religiose; e che se i Vescovi l'esercitano, non lo fanno se non come semplici Vicarj del Papa. Ora questa maniera di procedere non si accorda cogli antichi Canoni, i quali bramano che i Vescovi, essendo successori degli Apostoli, esercitino per diritto proprio la loro giurisdizione nelle loro Diocesi; e quando alcuni di loro hanno voluto prestarsi come Vicarj della Santa Sede, le Sentenze hanno giudicate le loro procedure abusive: per la ragione che quando l'Editto di Blois ha accettato il Decreto del Concilio, che sottomette agli Ordinarj i Monasteri che non sono in Congregazione, non si è espresso, che vi sarebbe provveduto dal Vescovo in qualità di Delegato della Santa Sede; egli si è semplicemente espresso, che vi sarebbe provveduto dal Vescovo: e quando si avesse preso un sistema diverso, sarebbe stato un rovesciare i gradi della giurisdizione Ecclesiastica stabiliti dal Concordato; talchè l'appello dal Vescovo

 non

non passerebbe più al Metropolitano, nè dal Metropolitano al Primate. Converrebbe portarlo direttamente alla Corte di Roma, atteso che il Vescovo non avrebbe visitato e fatto i suoi Editti se non come Vicario della Santa Sede.

Se qualche Ministro di Meaux ha fulminate delle Bolle, colla dichiarazione che non intendeva di pregiudicare ai Privilegj dell' Abbadia di Jovarra, è una procedura, dalla quale non sarebbe da prendersi alcun argomento contro il Vescovo; poichè non è stato in potere di un Ministro di alienare una giurisdizione, di cui egli non era che depositario. Bisogna rimontare all' esame del diritto preteso dal Monastero, e osservare che vi sono molte di tali Bolle, e fra le altre quella di Giovanna di Borbone dell' an. 1586. di Giovanna di Lorena del 1611. e quelle dell' Abbadessa di Jovarra dell' an. 1655. colle quali il Papa dando la facoltà alle Abbadesse di farsi benedire da altri, non dal Diocesano, dichiara che ciò sia senza pregiudicare ai diritti del Vescovo di Meaux. *Quodque per hoc venerabili Fratri nostro Episcopo Meldensi, cui dictum Monasterium ordinario jure subesse dignoscitur, nullum in posterum præjudicium generetur.*

La Bolla accordata da Clemente VII. nel 1525. all' Abbadia di Jovarra per confermare la sua esenzione, è un Documento parimente inutile. Essa non autorizza che, *privilegia, & alia indulta, vobis & vestro Monasterio rite concessa*, senza specificare alcuno di questi Privilegj, nè il loro tenore: è una confermazione in termini vaghi, e generali, senza

à scol-

ascoltare, nè chiamare le Parti interessate; che non approva se non i Privilegj concessi nelle forme, *rite concessa*, senza accordare alcun diritto.

Quanto alle presentazioni di diversi Curati dirette ai Vescovi di Meaux, colle quali le Abbadesse di Jovarra si sono qualificate soggette immediatamente alla Santa Sede, l'Abbadessa non ne potrebbe trarre alcun profitto. Questi sono atti rimasti nel loro possesso, ne'quali le Abbadesse hanno posto ciò che loro è andato a capriccio: le provvisioni che i Vescovi di Meaux hanno spedite sulla presentazione delle Abbadesse, non contengono clausole di tal fatta. Da queste provvisioni si potrebbe prender argomento contro i Vescovi, e non già da queste presentazioni, che non sono di loro pertinenza, e ché non sono forse nemmeno giunte a loro cognizione.

Finalmente l'Abbadessa di Jovarra ha fatto una rimostranza nella sua Risposta dicendo, che questa causa era dell'ultima conseguenza per Roma: poichè se ella perdeva la causa, non si mancherebbe di far lagnanze, perchè dal Parlamento sarebbe stata annullata la Decretale *Ex parte*: *de Privilegiis*, che avea confermata l'esenzione del suo Monastero.

M. Vescovo di Meaux non esaminerà in questo luogo il tenore di questa Decretale, perchè l'ha già fatto nel luogo ove è trascritta. Rifletterà solamente, che quando questa Decretale avesse accordato all'Abbadia di Jovarra una esenzione rivestita di tutte le formule richieste per la validità,

Roma non si potrebbe lagnare, che il Monastero di Jovarra fosse stato frattanto assoggettato alla giurisdizione dell'Ordinario; poichè i Papi avrebbero dopo derogato alla sua esenzione con i Concilii di Vienna, e di Trento, e con molte Bolle, che hanno assoggettati ai Vescovi tutti i Monasteri di Religiose, che non sono in Congregazione.

Non deve ella già allegare il Concilio di Costanza, per dire che la sua esenzione essendo anteriore alla morte di Gregorio XI. essa vi è stata approvata. Questo Concilio ha rivocate le esenzioni concesse dai Papi dopo la morte di Gregorio XI. durante lo scisma di Avignone. E riguardo a quelle, che erano più antiche, non è vero che le abbia confermate; non le ha nè autorizzate, nè rese invalide: ha dichiarato solamente, ch' egli non intendea di recarvi pregiudizio: *Ceteris autem exemptionibus ante obitum dicti Gregorii habitis, vel concessis, nullum volumus per hoc præjudicium generari*. Cioè a dire, ch' egli le lascia nello stato in cui erano, senza decidere sulla loro validità, o invalidità. Ma il Concilio di Trento è insorto dopo, e insieme gli Editti d'Orleans, e di Blois, che hanno decise in favore dei Vescovi tutte le difficoltà, che potevano insorgere sopra questo soggetto.

Rispo-

*Risposta di Monsignor Vescovo di Meaux alla Sentenza arbitraria del Cardinale Romano, ed al preteso possesso della Giurisdizione Episcopale sul Clero, e sul Popolo di Jovarra.*

La Sentenza arbitraria pronunziata nel mese di Novembre 1225. dal Cardinale Romano, Legato del Papa, contiene quattro Capitoli differenti. Col primo ordina, che l'Abbadessa, ed il Convento del Monastero di Jovarra prendano il Crisma, e gli Olj santi dal Vescovo di Meaux; che appartengono al medesimo la consacrazione degli Altari, le benedizioni delle Religiose, e le Ordinazioni de' Chierici; e che poi l'Abbadessa possa farsi benedire da quel Vescovo che più le piacesse.

Col secondo essa dichiara il Monastero di Jovarra, il Clero, ed il Popolo della Città, e Parrocchia di Jovarra, esenti dalla giurisdizione Episcopale del Vescovo di Meaux; dimodochè il Vescovo non potrà chieder loro il diritto di procura, il quale gli era stato aggiudicato dal Papa, nè qualsisia altro diritto.

Col terzo si vuole, che il Monastero di Jovarra, il Clero, ed il Popolo sieno liberati da ogni obbligo verso la Ghiesa di Meaux, senza pregiudizio delle due moggia di grano, che il Vescovo di Meaux ha diritto di esigere dal Podere di Trocy, appartenente all'Abbadia di Jovarra, e della cera dovuta al Tesoriere della Chiesa di Meaux.

Coll'ultimo poi la detta Sentenza ordina, che l'

Abbadessa, ed il Convento paghino ciascun anno al Vescovo di Meaux diciotto moggia di biada sopra le decime della Parrocchia di May, due terzi segala, e l'altro terzo avena; e che al caso che le decime di May non sieno sufficienti per pagare questa quantità di grano, ciò che vi mancasse sia preso sulla decima di Trocy appartenente all'Abbazia. Potranno per altro l'Abbadessa, ed il Convento acquistare dell'altre decime per darle al Vescovo a compensazione di tal censo; ed il Vescovo sarà obbligato ad accettarle, purchè non siano decime, che il Vescovo volesse riscuotere nel suo Feudo.

Monsignor Vescovo di Meaux ha incidentemente appellato da questa Sentenza come abusiva in ciò che dichiara, che il Monastero, il Clero, ed il Popolo di Jovarra sieno esenti dalla sua giurisdizione, ed immediatamente soggetti al Papa. Le sue prove sono:

I.

Conc. Chalc. Can. IV.

Ch'essa è contraria al Concilio Generale di Calcedonia, il quale ha assoggettati tutti i Monaci alla giurisdizione del Vescovo: *Monachos autem qui sunt in unaquaque regione & civitate, Episcopo subjectos esse*. Essa è contraria a' Concilj Nazionali tenuti in Francia, in Agde nel 506, ed in Orleans nel 511. *Abbates pro humilitate Religionis in Episcoporum potestate consistant; & si quid extra regulam fecerint, ab Episcopis corrigantur*. Ed essa sovverte la politica universale della Chiesa, che vuole, che i Parrochi sieno soggetti alla giuri-

sdi-

sdizione del Vescovo per essergli responsabili dell' amministrazione della parola di Dio, e de' Sacramenti.

L' Abbadessa di Jovarra pretese, che vi fossero degli altri Canoni, i quali avessero autorizzate le esenzioni; e per dimostrarlo, ha citato il Concilio Cartaginese tenuto nel 525. Ma perchè ricorrere a questo Concilio d' Africa, mentre ve n' hanno di più antichi che hanno spianata la difficoltà nel Regno? Perchè citarlo, mentre non vi si parla punto di Monasteri soggetti immediatamente alla Santa Sede, e la sua decisione non dice altro, se non: *Erunt igitur omnia omnino Monasteria, sicut semper fuerunt, a conditione Clericorum modis omnibus libera, sibi tantum, & Deo placentia?* Se queste parole, *libera a conditione Clericorum*, hanno bisogno di spiegazione, non si ha che a consultare il Glossario del sig. du Cange sopra la parola, *Conditio*: si vedrà che questo termine significa; *obnoxiatio, tributum, pensitatio;* e che fra molte prove che quest' Autore adduce, si serve del testo di un altro Concilio tenuto in Cartagine nel 535. sotto Riparato Vescovo, dove si dice: *Neque Ecclesiasticis eos conditionibus aut angariis subdens*. Il termine *Angariis*, che significa tributi, spiega l' altro, e fa vedere che i Religiosi non erano in quel tempo esenti se non da' diritti temporali.

II.

Lib. V. art. 172. Lib. VI. art. 219.

Questa Sentenza arbitraria è contraria agli antichi Editti del Regno, cioè a' Capitolarj di Carlo Magno, confermando gli antichi Concilj, i quali han dichiarato, che l'elezione delle Abbadesse debba essere confermata da quel Vescovo, cui era soggetto il Monastero; che hanno espressamente autorizzato il Decreto del Concilio d'Orleans per il potere de' Vescovi su' Religiosi, e sulle Religiose; e che son pieni di testi per giustificare che tocca a' Vescovi il correggere gli Abbati, e le Abbadesse.

III.

Questa Sentenza è contraria alle Costituzioni d'Onorio II. e di Alessandro III. i quali avevano dichiarato l'Abbadessa di Jovarra, il Clero, ed il Popolo soggetti alla giurisdizione del Vescovo di Meaux: il Cardinale Romano oltrepassò il proprio potere, poichè ha infirmato il giudizio di due Papi, al quale egli non poteva derogare senza un ordine speciale.

IV.

Questa Sentenza è stata pronunziata senza che le Parti interessate vi sieno state citate. L' Arcivescovo di Sens, allora Metropolitano di Meaux, vi aveva interesse, perchè l'appellazione del Vescovo di Meaux veniva portata dinanzi a lui. Il

Pri-

Primate di Lione vi avea pure interesse, perchè l'appellazione del Metropolitano di Sens doveva esser portata innanzi a lui. Essi pertanto non vi sono stati chiamati nè l'uno, nè l'altro: la Sentenza gli ha privati della loro giurisdizione Metropolitana, e Primaziale senza ascoltarli. Questa è una prova d'abuso, a cui Madama l'Abbadessa ha risposto, che appariva dal Capitolo, *Quum a nobis: De arbitris*, che vi fosse stato un accomodamento fra l'Arcivescovo di Sens e l'Abbadessa, il quale era stato ratificato: ma questo accomodamento non apparisce, nè si sa quali ne sieno le condizioni. Se l'esenzione abbia sussistito, o sia stata distratta, non se ne fa parola in questo Capitolo: questo è un Documento, che gli Agenti di Madama l'Abbadessa hanno volentieri transatto.

## V.

Questa Sentenza è contraria alle antiche Costumanze della Chiesa Gallicana, giusta le quali nessun Monastero può pretendersi esente dalla giurisdizione dell'Ordinario, se la sua esenzione non sia stata confermata con Lettere Patenti. Quest'è un'antica politica del Regno, giustificata da tutte le più antiche esenzioni, che si trovano approvate da Lettere del Re, il di cui formolario è riportato da Marcolfo; essa è la seconda delle sue formole, ed è ciò che si trova nell'Articolo LXXI. delle Libertà della Chiesa Gallicana, compilate dal sig. Pithou. L'Abbazia di Jovarra poi non ha mai avuto

alcu-

alcuna Lettera del Re, per autorizzare la sua pretesa esenzione, e per derogare agli Editti, i quali vogliono che tutti i Monasteri sieno soggetti alla giurisdizione del Vescovo.

Ecco cinque prove, sulle quali Monsignor Vescovo di Meaux ha fondata la sua appellazione come d'abuso. Egli le sostiene bastanti a far chiamare abusiva questa Sentenza arbitraria in ciò ch'essa dichiara il Monastero, il Clero, ed il Popolo di Jovarra esenti dalla sua giurisdizione. E' una circostanza importante, che non abbiano niente di comune co'due censi in grano, i quali l'Abbazia di Jovarra è obbligata dalla medesima Sentenza a pagare al Vescovo di Meaux; ed in tal caso può essere abusiva per conto dell'esenzione, e non esserlo per conto di questi due censi.

Se vi è dell'abuso nel capo della Sentenza che pronunzia sull'esenzione, non è già di conseguenza che ve ne sia in quello che giudica esser dovute le due rendite in grano. Il Decreto del Concilio di Trento, che sottomette a'Vescovi i Monasteri, i quali non sono in Congregazione, non ha forza, allorchè ordina che i Vescovi non vi esercitino la loro ordinaria giurisdizione che in qualità di Delegati della Santa Sede; ma è approvato dall'Editto per il resto della disposizione. Le Bolle, che contengono le facoltà de'Legati *a latere*, i quali vengono in Francia, sono abusive in ciò che sono contrarie alle Libertà della Chiesa Gallicana, ed il Parlamento le modifica a quest'oggetto; ma ne ordina l'esecuzione negli articoli, che non offendono

no la disciplina del Regno. Ciò dimostra chiaramente, che una Bolla, ed una Sentenza possono essere abusive per un capo, e legittime per l'altro, quando i diversi capitoli sono indipendenti l'uno dall'altro, e si appoggiano sopra diversi fondamenti. Ve n'ha parecchi esempj nelle Sentenze della Corte.

Riguardo alla pretesa, che il censo delle diciotto moggia di grano sia stato accordato per compenso dell'esenzione, e che convenga per conseguenza sgravarne l'Abbazia di Jovarra per essere una simonia; Monsignor Vescovo di Meaux rinuncierebbe a questo censo, s'egli lo credesse fondato sopra una convenzione simoniaca; ma non essendovi alcuna sorte di presunzione di tal cosa, egli non può nè deve farlo; poichè ciò sarebbe alienare il dominio del suo Vescovato in pregiudizio de' suoi successori.

La simonia è un delitto, del quale un'Abbadessa, un Vescovo, ed un Cardinale non debbono esser giudicati colpevoli sopra semplici presunzioni, più di 450 anni dopo la loro morte. Persone costituite in così grandi dignità non possono esserne accusate per interpretazione, o aggiungendo delle clausole ad un Atto: non può esser loro imputato il fatto, che trovando in un Documento una convenzione precisa sopra un diritto spirituale, il quale sia stato ceduto per un temporale. Ora nulla di somigliante v'ha nella Sentenza arbitraria del Cardinale Romano; perchè le Parti non fanno accordo di cosa veruna; è desso solo che ordina; ed egli non ordi-

na

na già, che l'Abbadessa, ed il Monastero sieno esenti mediante il censo delle dieciotto moggia di grano: non vi dice neppure che questo censo si paghi al Vescovo per compenso dell'esenzione: la di lui Sentenza dice soltanto, che l'Abbadessa, ed il Convento paghino ciascun anno le dieciotto moggia di biada al Vescovo senza specificarne la cagione; mentre non vi è Legge che decida, e non v'è uso, che un Arbitro, od un Giudice spieghino le ragioni del loro Giudizio nel Dispositivo.

Che questo sia un nuovo peso imposto all'Abbazia, perchè quando la Sentenza pronuncia per le due moggia sul podere di Trocy, dice: *Salvis duobus modiis, quos habet Episcopus in Grangia de Trocy*; e quando pronuncia per le dieciotto moggia sopra le decime di May, dice: *Sane ordinamus, quod Abbatissa, & Conventus persolvent*; non risulta da questa decisione, la quale ha distinti questi due censi, perchè assegnati sopra due differenti decime; l'uno sulle decime di Trocy, e l'altro sulle decime di May: e se vi fosse qualche dubbio, vi sarebbe molta più ragione di credere, che le decime di May fossero contestate fra il Vescovo, e l'Abbadessa, e che per terminare la contestazione, sia stato fissato il censo delle dieciotto moggia; che di sostenere essere stato regolato con un compenso criminoso, di cui non si fa alcuna menzione nell' Atto.

Le Parti non solamente questionavano per l'esenzione: la Sentenza prova ch'esse avevano compromesso tanto sull'esenzione, quanto sopra tutte

le

le altre cose contestate fra loro: *Tam super iis, de quibus actum exstiterat, quam etiam super omnibus aliis, quæ quoquo modo poterant, ratione proprietatis vel possessionis, ad jus Episcopale, lege diœcesana, vel jure communi, seu alio quocumque jure, spectare*. Quest' è la clausola, che ha determinato il Cardinale Romano a stabilire il censo delle due moggia, la cera del Tesoriere, ed in appresso la rendita delle dieciotto moggia.

E per mostrare che queste dieciotto moggia non sono state accordate per indennizzare il Vescovo della perdita della sua giurisdizione Episcopale; se gli fossero state accordate per indennizzazione, il Capitolo di Meaux vi avrebbe avuta parte per compenso d' essere stato privato della sua giurisdizione, in Sede vacante; gli Arcidiaconi di Meaux parimenti vi avrebbero avuta parte, per compenso de' loro dritti di visita, sul Capitolo, e sulla Parrocchia di Jovarra. Il Capitolo di Meaux, ed i suoi Arcidiaconi erano Parti nel compromesso; essi sono stabiliti nelle condizioni della Sentenza per difensori de' loro interessi; tuttavia essi non hanno alcuna parte in questo censo, nè mentre la Sede è occupata, nè in Sede vacante: questo è un testimonio certo, che un tal censo non fu fissato per sicurtà dell' esenzione. Per confermarlo non si ha che a riflettere a ciò che si è praticato per compensare l' Arcivescovato di Sens d' aver distaccati i Vescovati di Chartres, Meaux, ed Orleans per erigere l' Arcivescovato di Parigi. Il Papa ha unito, di consenso col Re, l' Abbazia del Monte san

Mar-

Martino all' Arcivescovato di Sens; coll' obbligo che, vacando l' Arcivescovato di Sens, i frutti della predetta Abbazia appartengano per il primo anno di ciascuna vacanza al Capitolo di Sens, presa sopra essi la somma di mille lire pagabili all' Arcidiacono di Sens per i suoi diritti.

Quest' unione dell' Abbazia di Monte san Martino sotto queste condizioni, fu confermata da Lettere Patenti registrate alla Corte a' 17 Maggio 1672. e si osservò la stessa cosa quando il Vescovato d' Albi fu esentato dalla giurisdizione del suo Metropolitano di Burges: il Capitolo di Burges ha ottenuto di godere ad ogni vacanza per il primo anno quindici mila lire di rendita, le quali il Vescovato d' Albi ha date per compenso all' Arcivescovato di Burges. Questi sono esempj, i quali persuadono che, se le dieciotto moggia di grano fossero state decretate per compensare il Vescovato di Meaux, vi avrebbero avuta parte ed il Capitolo, e l' Arcidiacono di Meaux; e che non avendone avuta, è certo che un tal censo non fu assegnato per compenso dell' esenzione.

Del pari, quando questo censo delle dieciotto moggia di grano fu contestato in Giudizio, il Monastero di Jovarra fu perpetuamente condannato a pagarlo. Monsignor Vescovo di Meaux ha levata alla Cancelleria un Decreto de' 22. Gennajo 1486. confermante una Sentenza delle Istanze del Palazzo, che ne aveva ordinato il pagamento; e nel 1565. il processo per il pagamento di questo censo essendosi rinnovato, l' Abbadessa lo fece avocare al Parlamen-

mento di Rouen; dov' essa fu condannata con Decreto contraddittorio a pagarlo; e nell' occhio del Decreto è fatta menzione della Sentenza arbitraria del 1225. in questi termini: *Estratto d' una Sentenza pronunciata a Meaux dal Cardinale Romano Legato in Francia l' anno 1225. per le Religiose, Abbadessa, e Convento di Jovarra da una parte, e l' allora Vescovo di Meaux dall' altra.*

L' occhio di questo Decreto forma una circostanza decisiva, poichè se questa Sentenza fosse stata simoniaca, i Giudici che la esaminarono nel 1565. se ne sarebbero accorti, e trovandola infetta di simonia, avrebbero assolto il Monastero dal pagamento di questo censo, in vece di condannarlo a supplire a' frutti decorsi. Non bisogna dunque dire, che non essendo allora contestata l' esenzione, dovesse esser continuato il censo; poichè fosse o no contestata l' esenzione, il censo non era dovuto: non vi sarebbero stati Giudici, che avessero voluto autorizzarlo, se lo avessero creduto simoniaco.

Madama l' Abbadessa di Jovarra, la quale sa che questo censo è fondato sopra cause legittime, non domanda in Istanza di esserne sciolta, nè in Istanza civile domanda di far ritrattare i Decreti del 1486., e del 1565. che l' hanno condannata a pagarlo.

Che se questa Sentenza arbitraria è inserita negli Atti della Chiesa di Meaux, quest' è un argomento che non vi sia nulla di simoniaco; mentre se ve ne fosse stato, quelli che han preso cura di comporlo, non ve l' avrebbero messa: essi l' avreb-

bero

bero soppressa, e condotti i Vescovi a purgare la loro Chiesa d'un benefizio così male acquistato; ma la rendita delle diciotto moggia di grano essendo loro sembrata legittima, han creduto bene di conservarne questa prova alla posterità.

La quitanza delle Parti alla Sentenza arbitraria non indica neppur essa alcuna simonia; essa non contiene alcun accordo: e se Monsignor Vescovo di Meaux non cita de' titoli anteriori a questa Sentenza per provare che il censo, o le decime di May, sulle quali esso è assegnato, gli appartenevano prima dell'anno 1225. lo spazio di più di quattrocento sessant' anni, scorsi dopo, ne lo dispensa. Non è permesso, dopo lo scorrere di tanti secoli, d'aggiungere alla detta Sentenza una ragione di questo censo, il quale non vi è scritto. Se vi fosse qualche dubbio, il rispetto dovuto alla memoria d'un Cardinale Legato, commendato nella Storia per i grandi servigj prestati alla Chiesa, dovrebbe piuttosto farlo interpretare in buona che in sinistra parte.

*Risposta alla Collazione della Cura.*

Monsignor Vescovo di Meaux conviene, che Madama l'Abbadessa di Jovarra sia in possesso di conferire con pieno diritto la Cura di Jovarra; ma sostiene che questo sia un usurpo, ed un abuso intollerabile. E' un usurpo, perchè il titolo medesimo, che l'Abbadessa ha tratto dagli Atti di Faremontier, per provare che il Curato di Jovarra era

esen-

esentato dall' andare al Sinodo, dice che i Curati delle Parrocchie di Rebais, e di Jovarra ricevevano la cura dell' anime dalla mano del Vescovo; quest' è uno de' Documenti che Monsignor Vescovo di Meaux ha fatti stampare: *Quoniam audivimus, Sacerdotes Jotrensem, & Resbacensem, qui similiter Curam de manu Episcopi suscipiunt, numquam ad Synodum venisse de antiqua consuetudine.*

Per autorizzare quest' usurpo, l' Abbadessa di Jovarra citò la Glosa sul Capitolo, *Dilecta: De majoritate & obedientia*, dove si parla d' una Abbadessa che conferisce de' Benefizj; ma non vi si dice che fossero Chiese Parrocchiali, o altri Benefizj aventi cura d' anime: questi Benefizj erano come le Cappellanie, ed i Canonicati, che Madama l' Abbadessa conferisce con pieno diritto nella sua Abbazia, e che Monsignor Vescovo di Meaux non le contrasta punto. Questo serva di risposta alla quantità degli esempj, che furono recati per far vedere che vi sono molti Signori Laici, i quali conferiscono de' Benefizj; e che nella Costituzione, *De mensibus & alternativa*, vi è fatta menzione di donne che ne conferivano. Tutto questo s' intende di Benefizj senza cura d' anime, e senza giurisdizione spirituale.

Se du Moulin ha detto sulla Costituzione, *De infirmis, al num.* 420. che vi erano de' Laici, e delle Religiose vicino ad Estampes, che conferivano delle Cure con pieno diritto, bisogna accordare, giusta il di lui sentimento, che la loro collazione non poteva esser fatta se non coll' obbligo di

prenderne il possesso autorizzabile dal Vescovo; locchè è perfettamente spiegato nelle sue Note sul Commentario delle Costituzioni del Dritto Civile di Decio; dove esaminando la Costituzione che esclude le donne da tutti gli Offizj, Decio tratta la questione, se un' Abbadessa possa avere la collazione di alcuni Benefizj. Su di che du Moulin replicò: *Beneficiorum etiam Curatorum parochialium, ut quandoque vidi, tamen institutio auctorisabilis necessario semper spectabit ad Episcopum, a quo separari non potest, ut notatur per Philippum Francum in capite unico, De Capellis Monachorum, De verborum significat. In sexto. In tantum, quod etiam bujusmodi Beneficia Curata conferuntur a Rege jure Regaliæ, ut in Scotia; tamen institutio auctorisabilis debet spectare ad Episcopum.*

In cap. Coll. 2.

La consegna della cura dell'anime dipende talmente dal Vescovo, che se un Arcidiacono si trovasse in possesso immemorabile di darla, il Papa Alessandro III. ha deciso, *Cap. Quum satis: De officio Archidiaconi*, che che sia un abuso: *Mandamus, ut nemini sine licentia, & mandato Episcopi curam præsumas committere animarum*. Quantunque i Sacerdoti ricevano nella loro Ordinazione il potere di assolvere, la Chiesa tuttavia non dà loro sudditi, su' quali possano esercitare questa giurisdizione: essa non permette loro di confessare, e di annunziare la parola di Dio al popolo. Essi hanno bisogno d'una approvazione, e d'un mandato del Vescovo; e per ottenerlo sono obbligati a subire un altro esame oltre quello dell'Ordinazione, ad onta di

di tutti i Privilegj, e costumanze contrarie. Questa è la disciplina del Regno autorizzata dal Decreto d'Agen, e da quelli del Parlamento.

Non si potrebbe vedere senza maraviglia, che una Religiosa incapace non solo degli Ordini sacri, ma del semplice Chericato, volesse mantenersi senz' alcuna Bolla, nè concessione del Vescovo, in possesso di conferire con pieno diritto in nome proprio la Cura di Jovarra, e di mettere nelle Patenti: *Curam animarum, administrationem Sacramentorum, & verbi divini, contulimus*. E' difficile a concepirsi, come ella possa dare ad un Sacerdote quelle potestà ch' essa non ha.

Per quanto privilegiato sia il Diritto Regale, il Re non vi conferisce le Cure; ed egli ha voluto colla sua Dichiarazione del 1682. che quelli i quali fossero in avvenire provveduti in Regale di Decanati, Penitenzierie, Prebende Teologali, ed altri Benefizj aventi cura d'anime, o giurisdizione spirituale, fossero obbligati a presentarsi a' Vicarj Generali de' Capitoli, in Sede vacante, per ottenerne l'approvazione, ed il mandato canonico.

*Risposta al possesso della giurisdizione Episcopale.*

Questa pretesa giurisdizione è un usurpo manifesto contro i proprj titoli di Madama l'Abbadessa di Jovarra. Essa non ha nè concessione di Vescovi, nè Bolle di Papi, che gliene permettano l'esercizio. Essa ha osservato d'essere qualificata col Capitolo, *Dilecta: Excessibus Prælatorum: Caput, & Patrona Clericorum Jotrensis Ecclesiæ:* e che questo termine *Caput*, era spiegato da' Canonisti, di una giurisdizione Episcopale. Ma essa non ha detto il nome di questi Canonisti; e per quante ricerche se ne sien fatte, non s'è trovato chi vi abbia data una tale significazione. Egli non vuol dire altro se non ch'essa è la madre di famiglia nell'Abbazia di Jovarra. Non si tratta per nulla in questo Capitolo d'alcuna giurisdizione spirituale, che le appartenga; ma semplicemente di sapere se i Canonici possano avere un sigillo particolare. L'Abbadessa sostiene ch'essi non siano se non membri del suo Monastero; ed il Papa deputa de' Commissarj per proibir loro di fabbricare un sigillo. Quest'è tutta la decisione di tal Testo, nel quale, come neppur nella Glosa, non si dice che l'Abbadessa abbia alcuna giurisdizione.

Madama l'Abbadessa di Jovarra ha nuovamente citato il Capitolo, *Dilecta: de majorit. & obed.* dove si parla di una giurisdizione pretesa dall'Abbadessa di Quedeluburg in Germania. Quest'è un esem-

esempio che non può servirle di alcun titolo, e che non ha un medesimo rapporto colla sua pretesa; poichè quest' Abbadessa non aveva Foro Ecclesiastico. Nel Testo si dice, che ella non poteva scomunicare i Chierici della sua giurisdizione: *Eadem Abbatissa eos excommunicare non potest*. Il suo potere non si estendeva sopra un Curato, e sopra una Popolazione: si riduceva esso a sospendere i Chierici, in caso di disobbedienza, da' loro Benefizj, e dall' ingresso nel Coro. Questa era un' Abbadessa, la quale, come una madre di famiglia, esercitava una giurisdizione correzionale sopra de' Chierici, che erano suoi Cappellani, privandoli per qualche tempo delle loro distribuzioni, e dell' ingresso nel Coro. Su di che i Canonisti rimarcano, ch' essa non poteva sospenderli dalla funzione degli Ordini loro; e che conviene scrupolosamente distinguere la sospensione dai Benefizj, ch' ella conferiva, dalla sospensione degli Ordini, i quali non aveva essa loro conferiti.

L' Abbadessa di Jovarra ha parimenti fondata la sua giurisdizione sull' esempio di Madama l' Abbadessa di Fontevrauld, la quale può visitare i Conventi del suo Ordine, eleggere i Confessori, e scomunicare i Religiosi, e le Religiose. Ma a che servono tali esempj, mentr' essa non ha i medesimi Privilegj, nè le medesime pretese? Imperciocchè Madama l' Abbadessa di Fontevrauld non conferisce delle Cure con pienezza di diritto, non ha Cancelleria, e non esercita giurisdizione Episcopale sopra un Clero, ed una Popolazione: essa è come un

Generale d'un Ordine; il potere di essa è limitato a' Religiosi, e Religiose che hanno fatto professione nel suo Ordine, ed è fondato sopra Bolle, e Lettere Patenti registrate nel Gran Consiglio: e Madama l'Abbadessa di Jovarra non ha nè Bolle, nè Lettere Patenti.

I.

Ma oltre ch'essa non ha nè Bolle, nè Lettere Patenti, è costante che il Cardinale Romano, il quale l'ha dichiarata soggetta immediatamente al Papa, ed esente dalla soggezione dell'Ordinario, non ha decretato colla sua Sentenza che essa abbia giurisdizione sul Clero, e sul Popolo. La Decretale, *Ex parte: De privilegiis*, ove le Abbadesse hanno esposto al Papa, ch'esse dipenderebbero immediatamente dalla Santa Sede, non fa menzione ch'esse abbiano ad aver giurisdizione sopra un Clero, ed una Popolazione; di maniera che non solo si può dire con verità, ch'ella non ha alcun titolo per istabilire la sua giurisdizione; ma la giurisdizione ch'essa pretende è contraria a' suoi proprj titoli, ed è un'usurpazione manifesta.

II.

V'è incapacità di diritto divino nella persona di una Religiosa per acquistare una giurisdizione quasi Episcopale; non v'è poi incapacità di giurisdizione Ecclesiastica, come d'Alta, Media, e Bassa Giusti-

stizia annessa ad una Terra. Le donne sono capaci, giusta la maggior parte delle Costumanze, di possedere le Terre aventi dignità: la Giustizia che ne dipende appartiene loro: esse possono eleggere degli Uffiziali per esercitarla. Non è poi lo stesso della giurisdizione Episcopale, la quale non può risiedere che nella persona di quelli che hanno gli Ordini sacri. I Vescovi hanno bisogno di una consacrazione particolare per esercitarla da per loro stessi, o per i loro Vicarj: e si pretenderà che le donne, le quali non sono capaci neppure di accendere i cerei nella Chiesa, le quali non vi hanno il loro posto che all'estremità della Nave, possano ascendere fino al Santuario, scacciarne il Vescovo, e prendervi il di lui posto? Che un'Abbadessa sia il Pastore di una Popolazione, il Predicatore, ed il Confessore, contro il precetto dell'Apostolo, che le ingiunge di stare silenziosa nella Chiesa: *Mulier in silentio discat cum omni subjectione: docere autem mulieri non permitto, neque dominari in virum, sed esse in silentio?* (I. Tim. II. 11.)

Si dice, che l'Abbadessa di Jovarra esercita questa giurisdizione per mezzo di Vicarj. Ma come può essa comunicar loro una potestà, di cui è essa incapace, e di cui non ha alcun titolo? Ella esercita i principali Atti di questa giurisdizione in nome proprio, poich'essa conferisce in nome proprio la Cura, provvede un Vicario, un Sindico, ed un Cancelliere, elegge de' Vicarj Generali, erige in proprio nome de' titoli di Cappelle, e fa in proprio nome delle generali regolazioni di disciplina: que-

ste sono altrettante novità mostruose, contro le quali Mons. Vescovo di Meaux può impiegare il Capitolo, *Nova: De pœnitentiis. Nova quædam nuper, de quibus miramur non modicum, nostris sunt auribus intimata, quod Abbatissæ videlicet in Burgen, & Palentin. Diœcesibus constitutæ, Moniales proprias benedicunt, ipsorumque confessiones criminalium audiunt, & legentes Evangelium præsumunt publice prædicare. Quum igitur id absonum sit pariter & absurdum, nec a nobis aliquatenus sustinendum; discretioni vestræ per Apostolica præcepta mandamus, quatenus ne id de cetero fiat, auctoritate curetis Apostolica firmiter inhibere. Quia, licet beatissima Virgo Maria dignior & excellentior fuetit Apostolis universis; non tamen illi, sed istis Dominus claves regni cælorum commisit.*

## III.

Non esistono Lettere Patenti che abbiano permessa l'erezione d'una Corte di Giustizia in Jovarra; e quindi, come sostenere una giurisdizione così straordinaria contro il diritto pubblico, senza alcuna concessione per parte della Chiesa, nè alcuna conferma per parte del Re?

## IV.

La Sentenza del Cardinale Romano essendo abusiva, lo sono egualmente tutti gli Atti di possesso che ne sono venuti in conseguenza.

Do-

Dopo d'avere spiegati questi argomenti di diritto, è importante, prima di finire, l'osservare che l'usurpazione di questa giurisdizione s'è aumentata di giorno in giorno; mentre le Abbadesse non hanno cominciato a far tenere de' Sinodi che nel 1637. il più rimoto che sia citato è solamente a quest' Epoca.

Esse hanno parimenti cominciato nel 1642. a far disciogliere da' Monitorj per mezzo del loro Vicario. Esse hanno cominciato nel 1629. a fare degli Editti per la pubblicazione de' Giubbilei, e per ordinare delle Preci delle Quarant'ore: questi sono i principali Atti della giurisdizione Episcopale, de' quali non avevano esse l'esercizio prima delle sovrindicate Epoche; dopo le quali esse non hanno potuto acquistarne la prescrizione senza titolo, e contro il diritto comune.

Non vi sono Sentenze pronunciate nel Foro Ecclesiastico di Jovarra, che abbiano deposto de' Sacerdoti dalle loro Funzioni, che li abbiano privati del titolo de' loro Benefizj, o dichiarati irregolari, ed imposte le altre grandi pene canoniche: non vi sono che delle correzioni leggiere; e se le Abbadesse sono in possesso d'una Corte di Giustizia, ciò non viene a dire ch' elleno siano in possesso della giurisdizione Episcopale: gli Arcidiaconi di Chartres, e di molte altre Diocesi furono mantenuti nel dritto di avere un Vicario, un Sindico, ed un Cancelliere, per riconoscere de' casi leggieri, coll' obbligo dell'appellazione al Vescovo; e pure non hanno giurisdizione Episcopale.

Quest' è una delle ragioni, per cui Madama l'Abba-

badessa di Jovarra non potrebbe applicare alla sua causa la decisione del Concilio di Trento, nel quale tutte le Cure sono assoggettate alla giurisdizione de' Vescovi, a riserva di quelle, in cui gli Abbati Generali d'Ordine hanno la loro Residenza principale, ed i Monasterj, o Case, *In quibus Abbates, aut alii Regularium Superiores jurisdictionem Episcopalem, & temporalem in Parochos, & Parochianos exercent*. L'eccezione contenuta in questo Capitolo non comprende le Abbadesse: essa non parla che degli Abbati; e quindi non conviene interpretare la sua decisione contro il dritto comune fuori del suo caso.

Sess. 25. Cap. 11. de Regular.

Essa oppone due Sentenze: l'una pronunciata dal Podestà di Meaux il dì 9. Settembre 1496. l'altra pronunciata dal medesimo il dì 12. Agosto 1502. Riguardo alla prima, quest'è un abuso manifesto, perch' ella cassa ed annulla, e fa passare dal tutto al niente una Sentenza di scomunica pronunciata dal Degano Rurale della Ferté Aucol: questo è ciò che il Giudice Regio non può fare, tanto più ch'egli non è il Superiore del Giudice Ecclesiastico per annullare una scomunica; e questa Sentenza non essendo stata fatta co' predecessori di Monsignor Vescovo di Meaux, essa non può aver alcuna conseguenza contro di lui.

L'altra Sentenza pronuncia un vadimonio contro il Procuratore, e l'Avvocato del Vescovo, i quali hanno detto *di non voler dire, o proporre alcuna cosa per impedire la non comparsa:* ciò è, perch'essi non avevano carica su cui giustiziare; su di che il Giu-

Giudice ha dato il vadimonio, e per il profitto mantenute le Religiose ne' loro possessi: quest' è una Sentenza per mancanza che non è mai stata notificata, e dalla quale per conseguenza non è permesso argomentare.

Le prerogative della giurisdizione Episcopale pretesa dall'Abbadessa di Jovarra, non sono meno straordinarie della stessa giurisdizione. I giudizj che vi si danno sono inappellabili; non v'è esempio che vi sia stata mai alcuna appellazione portata a Roma, od al Vescovo di Meaux.

Essa ha comunicato un Registro di Collazioni, e Presentazioni, il quale comincia l'anno 1550., e termina l'anno 1593. non v'è un solo testimonio che abbia segnata la minuta delle Patenti; ed il Registro delle Cause del Foro Ecclesiastico principiando l'anno 1509. non vi è segnato, nè sottoscritto alcun Giudice, o Cancelliere; di maniera che non si sarebbe saputo che questo fosse un Registro di Cause, se il Cancelliere di questo Foro non vi avesse posto appiedi, dopo incoato il Processo, una attestazione per far sapere la qualità del Libro.

Delle correzioni, che si danno in questo Foro, per quanto curiose esse siano, Monsignor Vescovo di Meaux non ne farà parola. Egli rimarcherà soltanto, che l'Abbadessa di Jovarra non deve prevalersi della Sentenza del Podestà di Meaux, colla quale egli rimanda il dì 29 Settembre 1546 Maestro Giacomo Bruslefer davanti il Cancelliere di Jovarra; quest'è un giudizio pronunciato senza che il Vescovo sia stato udito, nè citato; esso non serve che a

far

far vedere che dopo questa rimessa, questo Prete restò nell'impunità; il suo Processo non gli fu mai formato. Lo stesso avvenne d'una Sentenza del dì 3. Decembre 1648. colla quale Nicola de Vert Canonico fu rimandato alla Cancelleria di Jovarra: quest'è una Sentenza pronunziata sopra un Sommario, egualmente senza che il Vescovo vi sia stato udito, nè citato, e senza conclusioni del Procuratore Generale. Conviene aggiungere, che dopo questa rimessa non v'è stata alcuna Sentenza correzionale contro quest'Ecclesiastico.

L'Abbadessa di Jovarra ha rimarcato nella sua difesa, ch'essa aveva molti Decreti del Consiglio, e del Consiglio Maggiore, i quali la mantenevano in diverse prerogative appartenenti alla sua dignità d'Abbadessa. Monsignor Vescovo di Meaux dimostra dal canto suo, che questi Decreti ordinano unicamente che sieno resi i conti dell'Ospitale degl'infermi di Jovarra all'Abbadessa medesima; ch'ella possa far celebrare le Messe Conventuali, e gli Uffizj da altri Sacerdoti fuori che da'Canonici di Jovarra: ivi non si tratta di giurisdizione; e quindi questi sono Documenti inutili per la sua Causa.

Resta ad osservare, che l'accomodamento riportato, senza saputa di Monsignor Vescovo di Meaux, dall'Abbadessa di Jovarra, e accordato il dì 21 Febbrajo 1682. con Madama l'Abbadessa di Faremontier, non può essere dichiarato comune con Madama l'Abbadessa di Jovarra, perchè lo stato del Monastero di Faremontier, e quello di Jovarra

sono

sono differenti: quello era aggregato per Lettere Patenti, registrate nel gran Consiglio, all' Ordine di Cluny; questo non è unito ad alcuna Congregazione, e non è in istato di unirvisi; quello non aveva bisogno di riforma; si conviene che questo ne abbia gran bisogno; e per procedervi, è necessario che l' autorità del Vescovo non sia ristretta da Privilegj; ma che egli abbia la libertà di scegliere delle persone capaci di travagliare sotto di lui, e che non sia ridotto a servirsi di quelle che gli venissero presentate.

M. Nouet il Giovane, Avvocato.

SOM-

# SOMMARIO DELLA CAUSA.

## ATTI.

Ciò che ha dato luogo alla contestazione è un' Informazione del Vicario di Meaux ad istanza del Sindico contro Madama l' Abbadessa di Jovarra per giustificazione delle sue frequenti sortite senza permissione, seguita da un Decreto per essere ascoltata, il quale fu convertito in aggiornamento personale sul rifiuto di subire l' interrogatorio, con proibizioni di sortire senza permissione sotto le pene di diritto.

Per eludere quest' Atto, Madama l' Abbadessa di Jovarra ha formata la sua dimanda di querela contro gli Uffiziali del Foro Ecclesiastico, e l' ha portata alle Istanze del Palazzo in virtù del suo *Committimus*, e vi ha ottenuta la Sentenza de' 2 Luglio, la quale annulla il Decreto del Vicario, o Vicegerente, con proibizione di progredire, e permette di carcerare in caso di contravvenzione. Monsignor Vescovo di Meaux ha assunto il fatto e la causa per i suoi Uffiziali, ed ottenuto un Decreto che lo accetta Appellante: proibisce d' eseguire la Sentenza, ed ordina che gli Atti incoati alla Cancelleria abbiano ad essere continuati.

Egli ha in appresso fatta istanza per l' evocazione del principale, cioè della dimanda di querela di Madama l' Abbadessa di Jovarra; e dopo avervi som-

somministrato delle difese, la causa fu messa in registro.

Poscia Monsignor Vescovo di Meaux nelle sue difese appellò, come abusiva, da una Sentenza del Cardinale Romano in ciò che dichiara il Monastero, il Clero, ed il Popolo di Jovarra esenti dalla di lui giurisdizione: e vi ottenne un Decreto all' Udienza che si possa litigare sopra ogni articolo.

Questione unica da risolvere, se infirmando la Sentenza delle Istanze del Palazzo, Monsignor Vescovo di Meaux sarà mantenuto in tutta la sua giurisdizione sopra i detti Monastero, Popolo, e Clero.

Quanto alla Sentenza delle Istanze di Palazzo si vede bene ch'essa è insostenibile. In ordine; i Signori delle Istanze non sono Giudici competenti delle Sentenze emanate dalle Cancellerie Ecclesiastiche. In merito; trattandosi di disciplina, essi non avrebbero potuto sospendere l'esecuzione degli Atti. Bisogna dunque venire al merito.

DUE

## DUE PROVE DI MERITO.

I. *Che il Monastero di Jovarra non ha alcun titolo, nè Privilegio.*

II. *Che s' anche ne avesse avuto qualcheduno, è già rivocato.*

Non si pretende dedurre questi argomenti per esteso; ciò si è fatto nelle Memorie precedenti, ma solamente presentarli di nuovo agli occhi de' Signori, e far vedere che si può tagliar tutto con un Decreto.

## PRIMA PROVA.

### *Che il Monastero di Jovarra non ha alcun Privilegio.*

La massima è costante, che ogni esenzione deve avere il concorso delle due Potestà: vi vuole dunque egualmente un Privilegio, e delle Lettere Patenti: e nel fatto consta, che il Monastero di Jovarra non produce nè l' uno, nè le altre.

Già per le Lettere Patenti, nè il Monastero ne produce, nè produce alcun Documento ove sieno enunziate. Il Decreto del 1631. parla di Lettere Patenti; ma la parte avversaria ha convenuto in arringo, che queste non fossero Lettere Patenti per confermare il Privilegio; ed in fatti si produrrebbero nuovamente se lo fossero state allora.

Non

Non si tratta di presumere ciò che non è nè prodotto, nè enunziato in alcun luogo: sopra tutto in una materia di stretto diritto, e molto più d'un diritto odioso, ove abbisognano prove costanti, e non presunzioni.

Ecco dunque la questione decisa per la sola mancanza di Lettere Patenti.

Ma non v'è nemmeno alcun Privilegio: il Capitolo, *Ex parte*, non è un Privilegio; esso non contiene che la semplice enunciazione d'un Privilegio; ma in confusione, senza neppure citarne la data, nè di qual Papa sia, senza legittimo contraddittore: *Quia tandem nullus apparuit idoneus responsalis, qui partem defensaret adversam*; e con espressa dichiarazione del Papa, ch'egli lasciava le Parti nel medesimo stato, in cui erano prima dell'enunziazione, e rinnovazione di questo Privilegio: *Ita ut non plus juris accrescat*.

La Sentenza del Cardinale Romano non è un Privilegio, nè equivale ad un Privilegio. Questo Cardinale non aveva la potestà di manumettere un Monastero, o convalidare un Privilegio, che Innocenzo III. aveva lasciato indeciso: egli non lo enunzia che in termini generali, *inspectis Privilegiis*: quindi non si sa ancora cosa egli sia. La Sentenza non gli dà alcuna autorità: I. perchè essa è abusiva: II. perch' essa non è che un Atto particolare in un affare di diritto pubblico: III. perchè è restata senza esecuzione.

Abusiva: I. in ciò che questo Cardinale ha autorizzato un Privilegio senza Lettere Patenti. II. Si sono veduti i Privilegj delle Religiose, *inspectis*

 *Pri-*

*Privilegiis*: non si enunzia alcun Documento per parte del Vescovo: ve ne avea per altro alcuni che sono stati stampati: quindi il Vescovo fu mal difeso. III. Tutte le Parti non sono state citate, e non vi si fa parola del Metropolitano, nè del Primate, i quali avevano eguale interesse che il Vescovo nella giurisdizione, da cui si esenta il Monastero.

Questa Sentenza è un Atto puramente particolare. Il Cardinale Romano non aveva a quest' oggetto alcuna facoltà dal Papa: egli non agisce come Legato, ma in virtù del potere conferitogli dalle Parti: potere insufficiente in materia di diritto pubblico, e del quale le Parti medesime non potevano disporre.

Non importa per nulla, che il Cardinale abbia pronunciato di consenso delle Parti; perchè, al contrario, questo è ciò che prova, che la Sentenza non ha forza che di accomodamento fra particolari. Non si poteva rimediare a questo difetto che con una ratificazione: non ve n'è alcuna, nè mai ve ne fu: dunque la Sentenza è destituita d'ogni pubblica Potestà in una materia puramente di pubblico diritto: ciò che porta in origine la nullità la più essenziale, e nell'esecuzione il maggior abuso.

Questa Sentenza non è stata mai eseguita dalle Religiose in ciò che risguarda l'esenzione; poichè l'esenzione dice due cose: non riconoscere il Vescovo, ed essere soggette al governo del Papa. Quest'ultimo capo restò senza esecuzione, poichè dopo la Sentenza non viene prodotto alcun Atto di giurisdizione che il Papa abbia esercitata da lui me-

medesimo, nè col mezzo de' suoi Delegati, o Suddelegati: quindi nessuna esecuzione per parte delle Religiose dell' Articolo principale della loro Sentenza. Ciò ch' esse hanno fedelmente eseguito, è di non avere alcun Superiore che le governasse; locchè è il colmo dell' abuso.

Risulta dalle cose sopraddette un altro abuso nel loro preteso Privilegio. L' esenzione, dice san Bernardo, è un' ingiustizia, con cui si spoglian il Vescovo, il Metropolitano, il Primate di ciò che appartiene loro per diritto divino, per i Concilj Ecumenici, e per il loro carattere: non si può coprire quest' ingiustizia; che ottenendo il loro consenso, o almeno citandoli, come fu sempre praticato. Ma in questo Privilegio si sono invece trascurati, e disprezzati: dunque esso è nullo, ed abusivo. Tutto ciò è chiaro, e fondato sopra massime costanti.

S. Bern. de Consid. lib. 3. c. 4.

### *Se il Monastero di Jovarra abbia un legittimo possesso.*

Consta da tutti i principj, che il possesso non ne sia legittimo. 1. Perchè egli è senza titolo in una materia, ove ne abbisogna necessariamente uno. 2. Perchè si è veduto, che il Convento, e le Religiose non sono in alcun modo in possesso d' essere governate dal Papa; ma solo di non aver alcun Superiore, il qual possesso è manifestamente abusivo, e riprovato da' Capitoli del Diritto, *Quum non liceat:* e *Quum ex officio: De præscript.*

Gli Atti di possesso che furono prodotti, sono: 1. Il consenso de' Vescovi, la di cui negligenza consta dal Diritto che non può pregiudicare al loro carattere, nè a' loro successori. 2. Le Sentenze pronunciate in un tempo, in cui il Privilegio non era contestato, e senza che il dritto del Vescovo sia contestato da un legittimo contraddittore. 3. Il Decreto del 1631., in cui nè il Vescovo nè i suoi Uffiziali non erano in causa; in cui non si trattava dell'esenzione, ma d'una Sentenza pronunciata in materia decimale dal Vicario di Meaux, e dove si dice unicamente che vi sia dell'abuso.

Aggiungiamo, che se si ha riguardo a questo possesso, converrà autorizzare le Abbadesse a violare la clausura, sortendo, e facendo sortire le Religiose senza permesso; abuso di tutti il più riprovato da' Canoni: e parimenti autorizzare il Monastero al costume di essere senza Capo, e senza Superiore legittimo, di modo che il suo possesso non è che sregolamento, ed usurpo: *corruptela, non consuetudo*, come dicono i Canoni.

SE-

## SECONDA PROVA.

*Se anche le Religiose avessero un Privilegio, esso è rivocato.*

Quest' è l'argomento decisivo, il quale non consiste che in due parole.

L'Articolo VII. dell' Editto d' Orleans assoggetta assolutamente, e indistintamente ogni Monastero esente, e non esente agli Arcivescovi, ed a' Vescovi.

L' Editto di Blois, entrando nello spirito del Concilio di Trento, non assoggetta a' Vescovi che i Monasteri esenti, i quali non saranno in Congregazione, e loro dà un anno per mettervisi.

*De Refor. Sess.25.cap.9.*

Spirato il termine, il Vescovo rientra pienamente nel suo diritto senza formalità, nè Atti: quest' è il passo a cui si volea venire, per ricondurre le cose nel loro stato naturale, e metter fine agli scandali cagionati dalle esenzioni, che da trecent' anni facevano sclamare tutta la Cristianità.

Il Concilio di Trento aveva detto: *Monasteria . . . . ab Episcopis gubernentur:* e l' Editto così si esprime: *Saravvi posta cura dal Vescovo*; cioè ne' termini dell' Editto, *sarà posta cura nel fare degli Statuti, e nell' eleggere de' Visitatori.*

Il Concilio di Trento, e l' Editto di Blois non han fatto che richiamar la disciplina già imposta al Concilio Ecumenico di Vienna nel 1312. nella Cle-

mentina, *Attendentes: De statu Monachorum. Ut Monasteria Monialium per Ordinarios; exemta quidem, Apostolica; non exemta vero, ordinaria auctoritate debeant visitari.* Questo è il Decreto d'un Concilio Ecumenico confermato da un altro Concilio Ecumenico, com' è quello di Trento, costantemente ricevuto per questo capo dall' Editto, ad eccezione della clausola: *Tamquam Sanctæ Sedis ... Delegatis*, la quale non conviene a' costumi nostri..

Non si possono dunque più allegare nè il Capitolo, *Ex parte*; nè la Sentenza del Cardinale Romano, nè il possesso delle Religiose, nè la negligenza de' Vescovi; poichè due Concilii Ecumenici hanno pronunciato, *non obstantibus quibuscumque*.

Di fatto, in esecuzione di questi due Concilii, il Papa che li ha ricevuti, ed approvati, vi è attualmente dimesso dal governo di questi due Monasteri: egli non vi dà alcun provvedimento, e se ne tiene onninamente sgravato su' Vescovi: dunque o per abdicazione, o per abbandono de' Papi, i Vescovi sono tenuti a fungere il loro uffizio.

Se

*Se si possa concedere del tempo a' Monasteri per mettersi in Congregazione.*

Egli è indubitato che non si può: per due ragioni decisive. 1. Il termine accordato dall' Editto è spirato; ci vorrebbero delle Lettere del Re per emendare il decorso di tempo. Non se ne producono; non se ne sono neppure domandate dacchè dura questa Causa; perchè si sa che il Re non vuol darne, nè cambiar cosa veruna nello stato in cui è presentemente l'affare. 2. Non vi è luogo all' aggregazione in pregiudizio del Vescovo, il quale è rientrato nel suo diritto, e lo esercita attualmente. Così fu giudicato colla Sentenza de la Grenetiere a favore di Monsignor Vescovo di Luçon il giorno 10. Gennajo 1679. letto nell' Udienza, e comunicato alle Parti, le quali non hanno replicato nulla. 3. Quand' anche vi fossero delle Lettere Patenti, esse riserverebbero il dritto del Vescovo; e questa non sarebbe che una nuova lite. Torna dunque meglio terminar presentemente la questione al passo ove si trova.

*Il Breve di Monsignor Arcivescovo di Parigi, e quello d' Hiere.*

Si dice, che il Monastero di Jovarra è attualmente soggetto alla superiorità di Monsignor Arcivescovo di Parigi, per un Breve, che il Re medesimo ha impetrato, e del quale ha ordinata l'esecuzione

 con

con un Decreto del Consiglio: il che non ha niente d'abusivo, poichè il Re, e la Corte hanno di già ricevuto un somigliante Breve in favore del Monastero d'Hiere.

Ma la risposta è facile: il Breve di Monsignor Arcivescovo di Parigi è restato ineseguito, nè fu intimato al Monastero di Jovarra, per far riconoscere, non solo all'Abbadessa, ma ancora alle Religiose il Superiore, cui elleno dovevano aver ricorso. Non vi ha nè suddelegazione, nè visita, nè citazione, nè alcun atto giuridico per parte di Monsignor Arcivescovo di Parigi. Delle Lettere di complimento, o in termini generali non sono un'accettazione, nè un'esecuzione legittima: per conseguenza la commissione nulla per il Dritto. Non vi ha alcuna Lettera Patente, e non se n'è chiesta alcuna da dieci anni, perchè si sa che il Re non vuol darne; ed ora non v'ha più luogo a queste Lettere, contro il diritto acquistato al Vescovo, che funge attualmente il suo uffizio: diritto al quale il Re non vuol derogare.

Ciò mostra la differenza del Monastero d'Hiere, ove il Vescovo non s'opponeva al Monastero, e non agiva.

Il Breve d'Hiere era sostenuto da Lettere, e questo no.

Il Breve d'Hiere è ottenuto dalle Religiose, ed è il loro proprio Documento: questo non è in potere delle Religiose di Jovarra, ma in potere dell'Arcivescovo di Parigi, il quale non se ne serve, non rivendica la sua giurisdizione, il quale lascia que-

questo Breve inutile nella sua Segreteria, donde è stato necessario compulsarlo, il quale trova più degno di se il restare Superior naturale del Monastero di Jovarra per il suo titolo di Metropolitano, che per una commissione traslatizia.

*Sulla Giurisdizione attiva.*

Se l' Abbadessa di Jovarra è soggetta, com' essa non può evitarlo per i due argomenti esauriti, la sua giurisdizione attiva cade colla sua esenzione; essendo contraddittorio, che una persona soggetta eserciti una giurisdizione indipendente.

D' altro, consta chiaramente da' proprj titoli delle Religiose, cioè, dal Privilegio enunziato nel Capitolo, *Ex parte*, e dalla Sentenza arbitraria, che non vi è attribuita all' Abbadessa alcuna giurisdizione sul Clero, e sul Popolo. Si dice bensì nella Sentenza del Cardinale Romano, che questo Popolo, e questo Clero sono soggetti immediatamente al Papa: ma il Papa non ha trasmessa la sua autorità all' Abbadessa. La di lui Sentenza non le attribuisce nè il diritto di erigersi un Tribunale, ed una Cancelleria, nè quello d' istituire, e sospendere de' Sacerdoti; di conferir loro la facoltà di amministrare i Sacramenti, e di predicare la parola di Dio, nè d' esercitarvi, com' essa fa, tutte le funzioni Pastorali. Essa ha usurpato tutto ciò per abuso.

Indi chiaramente risulta, che l' Abbadessa non ha potuto prescrivere questa giurisdizione attiva, nè

nè coprirsi col suo preteso possesso, perchè esso è di mala fede, e contro il suo proprio titolo per un attentato manifesto contro il Papa, il quale essa dice essere il suo Superiore immediato. D'altronde per erigere un Tribunale, aver delle prigioni, ec. sarebbero d' uopo delle Lettere Patenti; e qui non ve n' ha alcuna.

Ed infine, l' Abbadessa non può prescrivere questa giurisdizione, perchè n' è incapace. L' Abbadessa di Montivilliers ha qualche giurisdizione, la quale tuttavia le è contestata, abbenchè essa sia subordinata a quella dell' Arcivescovo di Rouen suo Diocesano. L' Abbadessa di Fontevrauld esercita anch' essa qualche giurisdizione sopra i suoi Religiosi, e Religiose nell' interno del suo Ordine, subordinatamente ad un Visitatore, ch' essa si elegge di tre in tre anni, dal suo Ordine nel Capitolo Generale, ove vi sono de' Deputati di tutti i Conventi. Madama l' Abbadessa di Jovarra è la sola che abbia un Clero, ed una Popolazione; la sola che abbia usurpata la piena giurisdizione Episcopale; che la eserciti più indipendentemente de' Vescovi, i quali hanno sopra essi de' Metropolitani, e de' Metropolitani, i quali hanno sopra essi de' Primati. Ella sarebbe dunque un vero Pastore contro ogni diritto divino ed umano, e contro la soggezione che s. Paolo ordina al suo sesso: *Mulieres in Ecclesia taceant*. Quindi s' anche si conservassero tutti i Privilegj, converrebbe annullar questo come il più eccessivo, ed il più insopportabile di tutti.

*I. Cor. XIV. 34.*

Ciò si può fare con una sola Sentenza, poichè tut-

tutti i fatti sono costanti. I Documenti essenziali sono fra le mani di tutti i Giudici: le massime di diritto sono cognite, e indubitabili. Non v' è dunque altro a fare, che apportar un pronto rimedio a de' mali, che ne hanno bisogno, e di rimandare un Vescovo nella sua Diocese, e delle Religiose nel loro Ritiro.

SEN-

# SENTENZA

## DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

*La quale dichiara l' Abbadessa, e le Religiose dell' Abbadia di Jovarra, il Clero, il Capitolo, il Parroco, il Popolo, e la Parrocchia del detto luogo, soggetti alla Giurisdizione, e Visita del Vescovo di Meaux.*

Del dì 26. Gennajo 1690.

*Estratto da' Registri del Parlamento.*

Fra Madama Enrichetta di Lorena, Abbadessa di Jovarra, dell' Ordine di s. Benedetto, Diocesi di Meaux, Attrice all' oggetto dell' intimazione fatta alle Istanze del Palazzo il dì 17. Giugno 1689. affine di ottenere Atto giudiciario della querela da essa fatta, colla detta intimazione contro il Vicario, e Sindico di Meaux; portante che sia detto, ch' ella sia mantenuta, e conservata nel possesso, e godimento, in cui è dell' esenzione da ogni giurisdizione del Vescovo di Meaux: con proibizione di turbarnela, in pena di tutte le spese, danni, ed interessi; e per le spese, Intimata, Difenditrice, ed Opponente all' Esecuzione della Sentenza de' 22. Luglio 1689. giusta la di Lei risposta alla significazione della detta Sentenza dei 4. Agosto susseguente da una

par-

parte. E Monsignor Jacopo-Benigno Bossuet, Vescovo di Meaux, Consigliere del Re ne' suoi Consigli, fu Precettore di Monsignor Delfino, primo Cappellano di Madama la Delfina, prendendo la parte e causa del suo Vicario, e del suo Sindico nel Vescovado di Meaux, Difensore alla suddetta dimanda, ed opposizione, ed Appellante dalla Sentenza ottenuta sull' Istanza giudiziaria dalla detta Madama Abbadessa di Jovarra, alle sopraddette Istanze del Palazzo il 2 Luglio 1689. portante cassazione degli Atti straordinarj contro essa fatti nel detto Vicariato di Meaux, citazione, e tutto ciò che ne seguì; ed Attore in Istanza presentata alla Corte il dì 12. Novembre 1689., affine che infirmando la detta Sentenza di cassazione, gli sia concesso Atto giudiciario per impiegare il contenuto della prefata sua Istanza per difesa alla dimànda di querela formata alle Istanze del Palazzo dall' Abbadessa di Jovarra: all' oggetto che piaccia alla Corte di rivocare la principale disputa delle Parti, pendente alle dette Istanze del Palazzo; e sentenziandovi, senza aver riguardo alla detta domanda di querela, di mantenerlo, e conservarlo nel diritto della giurisdizione Episcopale sul Monastero, Abbadessa, e Religiose di Jovarra; e parimenti sul Collegio, e Canonici, Curati, e Preti domiciliati in Jovarra, e proibire alla detta Abbadessa di più molestarnelo; e per averlo fatto, condannarla nelle spese, dall' altra parte. E fra il detto Monsignor Vescovo di Meaux Appellante dalla Sentenza pronunziata dal Cardinale Romano l' anno 1225., come abusiva in ciò che con-

essa

essa il Monastero, il Clero, ed il Popolo di Jovarra sono dichiarati esenti dalla giurisdizione del Vescovo di Meaux, da una parte; e la detta Madama Abbadessa di Jovarra citata, dall' altra. E di più, fra la detta Abbadessa di Jovarra, Attrice in Istanza del 9. Gennajo 1690., in ciò che dichiarando il detto Monsignor Vescovo di Meaux non ammissibile nella sua appellazione come abusiva, e nella sua querela, e aggiudicando alla detta Madama Abbadessa gli altri oggetti, e clausole da essa prese, fu ordinato, che il Breve del Papa Innocenzo XI. del dì 7. Febbrajo 1680. il quale ha stabilito l' Arcivescovo di Parigi Superiore, e Visitatore della detta Abbazia di Jovarra, e il Decreto del Consiglio di Stato del 27. Aprile susseguente, che ne ordina l' esecuzione, saranno provvisoriamente eseguiti d'autorità della Corte, da una parte: ed il detto Vescovo di Meaux, Difensore, dall' altra, senza che il rango possa nuocere o pregiudicare alle Parti. Dopo che Nouet il giovane per il Vescovo di Meaux, e Vaillant per l' Abbadessa di Jovarra sono stati ascoltati in sette Udienze; e simultaneamente Talon per il Procuratore Generale del Re, il quale ha detto che si può, in ciò che risguarda il semplice appello, mettere l' appellazione, ed annullare ciò da cui si appella. Per rapporto all' appellazione come d' abuso, dire che fu stabilito ed ordinato malamente, invalidamente, ed abusivamente: sentenziando sulle querele, senza esaminare le Istanze della detta Abbadessa di Jovarra, mantenere il Vescovo di Meaux nel diritto di giurisdizione, e visi-

ta

ta sull'Abbazia, sul Clero, e sul Popolo di Jovarra, la qual giurisdizione sarà da lui esercitata colle medesime clausole e condizioni indicate dalla Transazione ed accordo fatto fra lui, e l'Abbadessa di Faremoustier il 21. Febbrajo 1682. ciò facendo, l'Abbadessa di Jovarra sarà in avvenire disobbligata dal censo delle diciotto moggia di grano, accennato nella Sentenza del 1225. senza restituzione dei frutti decorsi in passato. La Corte ordina che ne sia consultato il Registro; e dopo averlo consultato, la detta Corte, in ciò che concerne l'appellazione fatta dalla parte di Nouet dalla Sentenza pronunziata alle Istanze del Palazzo il 2. Luglio 1689. ha annullato, ed annulla l'appellazione, e ciò da cui è stato appellato. Emendando, aveca il principale, e sentenziando simultaneamente sull'Appellazione come di abuso, dice che fu malamente, invalidamente, ed abusivamente proceduto, ordinato, ed eseguito; ed in conseguenza, e giusta i Sacri Canoni, e gli Editti, mantiene la parte di Nouet, ed i suoi successori Vescovi di Meaux nel diritto di governare il Monastero di Jovarra, e di esercitarvi la loro giurisdizione Episcopale tanto sull'Abbadessa e Religiose, quanto sul Clero, Capitolo, Parroco, Parrocchia, e Popolazione del detto luogo; di fare nelle loro visite, ed in altre occasioni gli Statuti, e le Regolazioni che essi stimeranno le più proprie per mantenere la disciplina regolare nel detto Monastero, secondo la regola del suo Istituto, e di farli osservare, ed eseguire. Ordina, che la parte di Nouet sia obbligata di presentare dentro a

tre

tre mesi i Titoli, anche quelli anteriori alla Sentenza del 1225. se ve n'ha alcuno, in virtù del quale egli pretende che il censo delle dieciotto moggia di grano da prendersi sull'Abbazia suddetta appartenga al suo Vescovato; perchè, dopo che saranno stati comunicati alla parte di Vaillant, sia sentenziato in qual modo appartenga; e sul soprappiù delle dimande delle Parti, le mette fuori di Corte, e di Causa; condanna la parte di Vaillant nelle spese. Fatto in Parlamento il giorno ventesimo sesto di Gennajo mille seicento e novanta. Collazionato. *Segnato*, du Tillet.

PRO-

# PROCESSO VERBALE
## DI VISITA.

*Estratto da' Registri delle Visite della Diocesi di Meaux.*

L'anno mille seicento novanta, Sabbato 25. Febbrajo, Noi GIACOMO BENIGNO, per divina permissione Vescovo di Meaux, siamo partiti dalla Città di Meaux sulle otto ore della mattina, accompagnati da M. Giovanni Phelipeaux, Prete, Dottore della Sorbona, Canonico, e Tesoriere della nostra Chiesa, di M. Giovanni Corvisart, Prete, Curato di Mareuil-les-Meaux, Sindico della nostra Corte Episcopale, e di M. Francesco Ledieu, Prete Canonico della nostra Chiesa, nostro Cappellano ordinario, insieme co' nostri Ministri, e persone del nostro seguito: Noi ci siamo trasferiti al Borgo di Jovarra per farvi la visita sì del Monastero, che della Parrocchia del detto luogo, conforme l'avviso di detta visita, da noi ordinato che sia fatta sopra luogo, ed a questo fine i nostri Ordini, ed Editti furono enunziati da Cristiano Usciere Regio nel detto Meaux. Ed essendo arrivati alla Croce fuori delle porte del Borgo di Jovarra, siamo stati incontrati dal Clero di Jovarra, vestito di rocchetto, e camaglio, venuto processionalmente con Croce, ed Acqua benedetta, e seguito da numeroso popolo. Il detto Clero, tanto Canónici dell' Abbazia di Jo-

varra, che il Curato, Vicario, ed altri Ecclesiastici della Parrocchia del detto luogo: cioè M. Gilles Lepreux anziano de' detti Canonici, M. Pietro de Verse, Enrico di Belloy, Tommaso Davenécourt, Giacomo Bernage, e Dionigi Pinart tutti Preti, e Canonici della detta Abbazia: de' quali il detto M. Gilles Lepreux anziano, ci ha dichiarato tanto in nome proprio, che de' suddetti suoi Confratelli presenti, formanti la maggior parte fra quelli che erano attualmente residenti in Jovarra, che ci ricevevano con gioja, e consolazione, poichè trovavano in noi il loro vero Pastore, e Superiore, del quale fino allora erano stati privati in dispregio del loro carattere, protestando ch' essi erano pronti a renderci in questa qualità ogni sorte di sommissione, ed obbedienza: ciocchè tutti i suddetti Canonici suoi Confratelli avrebbero unanimemente dichiarato essere i loro veraci sentimenti. Dopo di che M. Jacopo Bernage uno di essi, e Curato della Parrocchia del detto Jovarra, essendosi avanzato seguito dal suo Vicario, e Direttore del Collegio, vestito di stola, che si levò all' istante, prostrandosi a' nostri piedi, poscia ne vestì la persona nostra, dicendo ch' egli rimetteva al tempo stesso tutta la sua potestà nelle nostre mani, e ch' egli non desiderava d' ora in poi esercitarla, che dopo averla ricevuta da noi, e sotto i nostri ordini. Su di che noi gli abbiamo risposto in presenza di tutto il popolo, che noi gli restituivamo tutta la sua potestà, e gli ingiungevamo di continuare, come avea fatto per l' innanzi, nell' amministrare i Santi Sacramenti,

e nell'

è nell'annunziare la parola di Dio, persuasi ch'egli lo farebbe giusta i sacri Canoni, e gli ordini che riceverebbe da Noi. Poscia c'incamminammo processionalmente verso la Chiesa della Parrocchia al canto del *Benedictus*, e dell'Inno *Te Deum laudamus*; ed al suono delle campane, seguiti da una gran moltitudine di popolo, sfilata essendo sulla strada la maggior parte degli abitanti inginocchioni per ricevere la benedizione Episcopale. Arrivati alla Chiesa Parrocchiale, vi siamo stati ricevuti da' detti Curato, Vicario, e Cappellani, insieme co' detti Canonici sempre presenti, colle solite cerimonie. Terminato il *Te Deum*, i Versetti, e le Orazioni prescritte vi furono cantati dal detto Curato, intanto che noi facevamo la nostra preghiera sullo sgabello preparato appiedi dell'Altar maggiore, ove noi salimmo in appresso per baciarlo, e diedimo la solenne Benedizione. Poi assisi sopra una sedia spiegammo al Popolo i motivi della visita Episcopale, ed esposimo succintamente qual sia il governo Ecclesiastico stabilito da Gesucristo sovrano Pastore dell'anime, e regolato da' sacri Canoni; indicandogli poi, che il giorno seguente alle otto ore della mattina, noi avremmo cominciata la visita, e continuata ne' giorni susseguenti con tutte le funzioni del nostro Ministero: esortando i padri, e le madri a mandare i loro figliuoli al Catechismo, al quale noi assisteremmo in persona, affinchè sicuri della loro capacità, noi potessimo conferir loro il Sacramento della Cresima. Quindi mandato il popolo in pace, noi siamo discesi nella Canonica del-

la detta Parrocchia, ove abbiamo preso il nostro alloggio. Quivi essendo, noi ci siamo informati del numero de' Canonici del detto Jovarra: su di che avendo noi saputo essere in tutto tredici Benefiziati; sei attualmente presenti, e sopra mentovati, aggiuntivi due giovani Chierici ch'erano agli studj, ed infine cinque altri Preti, cioè M. Luigi de la Valle, il quale ci fu detto essere presentemente a Parigi, M. Giovambattista Richer, la cui Prebenda è in questione, assente per tal motivo, M. Rafaele Gallot, M. Niccola Rassicod, e M. Daniele de la Vallée detto Laburie, i quali tre ultimi fummo certificati trovarsi nel Borgo; sul che noi diedimo ordine che i detti Gallot, Rassicod, e Laburie fossero avvertiti di portarsi alla nostra presenza oggi alle cinque ore pomeridiane.

Ed il detto giorno alle quattro pomeridiane, noi ci siamo trasportati, vestiti di camaglio, e rocchetto, accompagnati da' detti nostri Ecclesiastici, ed altri Ministri come sopra, al Monastero del detto Jovarra, la di cui prima porta ci fu aperta da un Guardaportone vestito di verde. Arrivati alla porta della Ruota, ordinammo alla Portinaja dal di fuori di avvertire la Madre Priora, assente Madama l' Abbadessa, che noi venivamo a fare la visita conformemente agli Editti, ed Ordini nostri enunziati a questo effetto; che perciò ci si avessero ad aprire le porte della Chiesa, e radunare la Comunità al Parlatorio per ricevere i nostri ordini. Ma dopo aver aspettato qualche tempo senza che ci si desse altra risposta, se non che dal di dentro alcuno non

com-

compariva alla Ruota, noi abbiamo fatto battere alla porta del Chiostro del detto Monastero: ed alla piccola inferriata della detta porta comparve la Madre Priora del detto Monastero: Alla quale noi dichiarammo, che in conformità de' Sacri Canoni, e segnatamente de' Decreti del santo Concilio di Trento, noi venivamo a fare la visita, e le replicammo gli ordini sopraddetti. Al che ella rispose, ch'essa non poteva riconoscerci, poichè il detto Monastero non dipendeva da altro Superiore Ecclesiastico, che da N. S. il Papa, di cui essa, e le sue Suore attendevano la volontà; che quanto al Decreto della Corte del Parlamento, il quale noi abbiamo fatto enunziare al detto Monastero, questo non era stato notificato alla Comunità. Su di che avendole domandato, se la Comunità avesse altri argomenti da allegare, o titoli a produrre che gli allegati, e prodotti da Madama l'Abbadessa sopraddetta; Ella ci disse, che veramente non ne aveva, ma che attendevano esse la volontà del Papa. Avendole in seguito domandato, se la Comunità suddetta era avvertita del nostro arrivo e presenza, ella rispose di sì. Tutte le quali risposte essendo state prese per rifiuto, e la detta Priora interpellata, una, due, e tre volte di obbedirci, senza ottenerne altra risposta che la sovrindicata; il nostro Sindico presente ci fece inchiesta, che ci piacesse ordinare, che senza indugio ci fossero aperte le porte, onde procedere alla detta visita, sotto le pene di diritto, di cui noi le diemmo Intimazione. Nel tempo stesso la detta Priora essendosi ritirata, senza atten-

dere nuovi ordini, noi ritornammo pure al nostro alloggio per consultare su tutto il sopra detto; di che noi abbiamo fatto e compilato il presente Processo verbale, per servire, e valersene a tempo e luogo, com'è di giustizia. Poscia noi ordinammo che sia continuata la formalità da noi cominciata, e le dette Priora, e Religiose ammonite di obbedirci: e frattanto, attesa la loro disobbedienza, e contumacia, noi abbiamo ricorso alla Corte del Parlamento, ed all'implorazioni del braccio secolare. Ed il detto giorno sulla sera noi abbiamo citato M. Bartolommeo di Rémond, Prete Confessore nella detta Abbazia, e F. Basilio Sacerdote, Religioso di s. Domenico, predicatore Quaresimale nella Chiesa della detta Abbazia, perchè venissero a ricevere i nostri ordini sulle funzioni del loro Ministero. I quali essendosi portati alla nostra presenza, noi abbiamo dichiarato loro, che attesa la resistenza ed opposizione a' nostri ordini per parte della Priora, e delle Religiose del detto Monastero, non giudicandole in istato di avvicinarsi a' *SS.* Sacramenti, noi proibivamo a loro detti de Rémond, e F. Basilio di confessare le dette Priora, e Religiose senza nostra speciale permissione e per iscritto, la quale noi accorderessimo volontieri a quelle che ce ne facessero istanza: che di più noi lasciavamo loro la libertà di dire, e cantare la santa Messa, non volendo che cessasse il servigio di Dio; e che quanto alla predicazione, noi permettevamo al detto F. Basilio di farlo, a condizione che ciò fosse pubblicamente, colle portè della Chiesa aperte, affinchè

finchè il popolo, e noi medesimi vi potessimo assistere come lo desideravamo: al che i detti de Rémond, e F. Basilio ci promisero di obbedire con protestazioni d'ogni sorte di sommissione.

Si portò parimenti alla nostra presenza M. Giovambattista Richer, Sacerdote e Canonico del detto Jovarra, non residente per essere in lite per la sua Prebenda; il quale informato della nostra visita al detto Jovarra, vi venne per prestarci la sua sommissione, e ricevere i nostri ordini come dal suo legittimo Superiore, il quale Noi accogliemmo con affetto.

Quanto a M. Rafaele Gallot, Sacerdote e Canonico del detto Jovarra, citato a comparire alla nostra presenza sotto pena d'Interdetto, con Atto notificato alla casa sua nel detto Jovarra del dì 26 Febbrajo anno suddetto, su di che i Canonici suoi Confratelli ci hanno assicurato, ch'egli era sortito dal detto Jovarra, e ci supplicarono di soprassedere in sentenziare contra di lui; cedendo alla loro preghiera, Noi abbiamo voluto sospendere ogni procedura contro il detto Gallot, sperando, come ce lo dicevano, ch'egli sarebbe venuto da se medesimo all'obbedienza; ciocchè egli fece, essendo venuto al detto Jovarra dopo la nostra partenza, con proteste di commissioni analoghe a quelle de' suoi Confratelli, nelle mani del detto Signor Phelipeaux.

Riguardo a M. Niccola Rassicod, e M. Daniele de la Vallée, detto Laburie, parimenti Sacerdoti, e Canonici del detto Jovarra, attesa la loro disobbedienza, e contumacia, dopo essere stati citati

per tre volte a comparire alla nostra presenza, con Atti notificati loro ad istanza del detto nostro Sindico in tre giorni consecutivi, Noi li dichiarammo interdetti da tutte le funzioni de' loro Ordini sacri, col nostro Editto di Martedì 28. Febbrajo anno suddetto, notificato loro il primo Marzo seguente, affinch' essi non abbiano a fare alcuna funzione de' loro Ordini sacri, in pregiudizio dell' Interdetto pronunziato contro di essi, sulle pene emanate da' sacri Cannoni, come risulta più estesamente dagli Atti separati del presente Processo verbale.

Il Giovedì 2. Marzo anno suddetto, il Decreto della Corte del Parlamento de' 28. Febbrajo 1690. portando che siano aperte le porte della detta Abbazia di Jovarra in presenza del Signor Luogotenente Generale di Meaux, commesso dalla Corte all' esecuzione del detto Decreto, fu notificato al Monastero del detto Jovarra da Regnault, Usciere di Meaux.

Ed il detto giorno 2. Marzo anno suddetto, all' una dopo mezzo giorno, Noi Vescovo sopraddetto, accompagnati da M. Ugo Janon Sacerdote, da M. Giovanni Phelipeaux Dottore della Sorbona, Canonico, e Tesoriere della nostra Chiesa, da M. Giovanni Corvisart Curato di Mareuil-les Meaux, e Sindico della nostra Corte Episcopale, da M. Francesco Ledieu Canonico della nostra Chiesa, e nostro Cappellano ordinario, tutti Sacerdoti, e da M. Pietro Royer Segretario ordinario del nostro Vescovato, e dagli altri nostri Ministri; Noi ci siamo recati, vestiti di camaglio, e rocchetto, e similmente

te

te i nostri sopraddetti Ecclesiastici, alla porta della Abbazia del detto Jovarra, col Signor Luogotenente Generale di Meaux, Commissario in questa parte, nominato dal detto Decreto, per fare la visita al detto Monastero, la cui prima porta ci fu aperta da un Guárdaportone vestito di verde. Ed arrivati alla porta della Ruota, abbiamo ingiunto alla Portinaja dal di fuori di avvertire la Madre Priora, Madama l'Abbadessa absente, che noi venivamo a fare la nostra visita, in conformità de' nostri Editti ed Ordini notificati, tanto alla Madama Abbadessa, che alla Priora, ed alle Religiose del detto Monastero di Jovarra, da Cristiano Usciere di Meaux, il dì 23. Febbrajo prossimo passato, e che perciò la Priora avesse a farci aprire le porte della Chiesa, e congregare la Comunità al Parlatorio per venire a riceverci, ed obbedire agli ordini nostri.

E' comparso M. Cheverry Procuratore Fiscale di Madama l'Abbadessa e delle Religiose di Jovarra, il quale assistito dagli altri Uffiziali della detta Abbazia, conformemente alla notificazione a Noi fatta nel giorno d'jeri, ha protestato in nome delle dette Priora, e Religiose, senza però poterci mostrare alcun Atto canonico, nè alcun ordine in iscritto di fare le suddette protestazioni, ancorchè egli ne fosse stato richiesto, che il nostro ingresso nel detto Monastero non potrebbe nuocere nè pregiudicare ai privilegj, ed esenzioni dell'Abbazia. Su di che noi abbiamo ordinato, che continueremo la nostra visita in conformità de' sacri Canoni, ed in particolare ai Decreti de' santi Concilii di Vienna, e di Trento,

la

la cui esecuzione fu ordinata tanto dall' Editto di Blois, quanto da' sopraddetti Decreti; e ciò non ostante qualunque opposizione, o appellazione, come in materia di disciplina, e correzion di costumi. Abbiamo in oltre richiesto il detto Signor Luogotenente Generale, in caso che si continuasse nel farci gl' impedimenti, e le dispute già cominciate, ricusando di radunare le Religiose dinanzi a Noi, come s' è fatto finora, d' eseguire il decreto da lui portato, ordinando che ci fossero aperte le porte del detto Monastero, affinchè noi parlassimo alle dette Religiose, e procedessimo alla visita de' luoghi regolari; ciocchè egli ebbe nel tempo stesso ordinato, e fatto eseguire, com' è riferito più estesamente nell' Informazione fatta dal detto Signor Luogotenente Generale.

E dopo che gli Operaj condotti dal detto Signor Luogotenente Generale si sono accinti ad aprire la porta del Chiostro del detto Monastero, essa ci fu aperta per di dentro da' due Religiose. E noi Vescovo sopraddetto, siamo entrati nel detto Monastero accompagnati da' nostri Ecclesiastici soprannominati, e Ministri, insiememente col detto Signor Luogotenente Generale, e suoi Uffiziali. Chiusa poi la porta dalle dette Religiose, che l' avevano aperta; esse si ritirarono all' istante precipitosamente, senza neppure volerci dire i loro nomi ed Uffizj. Ciò fatto, Noi c' incamminammo verso il Dormitorio, ed in cammino incontrammo una Religiosa, la quale ci disse essere Suor Maria Sobelin, detta degli Arcangeli, e che si ritirava nella sua celletta secondo

l' or-

l' ordine che l' era stato dato; alla quale noi abbiamo ordinato di seguitarci, e di condurci al Dormitorio suddetto, ed alle celle: locchè essa ha fatto. Ove essendo; noi siamo andati di cella in cella ne' due Dormitorj, ed abbiamo parlato alle Religiose che vi erano restate in maggior numero, le altre essendosi ritirate altrove, ed avendo lasciato le loro celle chiuse per la maggior parte, essendosi la Priora assentata ella stessa dal Dormitorio, lasciando la sua cella aperta: ed avendo Noi ordinato alle Religiose presenti di farla venire davanti a Noi, tutte hanno asserito di non sapere dove essa fosse, non meno che le altre Religiose. Abbiamo detto alle Religiose sopraindicate ch' era nostra intenzione di tenere Capitolo, ove noi ordinammo loro di seguitarci, al che esse ci hanno obbedito. Ma prima di ciò, essendoci fatti condurre alla Chiesa, al Coro delle Religiose, noi ci siamo contentati di adorarvi il SS. Sacramento, senza farvi altra cerimonia, nè visita, desiderando apportare un pronto rimedio a' bisogni i più pressanti. Indi essendoci portati alla porta del Capitolo, affinchè le absenti non lo potessero ignorare, noi abbiamo fatto suonar la campana, come si pratica in simili casi. Essendosi trovata chiusa la porta del detto Capitolo, abbiam tenuta l' Assemblea in una Sala vicina, detta la Sala della Comunità, dove sono intervenute ventitrè Religiose; cioè Suor Catterina di Fiesque, seconda Priora, Suor Enrichetta di Luzancy, detta di Sant' Elena, terza Priora, ec. ed insiememente i nostri Ecclesiastici, e Ministri. Poscia, fatta in prima se-

con-

condo il costume la Preghiera ed invocazione dello Spirito Santo, abbiamo fatto leggere in Francese alle dette Religiose da uno de' detti Ecclesiastici i sopraddetti Decreti de' santi Concilii di Vienna, e di Trento, facendo loro vedere che Noi siamo stati molestati nell' esecuzione di essi dalla Sentenza che Madama loro Abbadessa aveva ottenuta alle Istanze del Palazzo, per cui la procedura del nostro Vicegerente, abbenchè regolare e canonica, era stata annullata, e fatte proibizioni a Noi, ed a' nostri Ministri di progredire. Il che ci ha obbligati, per vindicare un tale attentato, ad aver ricorso all' autorità della Corte del Parlamento, ove noi abbiamo ottenuto il Decreto ben noto alle Religiose, posciachè esso è stato loro notificato, ed esse vi sono comprese. Abbiamo loro parimenti rimostrato, che a torto si cercava di persuaderle che il detto Decreto del santo Concilio di Trento non fosse ricevuto nel Regno, poichè esso era stato accettato coll' Editto di Blois, di cui parimenti ne fu fatta ad esse la lettura; e che la detta Corte del Parlamento, alla quale appartiene d' eseguire gli Editti, l' aveva tale giudicato col detto Decreto, il quale altro non faceva che ordinare l' esecuzione, e del suddetto Editto di Blois, e de' sacri Canoni, in guisa che loro non toccava che l' obbedienza, la quale pure tutte ci promisero di prestarci. Dopodichè Noi abbiamo terminato il Capitolo colla Preghiera. Infine il nostro Sindico ci fece rimostranza, che l' ingresso delle Ruote non era libero; che nè le chiavi del Monastero, nè quelle delle Ruote non erano a no-

nostra disposizione; e che le Suore in Uffizio, che ne erano incaricate, non ci avevano ancor resa ubbidienza; di modo che se noi procedessimo allo scrutinio, ed ascolto delle Religiose alla grata secondo il costume, le dette Religiose non avrebbero un libero accesso a Noi, ma ne sarebbero impedite tanto dalla Priora, che non ci aveva ubbidito, nè era comparsa alla presenza nostra, che dalle altre Suore disobbedienti; aggiungendo che ritirandoci dal Monastero, avressimo perduta l'occasione di parlare alle Religiose, le quali non volevano riconoscerci, nè rimettersi nel loro dovere; richiedendoci, che per quest' oggetto, e per altri che la nostra prudenza potrebbe suggerirci, ci piacesse per questa volta procedere allo scrutinio ed ascolto delle Religiose per di dentro: ciocchè noi abbiamo ordinato, e vi procedemmo all' istante fino alle sei incirca della sera, dopo di che Noi ci siamo ritirati dal detto Monastero, e siamo ritornati alla Canonica del detto Jovarra.

Il Venerdì 3. Marzo anno suddetto, Noi abbiamo ordinato all' Abbazia di Jovarra, che si dovessero aprirci le porte della Chiesa, le quali fino allora s'erano tenute gelosamente serrate, perchè noi desideravamo celebrarvi la Santa Messa, visitare il Santissimo Sacramento, e fare le altre funzioni del nostro Ministero; al che non si aveva obbedito. Cosa che ci ha obbligati, malgrado nostro, a ricorrere al detto Signor Luogotenente Generale, col quale vestiti, ed accompagnati come sopra, noi ci siamo trasportati alla porta principale della det-

ta

ta Chiesa, alla quale abbiamo trovato il detto Cheverry, che colle proteste più estesamente annunziate nel Processo verbale del detto Signor Luogotenente Generale, ha offerto di farci aprire le porte, dopo che si sarà fatta violenza alla porta suddetta: locchè Noi abbiamo ricusato di fare per riverenza al Luogo sacro; ma abbiamo ordinato che le dette porte fossero aperte immediatamente, e restassero in seguito aperte a tutte le solite ore, affinchè il popolo potesse assistere all' Uffizio divino, ed alla Predicazione che si faceva in quel tempo; proibendo di più che si tenesse la detta porta chiusa, come se la Chiesa fosse stata interdetta, e dichiarando che Noi amavamo meglio ritirarci, che fare alcuna violenza alla detta porta: ammonendo inoltre le dette Religiose nella persona del detto Cheverry a non commettere uno scandalo così grande. Ed all' istante la detta porta fu aperta, per cui essendo Noi entrati co' sopraddetti nostri Ecclesiastici, e Ministri, abbiamo prima fatta la nostra preghiera, e le altre preparazioni al Santo Sagrifizio sopra uno sgabello preparato appiedi dell' Altar maggiore; poscia abbiamo visitato il Santissimo Sacramento riposto nel Tabernacolo in un Ciborio d' Argento dorato, e lo esponemmo al popolo, senza peraltro cantare le Antifone, Versetti, ed Orazioni solite, a motivo della divisione delle Religiose, ed evitando tutto ciò che poteva dare scandalo al popolo. Abbiamo in appresso celebrata la Santa Messa, terminando al solito colla Benedizione Pontificale. Dopo il ringraziamento, Noi abbia-

biamo visitata la Sagristia, dove abbiamo trovata ogni cosa in assai buon ordine; ed in fine ci siamo ritirati nella sopraddetta Canonica.

Ed il giorno stesso alle due pomeridiane, avendo mandato il nostro Sindico al Monastero per dichiararvi, che noi desideravamo di continuare la nostra visita, e che ci si avessero ad aprire le porte, e far venire le Religiose per parlarci, ci fu riferito non essersi trovato alcuno cui poter parlare; di modo che Noi fummo costretti a ricorrere nuovamente al detto Signor Luogotenente Generale, col quale unitamente a' nostri Ecclesiastici, e Ministri, vestiti come sopra, ci siamo recati alla detta Abbazia, dove nessuno presentandosi per riceverci, nè per parlarci, noi abbiamo chiesto al detto Signor Luogotenente Generale di fare il suo Uffizio. E dopo fatta qualche violenza alla piccola inferriata, ed alla serratura della porta del Chiostro, la detta porta ci fu aperta da due Religiose che si chiamarono Suor Anna di Marle, detta della Santa Fede, e Suor Anna di Menou, detta della Visitazione, ambedue Portinaje. Dopo di che il nostro Sindico ci rappresentò, che v'era luogo a sperare che la Priora, e le altre Religiose si contentarebbero della loro prima resistenza, e non spingerebbero la contumacia fino ad obbligarci di ricorrere sempre alla Giustizia secolare; che non era giusto l'esporci a simili inconvenienti, ed irriverenze; e che per le scissure che erano nel Monastero, e la resistenza di quelle che non volevano obbedirci, potevano nascere colà entro de' gran disordini, e scandali,

dali, senza che noi potessimo recarvi rimedio, se non ci rendevamo padroni della porta, e non mettevamo le Religiose che ci obbedivano in istato d'aver ricorso a Noi in caso di bisogno. Perciò consigliava, che Noi avessimo a farci rimettere in mano le chiavi del Monastero dalle Portinaje quivi presenti, e dar loro quegli ordini che giudicassimo a proposito. Instando dal canto suo il Signor Luogotenente Generale di dare gli ordini necessarj agli Operaj ch' egli aveva condotti, di fare per ordine nostro ciò che fosse necessario, all'oggetto che fossimo sicuri dell' ingresso nel Monastero, e del libero accesso delle Religiose appresso di Noi. Su di che. Noi Vescovo sopraddetto abbiamo ordinato alle suddette Suor di Marle, e di Menou di rimetterci presentemente in mano tutte le chiavi tanto della porta, quanto degli altri luoghi del detto Monastero, come si praticava nelle Visite. E loro abbiamo parimenti ingiunto, sotto pena di disobbedienza, di andar a trovare da parte nostra la detta Priora, per ordinarle di venire ella stessa a renderci conto del Monastero, e ricevere gli ordini nostri. Le quali ci risposero, ch' esse non consegnavano le chiavi, ma le lasciavano là; e che in quanto alla Priora, esse non sapevano dove fosse: dopo di che esse hanno presa la fuga, senza neppur voler sottoscriver il detto da loro, com'erano state ricercate. E dopo dati gli ordini dal detto Signor Luogotenente Generale agli Operaj, ch' egli avea condotti, di fare ciò che Noi ordinassimo per la sicurezza del Chiostro, egli si è ritirato; e Noi Vescovo sopraddet-

detto abbiamo proibito, sotto pena di scomunica, ad ogni persona d'entrare nel Monastero, fuori di quelli a cui lo ordinassimo espressamente; Noi siamo entrati nel Monastero, commettendo la guardia del Chiostro ad uno de' nostri Ecclesiastici, all'Usciere del detto Signor Luogotenente Generale, e a due de' nostri domestici; abbiamo in seguito continuato l'ascolto delle dette Religiose fino alle sei ore incirca della sera.

E quando noi fummo sul punto di sortire, il nostro sopraddetto Sindico ci fece osservare, che la serratura della detta porta del Chiostro era molto danneggiata, in maniera che il socchiudere la porta non bastava, se noi non ci avessimo posto provvedimento: che sarebbe anche da temersi, che se noi nominassimo delle Suore, a cui commettessimo la cura delle chiavi, queste non fossero loro tolte per forza allorchè noi fossimo partiti; il che ci farebbe ricadere negl'inconvenienti sopraindicati, quando ci consigliò a provvedervi. Su di che Noi Vescovo sopraddetto abbiamo ordinato, che la detta serratura fosse levata, e raggiustata, ed il Chiostro chiuso per di fuori con una catena, ed un lucchetto, di cui portammo con Noi la chiave, e diedimo gli ordini necessarj per la sicurezza del Chiostro; dopo di che ci siamo ritirati.

Il Sabbato 4. Marzo nel detto anno, Noi Vescovo sopraddetto ci siamo trasportati sul mattino alla Chiesa del detto Monastero, dove abbiamo celebrata la Santa Messa cogli ornamenti più belli dell'Abbazia, che ci sono stati preparati; finita la quale

noi siamo entrati nel detto Monastero, vestiti, ed accompagnati come sopra, abbiam visitato tutti i luoghi regolari di esso, i quali abbiamo ritrovati aperti, senza voler fare alcuna violenza riguardo a quelli che si sono trovati chiusi. Abbiamo in seguito continuato l'ascolto delle Religiose, il quale abbiamo terminato il dopo pranzo. E la sera noi ci siamo ritirati, dopo aver fatta rimettere la serratura del Chiostro, del quale Noi abbiamo affidata la chiave alla Suora di s. Nicola Portinaja, la quale era d'obbedienza, ed entrava in settimana.

Indi rientrando in Canonica, il sopraddetto M. Nicola Rassicod Canonico del detto Jovarra si presentò a Noi, e ci domandò perdono della sua disobbedienza, supplicandoci umilmente a volerlo ristabilire in tutte le funzioni de' suoi Ordini sacri; il che ci piacque di far subito in considerazione del pentimento sincero ch'egli ci mostrava, come apparisce da un Atto a parte.

La Domenica 5. Marzo anno suddetto, Noi ci siamo trasportati alla Chiesa dell'Abbazia alle otto ore della mattina, vestiti, ed accompagnati come sopra, dove dopo le solite preparazioni Noi abbiamo amministrato il Sacramento della Confermazione a molti fanciulli, e a qualche persona adulta, loro avendone antecedentemente spiegate le cerimonie, e gli effetti alla gran inferriata del Coro in presenza di numeroso popolo. Poscia abbiamo celebrata la Santa Messa all'Altar maggiore cogli ornamenti, e co' vasi più ricchi dell'Abbazia. E dopo la nostra Comunione, abbiamo pure amministrato il

San-

Santissimo Sacramento a molte Religiose, ed a molte altre persone secolari dell'uno e dell'altro sesso preparate a quest'oggetto; e terminata tutta la cerimonia, noi ci siamo ritirati alla detta Canonica.

Dove trovandoci Noi, ci siamo fatto recare il nostro Editto emanato il detto giorno, il quale Noi abbiamo fatto consegnare nelle mani di M. Giacomo Bernage Curato della Chiesa Parrocchiale di S. Pietro del detto Jovarra, per essere da lui letto, e pubblicato nel Sermone della Messa Parrocchiale, la quale egli allora stava per celebrare, e cantare; del qual Editto il tenore è il seguente.

JACOPO BENIGNO, *per divina permissione, Vescovo di Meaux: alle Abbadesse, Religiose, e Convento, al Clero, Popolo, e Parrocchia di Jovarra, Salute, e Benedizione.*

Siccome Messer Luigi de la Vallée, ora absente dal detto Jovarra, e Messer Daniele de la Vallée, detto Laburie, Sacerdoti, Canonici, e Cappellani della Chiesa Abbaziale si sono ingeriti di fare le funzioni di Vicario Generale, Uffiziale, e Vicegerente, e Sindico, in virtù di pretese Lettere, commissioni, o facoltà ad essi date dall'Abbadessa di questo Monastero, abbenchè la detta Abbadessa, od essi non ne abbiano ricevuta alcuna facoltà nè dalla Santa Sede, nè da'nostri Predecessori, nè da Noi: proibiamo loro, ed a qualunque altro, di procedere, ordinare, od eseguire le dette qualità in virtù delle sopraddette facoltà, nè di esercitare alcuna commis-

L 2 sio-

sione, ove si richieda la giurisdizione Ecclesiastica, senza averne in prima ricevuto da noi, o dal nostro Vicario Generale, e dal nostro Cancelliere una facoltà speciale, ed in iscritto, sotto tutte le pene emanate contro gli usurpatori della giurisdizione Ecclesiastica, ed intrusi in essa. Proibiamo sotto le medesime pene alla detta Abbadessa, ed a tutte quelle che le succederanno, e ad ogni altra Suora in Uffizio dell'Abbazia, vacante, o non vacante la Sede Abbaziale, di dare simili facoltà, o commissioni. Dichiariamo nullo e di nessun effetto tutto ciò che sarà d'ora in poi attentato in pregiudizio del presente Editto, senza però ledere ciò che fosse stato per lo innanzi fatto, ordinato, ed eseguito giusta i Canoni, benchè in virtù delle dette facoltà, e commissioni, avendole i nostri Predecessori, e noi tollerato, e senza che a quest'oggetto sia permesso turbare, ed inquietare le coscienze. Proibiamo inoltre alla detta Abbadessa, e ad ogni altra Suora in Uffizio dell'Abbazia, d'istituire in avvenire, succedendo vacanza, i Curati di Jovarra, o di metterli in possesso ed esercizio di quest'Uffizio, senza che ricevano prima da noi, o da'nostri Successori, la Cura delle anime, e tutto ciò che vi è annesso, senza pregiudizio di ciò che è stato fatto, e si farà in avvenire in tal qualità dal Curato di Jovarra, al quale pure, e sinchè bisognerà, noi abbiamo continuate, e continuiamo le sue facoltà. In conseguenza del detto di sopra, abbiamo dichiarato, e dichiariamo che nessun altro, fuorchè il detto Curato, ha d'ora innanzi la facol-

tà

tà di predicare la parola di Dio, e d'amministrare i Sacramenti, segnatamente quello della Penitenza, in tutta l'estesa della Parrocchia di Jovarra, a meno che non l'abbia ricevuta per nostra permissione, ed approvazione speciale, e per iscritto nel corso della presente Visita, e qui appresso nella medesima forma, da noi, o dal nostro Vicario Generale. Dichiariamo che le Confessioni, le quali si faranno d'ora innanzi in pregiudizio di ciò che si disse di sopra, saranno nulle, e di nessun valore, e che converrà reiterarle a de' Sacerdoti approvati come sopra. Ed affinchè il popolo sappia a chi deve indirizzarsi, dichiariamo che sono tutti quelli ch'eserciteranno questa funzione nella Chiesa Parrocchiale, attesochè il Curato avrà vedute le loro facoltà, giusta l'ordine che tiene da noi. Ma poichè i Confessori delle Religiose devono avere de' requisiti, de' quali ci conosciamo in dovere di far un esame particolare; in considerazione di ciò, e per altre ragioni a noi note; dichiariamo che le approvazioni e permissioni date da noi, anche in iscritto, non debbano valere che per le Religiose, e segnatamente per quelle di Jovarra, quand'esse vi siano specialmente comprese, e nominate. Proibiamo espressamente a tutti i Sacerdoti Secolari, e Regolari, di confessare, ed assolvere le dette Religiose in pregiudizio della presente, in pena d'Interdetto incorso *ipso facto*, rivocando ogni facoltà a ciò contraria, come già lo abbiamo dichiarato, e significato alle dette Religiose, acciò ch'esse non si espongano a fare delle Confessioni nulle e sacrileghe.

DATO in Jovarra nella Casa Canonica, durante il corso della nostra Visita, oggi cinque Marzo mille sei cento novanta. *Segnato* † G. BENIGNO Vescovo di Meaux. *E più sotto*, per Monsignor ROYER.

*Il presente Editto fu letto e pubblicato al Sermone della Messa Parrocchiale di Jovarra, la Domenica 5 Marzo anno suddetto, da me Giacomo Bernage, Sacerdote, Curato della detta Parrocchia di Jovarra sottoscritto.*

Segnato. G. BERNAGE.

Il detto giorno alle due dopo mezzogiorno, Noi Vescovo suddetto, vestiti di camaglio, e rocchetto, ed accompagnati da' nostri Ecclesiastici, e da' Canonici di Jovarra co' loro abiti di funzione, siamo entrati nella Chiesa dell' Abbazia, dove dopo la nostra preghiera essendo montati in Cattedra, abbiamo spiegato il Mistero della Provvidenza divina, all'occasione del Vangelo di questa Domenica quarta di Quaresima, dov' è riferita la moltiplicazione de' cinque pani; alla qual Predicazione intervennero tutte le Religiose, ed un gran concorso di Popolo tanto della Parrocchia di Jovarra, che delle Parrocchie vicine. Terminata la quale, e finita ogni funzione Ecclesiastica, noi rientrammo nel Monastero, vestiti come sopra, ed accompagnati da' sopraddetti nostri Ecclesiastici, e Ministri, ove essendo, abbiamo fatto suonare la campana ch' è alla porta del Capitolo, la quale abbiamo trovata aperta, e vi abbiamo

mo convocata la maggior parte delle Religiose, alle quali abbiamo dati gli avvisi necessarj per rapporto allo stato presente del Monastero, assicurandole, che con la grazia di Dio, e coll' ajuto del tempo esse riceverebbero frutti più abbondanti delle cure nostre: ed abbiamo parimenti ascoltato ciò ch' esse ci hanno proposto su' bisogni più pressanti per apportarvi il conveniente rimedio. Dopo di che ci siamo ritirati nella Canonica, dove è venuto a trovarci il sopraddetto M. Daniele della Vallée, detto Laburie, Sacerdote e Canonico del detto Jovarra, il quale ci ha domandato perdono della sua disobbedienza, e ci ha umilmente supplicato a volerlo ristabilire in tutte le funzioni de' suoi Ordini sacri. Al quale, dopo aver fatte in particolare le ammonizioni, che abbiamo credute necessarie, abbiamo voluto accordare all' istante la grazia di liberarlo dall' Interdetto, in considerazione del gran pentimento che ci dimostrò, come apparisce più estesamente in un nostro Atto separato.

Il Lunedì 6 Marzo anno suddetto alle sette della mattina, noi ci siamo recati al detto Monastero, nel quale siamo entrati vestiti, ed accompagnati, come sopra, insiememente con Messer Bartolommeo de Remond Sacerdote, Confessore della stessa Abbazia, approvato da noi, e con F. Basilio Sacerdote parimenti, Religioso dell' Ordine di s. Domenico, ed approvato da noi; ed abbiamo fatto suonare la campana per convocare le Religiose al Capitolo. Ora essendo tutte le Religiose sommesse, e i detti Confessori presenti, abbiamo fatta fare

lettura e pubblicazione dal nostro Segretario sopraddetto, delle nostre Regolazioni, e del nostro Editto di Visita, il cui tenore è il seguente.

*Editto di Visita.*

Noi, Vescovo di Meaux, dopo aver udite nella nostra presente Visita quelle fra le Religiose di Jovarra, che si sono sottomesse, secondo il loro dovere, ed i sacri Canoni alla nostra obbedienza; le quali si sono trovate formare la più grande, e la miglior parte delle Religiose del detto Monastero, abbiamo ordinato ed ordiniamo, stabilito e stabiliamo quanto segue.

I.

Che le dette Religiose continueranno nell'obbedienza, la quale esse ci devono, e che ci hanno prestata, ricordandosi delle parole di Nostro Signore, che *colui il quale mette la mano all'aratro, e guarda addietro, non è atto al Regno di Dio:* e di quelle di s. Pietro*: che sarebbe meglio non avér conosciuta la via della giustizia, di quello che dopo averla conosciuta, ritirarsi di nuovo dal santo precetto ch' è stato loro dato.*

*Luc. IX, 62.*

*II. Petr. II, 21.*

II.

II.

Ch' esse si comporteranno caritatevolmente verso le Suore, le quali sono tuttavia disobbedienti, loro esponendo con tutta dolcezza, pazienza, ed umiltà le verità che noi abbiamo loro esposte, ed i Decreti de' Concilii Ecumenici, e de' Papi, in virtù de' quali noi operavamo: loro dando ancora, come esse fanno, esempio di regolarità, e di osservanza.

III.

Noi dichiariamo alla Priora, alle Religiose, al Convento, e Monastero di Jovarra, come abbiamo già fatto molte volte, ed in tutte le maniere le più autentiche, che noi abbiamo proibito, e proibiamo, sotto pena d'Interdetto, incorso *ipso facto*, ad ogni Prete Secolare, o Regolare di confessare le dette Priora, e Religiose senza nostra speciale permissione e per iscritto: la quale noi accorderemo a quelle delle dette Priora, o Religiose che ce l'hanno domandato, e ci hanno riconosciuto per Superiore, o lo faranno in avvenire, delle quali noi daremo i nomi a' Confessori; giudicando, e dichiarando le altre che ricusano d'obbedirci, incapaci di ricevere i Sacramenti, ed avocando ogni facoltà contraria alla presente proibizione, affinchè esse non si espongano, ignorandolo, a fare delle Confessioni nulle, e sacrileghe.

IV.

IV.

Noi dichiariamo loro similmente, che Noi lasciamo qui fino al nostro prossimo ritorno, il nostro diletto in Gesucristo M. Giovanni Phelipeaux, Sacerdote, Dottore della Sorbona, Canonico, e Tesoriere della nostra Chiesa Cattedrale, con ogni facoltà da Noi, di dare le permissioni, ed approvazioni necessarie in iscritto, per confessare quelle che ricorressero a Noi, e ci riconoscessero per Superiore, e non le altre, per qualunque titolo ed uffizio abbiano nel Convento, anche di Priora.

V.

Abbenchè la Madre de la Croix prima Priora sia delle più colpevoli verso di Noi, ed a riguardo dell' obbedienza, poichè debitamente avvertita delle nostre intenzioni da Messer Ugo Janon Sacerdote, il quale Noi abbiamo inviato prima della Visita, e da Noi stessi al momento del nostro arrivo, essa ci ha tuttavia obbligati in seguito ad implorare fino a due volte il braccio secolare, per farci aprire il Monastero, senza voler presentarsi a Noi, non ostante tutti gli ordini che le ne abbiamo significati per tutti i mezzi possibili, nè permettere a quelle che le erano aderenti, di presentarvisi, mentre Noi, all' esempio del buon Pastore le cercavamo per ogni dove con uno spirito di dolcezza, e carità: Noi ordiniamo tuttavia, che le sia prestata l'obbedienza dovuta,

vuta, finchè giudicheremo opportuno di tollerarla nel suo Uffizio: non peraltro nelle cose che fossero contrarie agli ordini da noi pronunziati verbalmente, od in iscritto.

VI.

E potendo avvenire che la detta prima Priora rifiutasse alle sue Suore le permissioni necessarie in certi casi, Noi le rimandiamo in caso di rifiuto alle altre Priore in Uffizio, ed anziane successivamente, alle quali Noi diamo a quest' effetto tutte le facoltà necessarie.

VII.

Essendo parimenti necessario che le dette Religiose abbiano una libera comunicazione con Noi a viva voce, o per lettere, e del pari col detto Signor Phelipeaux, ed altri da noi commessi, senza di che tutto il Monastero s' involgerebbe in disordini, ed inconvenienti troppo a temersi perchè non siano preveduti; con tutta la severità de' Canoni, Noi proibiamo alla detta Madre de la Croix prima Priora, alle altre Priore, Portinaje, ed altre aventi, o non aventi Uffizio, che impediscano direttamente, o indirettamente la detta comunicazione sotto pena di scomunica incorsa *ipso facto*, e non ostanti tutte le proibizioni a ciò contrarie, le quali Noi dichiariamo nulle, ed attentatorie.

VIII.

VIII.

Proibiamo loro parimenti, sotto la medesima pena, che impediscano a quelle che volessero sottomettersi a Noi, di darcene que' contrassegni, che giudicassero opportuni.

IX.

Esortiamo la detta Madre de la Croix prima Priora, e le altre ad essa aderenti, di renderci una pronta obbedienza, in pena di essere senza remora proceduto contro di esse con tutte le censure Ecclesiastiche.

X.

Noi ci riserviamo a stabilire per il di più che sarà necessario al buon ordine del Monastero, tanto nello spirituale, che nel temporale, quando Noi ne avremo fatta una cognizione particolare. Ordiniamo che il presente sia affisso alla porta del Coro delle Religiose, all'oggetto che nessuna lo ignori, e che sia eseguito come in materia di disciplina, e di costumi, non ostanti tutte le opposizioni, ed appellazioni qualisivogliano, e senza pregiudizio di esse. Ciò fu fatto, ordinato, e stabilito nel Chiostro della Visita, essendo capitolarmente radunate le Religiose sopraddette al suono della campana del Capitolo.

tolo. Letto e pubblicato in esso alla presenza di M. Bartolommeo de Remond Sacerdote, Confessore della detta Abbazia, e di F. Basilio, Religioso dell'Ordine di S. Domenico parimenti Sacerdote da Noi approvato, perchè sia eseguito in ciò che concerne ad esso, sotto pena d'Interdetto incorso *ipso facto*. E ne fu lasciata una Copia segnata da Noi, ed un' altra affissa, come è stato ordinato di sopra, oggi sei Marzo mille seicento novanta, prima del mezzo giorno.

Dopo di che ritirandoci dal detto Monastero, abbiamo fatto dar Copia de' nomi delle dette Religiose, e delle Suore Converse sommesse a' detti Confessori, acciocchè non ignorassero quali essi avevano facoltà di confessare; e siamo sortiti accompagnati da' nostri Ecclesiastici, e Ministri vestiti come sopra, insiememente co' detti Confessori. Ed all'istante essendoci trasportati alla Chiesa del detto Monastero, vi abbiamo celebrata la Santa Messa colle solite cerimonie, e poi ci siamo ritirati alla Casa Canonica: dove essendo, abbiamo fatto, ed esteso l'Editto del seguente tenore.

Noi, Vescovo di Meaux, udito, e consigliato dal nostro Sindico, abbiamo ordinato, ed ordiniamo, che l'Abbadessa di Jovarra, colle Suore de Baradat e de Gauderon, Religiose absenti dal loro Monastero, vi ritornino senza indugio, purchè non ci rechino una scusa ed un impedimento canonico, e non prendano la nostra licenza sopra questa necessaria absenza, otto giorni dopo la notificazione del pre-

sen-

sente, sotto tutte le pene di diritto. DATO in Jovarra nel corso della nostra Visita, il giorno sesto di Marzo mille seicento novanta.

*Segnato* GIACOPO BENIGNO, V. di Meaux.

*E più sotto*, da Monsignore, ROYER.

E dopo il mezzo giorno del dì stesso, accompagnati da' suddetti nostri Ecclesiastici, e Ministri, e seguiti dalle persone del nostro seguito, siamo partiti per ritornare a Meaux, dopo aver lasciato nel detto Jovarra il prefato M. Giovanni Phelipeaux, Dottore della Sorbona, Canonico, e Tesoriere della Chiesa di Meaux, per regolare gli affari del detto Monastero in absenza nostra. E verso la sera siamo felicemente arrivati al detto Meaux, ed entrati nel nostro Palazzo Episcopale.

Il giorno del Venerdì Santo 24. Marzo anno suddetto, la detta Madre de la Croix Priora, e con essa altre sei Religiose, hanno umilmente dichiarato al detto Signor Phelipeaux, ch' esse ci riconoscevano per loro Vescovo, e legittimo Superiore, e promettevano di renderci un' obbedienza sincera in conformità de' sacri Canoni, e segnatamente de' santi Concilii di Vienna, e di Trento; ciocchè obbligò il detto Signor Phelipeaux a dare il permesso a' detti Confessori di riceverle, come pure tutte le Suore Converse, le quali lo hanno fatto assicurare della loro obbedienza col mezzo della detta Madre

Prio-

Priora, e delle altre Suore in Uffizio preposte alla loro condotta.

E il Sabbato *in Albis* primo Aprile, anno suddetto, tutto il resto delle Religiose del detto Monastero hanno fatta la medesima dichiarazione, e sono state ricevute nella medesima maniera alla partecipazione de' Santi Sacramenti.

FINE.

# INDICE

## I. DOCUMENTO.



## II. DOCUMENTO.



## III. DOCUMENTO



LA DIPENDENZA DEL MONASTERO DI JOVARRA

## IV. DOCUMENTO



V. DO-

## V. DOCUMENTO



## VI. DOCUMENTO



## VII. DOCUMENTO



## VIII. DOCUMENTO

## IX. DOCUMENTO



## X. DOCUMENTO



## XI. DOCUMENTO

## XII. DOCUMENTO



## XIII. DOCUMENTO



## XIV. e XV. DOCUMENTO



## XVI. DOCUMENTO

## CANGIAMENTO DI DISCIPLINA,



## BREVI APOSTOLICI,



## DECRETO DEL CONSIGLIO DI STATO



ME-

## MEMORIA



## SOMMARIO DELLA CAUSA



DUE

## DUE PROVE DI MERITO



### I. PROVA



### II. PROVA



### SENTENZA DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

PROCESSO VERBALE DI VISITA



F I N E.

# DISSERTATIUNCULÆ
## QUATUOR
## ADVERSUS PROBABILITATEM

EDITÆ IN CONVENTU CLERI GALLICANI ANNI 1700, CUM DE EADEM QUÆSTIONE TRACTARETUR, KAL. SEPT.

*AUCTORE*

JACOBO-BENIGNO BOSSUET
EPISCOPO MELDENSI,

VENETIIS
MDCCXCIX.
TYPIS PETRI ZERLETTI:
*SUPERIORUM PERMISSU, ET PRIVILEGIO.*

# DISSERTATIUNCULA I.

*De dubio in negotio salutis.*

1. Non longam hic aut operosam disputationem aggredimur; sed rationem facile & expedite decidendi quærimus. Eam autem inventam esse constabit, si ostenderimus ad eam decisionem certas jam regulas positas esse a Patribus, ab ipsa Ecclesia, a Conciliis etiam œcumenicis. Id autem antequam conficiamus, hanc divisionem præsupponimus.

2. Dubium in quocumque negotio, vel nulla ratione præponderante vincitur, vel vincitur præponderante ratione probabili tantum, vel vincitur certa, & demonstrativa ratione. Quas autem in quocumque statu regulas jam constitutas habeamus, sequentes quæstiunculæ ostendent.

## QUÆSTIUNCULA I.

*Quæ regula data sit ab Ecclesia in dubio, nulla præponderante ratione.*

3. Conclusio. In hoc statu data est regula ut sequamur tutius.

Hæc regula assidue in Jure repetita, his præsertim locis:

Cap. *Veniens*: Ext. de Presbytero non baptizato, sive lib. III. decretal. tit. 43. cap. 3. *Nos in hoc dubitabili casu, quod tutius est sequentes.*

4. Cap. *Juvenis:* de sponsalibus, sive lib. I. decretal. tit. 1. cap. 3. *Quia igitur in his quæ dubia sunt, quod certius existimamus tenere debemus . . .* Cap. *ad audientiam:* de homic. sive V. decret. tit. 12. c. 12. *Vestræ discretioni duximus respondendum, quod cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem.*

5. Eodem libro & titulo: *Significasti:* II. sive ejusd. tit. cap. 18. *In hoc dubio tamquam homicida debet haberi sacerdos; & si forte homicida non sit, a sacerdotali officio abstinere debet, cum in hoc casu cessare sit tutius, quam temere celebrare, pro eo quod in altero nullum, in reliquo vero magnum periculum timeatur.*

6. Eodem titulo cap. *Petitio tua*, sive ejusdem tituli cap. 24. *Mandamus, quatenus si de interfectione cujusquam tua conscientia te remordet, a ministerio altaris abstineas reverenter; cum sit consultius in hujusmodi dubio abstinere, quam temere celebrare.*

7. Cap. *Illud:* de Clericor. excomm. *Licet autem in hoc non videatur omnino culpabilis extitisse; quia tamen in dubiis via est tutior eligenda, etsi de lata in eum sententia dubitaret, debuerat tamen potius se abstinere, quam Sacramenta Ecclesiastica pertractare.*

8. Clementina: *Exivi de paradiso:* de verb. signif. sive Clementin. lib. V. tit. 11. §. *Item quia: Nos itaque, quia in sinceris horum conscientiis delectamur; attendentes quod in his quæ animæ salutem respiciunt, ad vitandos graves remorsus conscientiæ, pars securior est tenenda.*

9. En

9. En graves remorsus; hoc est profecto magna gravique de causa, propter verum animarum periculum. Est enim aliquando *credulitas levis & temeraria*: cap. *Inquisitioni*: de sent. excomm. sive V. decretal. tit. 39. c. 44. & cap. *Per tuas* II. de Simon. sive V. decretal. tit. 3. c. 35. quam facile deponere possis. Hic autem agnoscitur credulitas gravis, quæque adeo graves conscientiæ remorsus ex gravi animarum periculo pariat; quos nisi ratione viceris, non eris *securus*, *nec sinceræ conscientiæ*, ut vides in textu, n. 8.

10. Unde subdit eadem Clem. §. *Demum*: *Nos volentes ipsos clare ac secure procedere in omnibus factis suis....* En *clare* & *secure* inter se conjuncta, quod idem est ac tutius quærere, sibique metu salutis amittendæ omnino cavere, sublato omni dubio atque animæ periculo.

11. Ex hoc igitur constat, in dubio, nulla præponderante ratione, unicam superesse viam quam ineas, nempe tutiorem, ac securiorem.

## RESPONSIONES.

12. Ad hoc autem respondent varia, sed vana & cavillatoria. Primum, hanc regulam restringendam esse ad casus pro quibus adhibetur; sed hoc manifeste falsum, cum Pontifices non hic novam constituant regulam, sed universalem, & antea notam assumant, & adhibeant ad quoscumque obvios casus, ex ipso Jure naturali ductam, & ad quemvis casum particularem seu juris seu facti facile applicandam, ut patebit consideranti textus.

I. Responsio.

 13. Ab

II. Responsio.

13. Ab hac cavillatione depulsi, confugere coguntur ad illud, ut ea regula sit consilii, non præcepti; sed est evidenter absurdum: nam hic a Pontificibus requirebantur non consilia, sed ratio interpretandorum, & exequendorum quorumvis præceptorum: tum, agitur de rebus ad negotium salutis, & animæ periculum pertinentibus; non ergo de consilio tantum: denique tota hæc ratio judicandi pendet ex illo Ecclesiastici: *Qui amat periculum, in illo peribit*, quod non est consilii, sed præcepti; alioqui ad consilium quoque pertineret illud Evangelicum: *Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum* .... & illud: *Quam dabit homo commutationem pro anima sua?*

Eccli. III. 27.

Matth. V. 29. Et XVI. 26.

14. Huc pertinet locus notabilis, & notissimus sancti Augustini: *Graviter peccaret in rebus ad salutem animæ pertinentibus, vel eo solo quod certis incerta præponeret*: ac postea: *Vera ergo falsis, aut incertis certa præpone*. Quæ primum sunt generalia, & ad omnem casum tum juris tum facti pertinent: deinde procul absunt a consilii ratione, cum ad peccatum grave pertinere dicantur.

Aug. de Bapt. cont. Donat. Lib. I. cap. III. n. 4.

Ibid. cap. V.

III. Responsio.

15. Respondent denique non bene appellari incerta aut dubia, quæ utrinque probabilia judicantur. Sed profecto illudunt lectoribus, cum nolint agnoscere, ubi dubium nulla præponderante ratione vincitur, rem omnino manere suspensam & incertam. Quantumvis enim probabilia utrinque rationum momenta fingantur, vere pro dubio relinquitur, de quo nihil affirmare, nihil negare posse te fatearis. Neque hic opus est disquisitione sollicita, sed statim terminis

intel-

intellectis, nullo labore quod verum est animus intuetur; ex quo liquet has responsiones mere esse cavillatorias. Jam ergo peregimus ad secundam quæstiunculam facile, & uno verbo resolvendam.

## QUÆSTIUNCULA II.

*Quæ regula sit data ad vincendum dubium ratione probabili.*

16. CONCLUSIO. Regula vincendi dubii ratione probabili est, ut sit probabilior.

Hæc clare definita est in Concilio œcumenico Viennensi, ubi duabus contrariis sententiis de informante gratia in Baptismo infusa recensitis, subdit: *Nos autem attendentes generalem efficaciam mortis Christi, quæ per Baptisma applicatur omnibus baptizatis, opinionem secundam, (quæ dicit tam parvulis quam adultis conferri in Baptismo informantem gratiam & virtutes) tamquam probabiliorem, & dictis Sanctorum ac Doctorum modernorum Theologiæ magis consonam, & concordem, sacro approbante Concilio, duximus eligendam.* En regulam qua vincitur dubium ratione probabili; sed ea sane lege, ut sit *probabilior, ac dictis Sanctorum magis consona*; alioqui si desit illud *magis*, si illud *probabilius*, non nisi temere eligeretur, dubio remanente, cum nulla ratio præponderaret. Hac lege agit Ecclesia, nec sibi relinquit liberum, ut sententiam sive opinionem minus probabilem eligat, sed omnino probabiliorem eligendam ducit, eligendam decernit;

*Clem. unica de sum. Trin. & fid. Cath. sive Clem. Lib. I. tit. unic. Fidei Catholic.*

nit; tantaque vis inest probabilitati, sed majori tantum, ut Concilium œcumenicum hac lege se agere palam omnibus faciat. Qui ergo minori probabilitati dat locum, Concilii œcumenici regulam apertissimam spernit.

17. Nec equidem video quid responderi possit. Si enim dixerint, agi de speculativis, non de practicis, primum quidem clarum est, utriusque dubii resolvendi parem esse rationem: tum etiam patet, hoc quoque Concilii œcumenici decretum pertinere ad aliquam praxim, nempe ad eligendam, atque adeo profitendam & prædicandam aliquam ex duabus sententiis, gravissimo animæ futuro discrimine, si ab ea, quam Concilium eligendam duxerit, recedatur.

18. Hinc ergo emendandus error eorum qui dicunt, in æquilibrio rationum, intellectum determinari a voluntate pro libito. Audiendus enim Apostolus dicens: *rationabile obsequium vestrum*. Non ergo ad libitum eligimus sententias, & judicia formamus; sed ex præscripto, & norma rationis; neque dicit Concilium: *Nos autem hanc sententiam eligendam duximus; sed eligendam duximus ut probabiliorem magisque consonam...* Quare intelligit non ad libitum, sed ratione tantum flecti intellectum.

*Rom.* XII. 1.

19. Hinc quoque emendandi duo errores extremi: alter Joannis Synricchii, cujus hæc verba sunt: *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam*. Hoc enim est aperte sanctæ Synodo repugnare, cum illa eligat opinionem quæ sit tantum probabilis, modo sit probabilior. Nec minus ex eodem Concilio condemnandi qui ad aliud extremum ten-

*Syn. Lib.* I. c. 27. & 87. §. 364. &c.

tendunt, nempe ut omnis probabilis opinio, minus licet probabilis, magis probabili comparata, pari loco habeatur. Quæ sententia non minus repugnat Concilio, a quo non quæcumque probabilis, sed tantum ea quæ probabilior videatur, eligitur.

20. Danda est igitur opera, ut uterque prohibeatur error; & is quo negatur vinci dubium præponderante probabiliori ratione, & is quo minus probabilis æquo omnino jure cum magis probabili gaudere videatur.

21. Eodem pertinet hæc Juris regula 45. *Inspicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit.* Latente enim vero, necesse est ut quæratur saltem illud, quod est vero simillimum. Quare & in contingentibus, quæratur oportet etiam illud quod fieri consuevit: hoc enim constat esse verisimilius.

*In VI. de reg. jur. 45.*

22. Stent ergo hæ duæ regulæ: latente omni ex parte vero, quæratur tutius; id est quod ab omni absit periculo: jam illucescente ac incipiente veritate, nec tamen plene orta, quæratur probabilius, ac verisimilius.

23. Neque enim latente vero, ac nulla præponderante ratione, dicit regula, *in dubiis* æquo rationum verisimilium, sive probabilium pondere, age ut vis, sequere utrumlibet; sed sequere *tutius:* nec item, age ut vis, dicitur, prævalente aliqua ratione, sed sequere probabilius, ac verisimilius. Sic judicium tuum, etsi probabile tantum, erit tamen æquissimum, dubio superato, juxta œcumenici Concilii Viennensis auctoritatem, per eam sententiam quæ & pro-

& probabilior, dictisque Sanctorum magis consona videatur.

24. Quam enim sententiam optimam, ac probabilem esse judicaveris, secundum eam agere jus est; quamvis etiam liceat a Jure decedere, ac perfectiora amplecti si lubet.

25. Hæ autem regulæ quam inter se connexæ sint nemo non videt. Si enim nefas est, nulla præponderante ratione declinare ab eo quod est tutius; quanto magis veritatem melius affulgentem, ac pro lege stantem simul, & securitati & probabilitati postponere?

DIS-

# DISSERTATIUNCULA II.

*De opinione minus probabili, ac simul minus tuta.*

1 Duæ sunt in materia probabilitatis quæstiones principales: prima, quid sentiendum, quidve agendum in æqualitate rationum pro lege, & contra legem: altera quid sentiendum, quidve agendum præponderante ratione probabili. Hanc nunc speciatim pertractandam putamus. Observari sane volumus, loqui nos, non de probabilitate ut in se considerari posset, sed de probabilitate respectu ipsius operantis; ita ut sequi possit eam opinionem, quam ipse ut minus probabilem, & simul ut minus tutam agnoscat.

Quærimus autem hic, an & qua censura affici eam oporteat?

2. Ac primo quidem consistit, adversari eam certissimæ regulæ in œcumenica Viennensi Synodo confirmatæ, cui etiam antiquæ Juris regulæ consentiant. Quod quia jam expeditum est, scriptiuncula, *De dubio in negotio salutis*, hoc loco prætermittimus.

3. Nunc autem id primum addimus: eam opinionem, quæ in salutis negotio pro minore etiam probabilitate pugnet, esse novam, ac omnibus retro sæculis inauditam, postremo demum sæculo tradi cœpisse.

4. Id ut liquido constet, & extra omnem litem po-

ponatur; utimur auctoritate gravissima Reverendissimi Patris Thyrsi Gonzalez (*), quo nemo doctius, & candidius hanc materiam illustravit; quem ergo quoties testem appellavero, non nisi honoris ac reverentiæ causa nominatum velim.

5. Is ergo, ab ipsa jam introductione prævia, post allegatam *benignam sententiam de usu licito opinionis probabilis minus tutæ in occursu probabilioris & tutioris*, hæc subdit: *Cœpit hæc opinio tradi, ac typis vulgari, vergente ad finem sæculo proximo superiori*: quibus verbis nihil clarius.

*Introd. ad diss. de recto usu opin. probab. n. 1. & 2.*

*Diss. III. cap. 2. §. 5. n. 93. p. 77.*

6. In processu vero operis hanc ubique novitatem inculcat: *Opinio ista Probabilistarum, quod liceat sequi opinionem probabilem, relicta probabiliore, & tutiore, cognita non fuit in Ecclesia Dei usque ad sæculum decimum sextum*: ac paulo post: *Ergo suavitas legis Evangelicæ non dependet a Probabilistarum benignitate: alioqui nobis cum magno Guigone Carthusianorum quondam Generali exclamare liceret*: „ O Apostolorum tempora infelicissima! o „ viros illos ignorantiæ tenebris involutos, & omni „ miseratione dignissimos! qui ut ad vitam pertinge„ rent, propter verba labiorum Dei tam duras vias „ custodiebant, & hæc nostra compendia nescie„ bant! "

7. Postea rursus de nova Probabilistarum sententia loquens, inquit: *Omnes antiqui Theologi ante sæ-*

(*) Citatur hic fundamentum Theologiæ Moral. i. e. De recto usu opin. prob. Auth. P. Thyrso Gonzalez ... juxta exemplar Romæ 1694. in 4.

*sæculum præteritum doctrinam contrariam tradiderunt*. Alibi, post allegatos Patres, sanctos Doctores scholasticos, Thomam & Bonaventuram, alios: *Reliquos Scholasticos antiquos, & Auctores Summarum ante ann. 1577. nostram sententiam tradidisse*. En opinioni novæ annum etiam suum natalem assignat, quo tempore scilicet, Bartholomæo Medina Auctore, primum in lucem emersit, ut notum est. Non ergo Traditio hanc sententiam peperit: certo ac noto auctore, certo ac noto tempore, ut cæteræ exitiosæ novitates, hanc ortam esse constat.

Diss. XII. introd. §. 1. n. 2. p. 145.

Diss. XIII. c. 2. §. in ipso tit. p. 190.

8. Qualis autem exinde adversus tam novam sententiam exurgat præscriptio, doctus auctor non tacet: *Quare*, inquit, *ex eo quod nulla mentio hujus doctrinæ, de licito usu opinionis minus tutæ, in occursu tutioris, & operanti ipsi probabilioris, apud Patres reperiatur, neque a sanctis Scholasticis, qui a Patribus suam doctrinam acceperunt, neque a Theologo ullo, qui ante præteritum sæculum scripserit, sit tradita, conficitur manifeste illam esse novam, & in Ecclesia ignotam usque ad finem decimi-sexti sæculi. Hinc autem elicitur illam esse falsam; quia incredibile est, Deum per tot sæcula occultasse omnibus Theologis antiquis doctrinam veram, adeo proficuam ad facilitandam cœli viam; & permisisse, ut omnes prisci Theologi, qui hoc punctum attigerant, per tot sæcula errassent*. Hæc pius juxta ac doctus auctor adversus novam doctrinam pro suo in veritatem studio ac zelo, scribit, & admonet.

Diss. XIII. c. 2. §. 1. n. 11. pag. 166.

9. Nec semel monuisse contentus, totus in eo est, ut more Patrum contrariam sententiam ex

hac

hac præscriptione novitatis elidat. Namque allegato sancti Augustini loco, subdit: *Unde Probabilismus non fuit cognitus a Patribus, ut illum sequerentur, & ejus usum fidelibus commendarent, sed ut improbarent: modusque iste dirigendi conscientias apud multos ex Probabilistis:* PROBABILE EST HOC: GRAVES AUCTORES AFFIRMANT ESSE LICITUM: ERGO SECURE POSSUMUS HOC FACERE, *fuit incognitus Patribus. Quis autem credat, quod Deus occultaturus esset Ecclesiæ modum illum benignum dirigendi conscientias, si ille verus foret? quis sibi persuadeat, nulli antiquorum Patrum & sanctorum Doctorum, quos Deus voluit esse Ecclesiæ sanctæ lumen, in mentem venturum fuisse hunc modum resolvendi dubia conscientiæ, si ille verus ac securus foret? Quare silentium Patrum & antiquorum Doctorum hac in parte est omni tuba vocalius, ad impugnandam Probabilismi novitatem.* Hæc vir sanctissimus, zelo, ut legenti patet, veritatis incensus.

Diss. XII. instr. §. 5. n. 15. pag. 354.

10. Hæc vero eo firmiora sunt, quod hic agitur non de aliqua peculiari novitate, sed de novitate in regula morum, aut quemadmodum doctus auctor loquitur, *in modo regendæ conscientiæ:* quem modum a Christo ipso traditum Ecclesiæ, & ab ea diligentissime servatum oportuit; qui tamen, si Patribus, si Sanctis omnibus, si denique Apostolis, unde erat repetendus, ignotus est, merito cum auctore post venerabilem Guigonem exclamandum esset: *O Apostolos tantarum rerum ignaros, qui nostra hæc compendia nesciebant!*

Sup. n. 5.

11. Hujus autem novitatis error in eo est, quod pas-

passim apud Probabilistas ex ipsa Doctorum auctoritate rei probabilitas inferatur, eo quod verisimile non sit, viros graves rationibus destitutos sic vel sic existimasse; unde tuta ratio investigandæ veritatis eo tandem reducitur, ut omissa quæstione, quid verum, quidve falsum sit, id unum quæratur, quid ille, quid iste, quid deinde homines senserint, qua via nulla est promptior ad hominum mandata, & traditiones, Christo prohibente, inducendas.

12. Unde doctus Gonzalez, nec umquam sine honore appellandus, hæc infert: *Constat autem, modum illum dirigendi conscientias per probabilitatem opinionum, nulla habita ratione de earum veritate; non fuisse in usu Ecclesiæ per duodecim vel tredecim sæcula, quæ ante D. Thomam & Theologos Scholasticos præcesserunt. Nam s. Thomas, s. Bonaventura, & alii Scholastici costanter docuerunt, necessarium esse, quod operans sibi persuadeat illam (opinionem quam sequitur) esse veram, & legi æternæ conformem.* Nunc autem *quid verum, quid falsum sit, pro indifferenti habetur:* & curiose tantum, non necessario quæritur; cum ex Probabilismo id unum agatur, ut, quid is vel ille probabiliter dixerint, inquiri oporteat.

Diss. XIII. c. 2. §. 1. n. 10. p. 300.

13. Hæc igitur illa est Probabilismi suspecta & periculosa novitas, quam auctor egregius insectatur. Nec ipsi Probabilistæ suam originem ac novitatem negant. Possumus commemorare omnium ordinum viros graves, qui Probabilismi doctrinæ unum tantum idque postremum sæculum attribuant, totique antiquitati unius postremi sæculi sententiam opponant.

14. Hinc

14. Hinc autem illa vulgaris objectio facile corruit: ignoscendum sententiæ quæ tot habeat defensores: verum, si ab antiquo, si longo & firmo usus: sin autem recentius, assumpta auctoritate, falsam: alioqui tot suorum probra intacta relinquerentur, cum eosdem fere habeant defensores, quibus ipse Probabilismus nititur.

15. Neque tantum huic sententiæ prava novitas inest, sed etiam manifestus error, & evidens animarum periculum; cum eam securitatem conscientiæ promittat, quæ inanis ac falsa sit. *Quis enim*, inquit Gonzalez, *dedit hoc privilegium quatuor vel quinque auctoribus doctis ac piis, ex iis qui faciunt opinionem probabilem, ut hoc ipso quod illi probabiliter asseruerint aliquem contractum esse licitum, reddant illum licitum omnibus qui evidenter non cognoverint illos errasse, & affundant securitatem omnibus qui non fuerint assecuti omnimodam certitudinem de illorum deceptione?* quod quidem, inquit, nihil aliud esset, quam æquiparare eos auctoribus Canonicis, qui omnimoda infallibilitate gaudent.

Diss. III. c. 3. §. 4. n. 31. p. 63.

16. Jam vero, quanto animæ suæ periculo errent qui operantur ex sententia, quam ipsi quoque minus probabilem judicent, idem auctor sic explicat: *Qui operatur secundum opinionem minus tutam, relicta tutiore, quæ sibi ab auctoritate, & ratione apparet absolute, & simpliciter verisimilior, nequit coram supremo judice hunc modum operandi defendere... Quia nihil poterit respondere judici interroganti, cur secutus sit sententiam illam sibi favorabilem, quandoquidem viderit oppositam esse absolu-*

Diss. IV. cap. 2. §. n. 14. pag. 94.

*te*,

*te*, *& simpliciter verisimiliorem auctoritate*, *& ratione*. Ergo, teste Gonzalez, sententia minori probabilitati sibi notæ favens, periculosa est in salutis negotio, nec ipsi operanti ullam securitatem nisi fallacem præstat. Ergo eliminanda est, ut veræ securitati, & animarum saluti consulatur.

17. Pergit idem auctor: *Si enim respondeat* (ille operans ex sententia sibi quoque visa minus probabili): *Domine*, *sectatus sum illam sententiam*, *quia duodecim auctores graves illam ut veram docuerunt*; *statim judex opponet*: *serve nequam*, *hæc tibi responsio non proderit*. *Quid enim referebat ad securitatem tuæ conscientiæ*, *scire quod duodecim auctores contractum illum defendebant ut licitum*, *si simul sciebas*, *viginti graviores illum defendere ut illicitum*, *& auctoritas illorum majoris apud te erat momenti?* *Cur minorem auctoritatem majori prætulisti?* *Nonne sciebas*, *facilius esse quod decipiantur duodecim*, *quam viginti Doctores?* Ibid. n. 15.

18. Cum ergo ex auctoritate Doctorum sibi faventium nulla succurrat excusatio idonea adversus Dei judicium, videamus quale ex ratione præsidium habeat. Sic enim urget auctor: *Si autem respondeat*, *Domine secutus sum opinionem illorum duodecim Doctorum*, *quia nitebatur fundamento gravi*, *& prudenti*, *utpote quo moti sunt tot viri sapientes & probi*; *statim Deus reponet*: *serve nequam ex ore tuo te judico*. *Nam illud fundamentum ideo fuit grave*, *& prudens respectu illorum Doctorum*, *quia ipsis apparuit verisimilius fundamento sententiæ contrariæ*; *tibi autem e contra fundamentum sententiæ* Ibid. n. 16.

*contrariæ apparuit absolute, & simpliciter ut sensibiliter verisimilius: cur ergo contempsisti sententiam, quæ in tua æstimatione nitebatur fundamento majori, ut sectareris sententiam, cujus fundamentum tibi apparuit minus verisimile? Ergo non motus es ad sectandam sententiam tibi favorabilem a momentis rationis, nec a pondere auctoritatis; quandoquidem tu ipse agnoscebas majus auctoritatis, & rationis pondus in sententia stante pro meo præcepto ac lege. Ergo in operando, non meam legem & voluntatem, sed carnem & sanguinem consuluisti. Nonne tibi evidens erat, ex illis duabus sententiis alteram esse falsam, & alteram dumtaxat esse veram? Cur ergo habens urgentissima fundamenta ad tibi persuadendum veram esse sententiam stantem pro mea lege, sectatus es sententiam tibi favorabilem, quam esse falsam illa fundamenta tibi urgentissime suadebant, & pro cujus veritate minora tibi fundamenta apponebant comparative ad fundamenta alterius? Quid ad hæc respondere poterit homo ille? Obmutescet plane,* OMNISQUE INIQUITAS OPPILABIT OS SUUM.

19. Luce ergo est clarius, diligentissime præcavendam eam opinionem, quæ minori probabilitati faveat: quippe quæ animas inducat in laqueum, securitate falso ostensa, non autem præstita, & inevitabilis damnationis judicio consecuto.

20. Cujus mali fons est, quod cui sententia aliqua apparet probabilior, quandiu in ea est, non potest de contraria favorabile ferre judicium. Neque enim fieri potest, ut assentiatur ei quam minus probave-

baverit. Ergo alteram, vero licet opinativo judicio, credit veram, sive veriorem, ita dictante conscientia, & tamen agit ultro secundum contrariam, licet fieri posse sentiat, ut contra legem agat, saltem, ut ajunt, materialiter. Quod si contigerit, tum vero ait Gonzalez; *ille error non excusabit a peccato, quia reclamat conscientia, cui apparet verisimilius, illam operationem esse malam & prohibitam.*

Diss. IV. cap. 1. §. 10. n. 65. pag. 121.

21. Quare graviter errant qui contra sententiam sibi probabiliorem agunt: *Si enim eo prætextu faciat contractum reipsa prohibitum, hæc non est solum transgressio materialis, per se loquendo, sed formalis... Si autem non sit reipsa prohibitus, nihilominus peccat, saltem per se loquendo; quia voluntarie se exponit periculo violandi legem, exercens contractum, quando prudenter judicare potest esse prohibitum, & nequit judicare non esse prohibitum.* Sic undique errores, peccata, præcipitia pro minore probabilitate certanti.

Diss. XII. intr. §. 1. n. 5. pag. 347.

22. Nec solvi potest hæc viri optimi atque doctissimi ratiocinatio. Sic enim urget operantem contra sententiam sibi probatiorem visam: *Non ex illorum sententia, sed ex tua judicandum te esse sciebas*, dicente Apostolo: TESTIMONIUM ILLIS REDDENTE CONSCIENTIA IPSORUM, non CONSCIENTIA ALIORUM. *Quod magis urget idem Apostolus*, dicens: QUI AUTEM DISCERNIT, SI MANDUCAVERIT, DAMNATUS EST; QUIA NON EX FIDE: OMNE AUTEM, QUOD NON EST EX FIDE, PECCATUM EST. *Tu autem discrevisti, & fecisti quod credebas esse peccatum*: (judicio scilicet illo secun-

Diss. V. §. 2. n. 16. p. 141.

Rom. XIV. 23.

dum probabiliorem quam putabas sententiam lato): *juste ergo damnaberis, quia non fecisti ex fide tua.*

23. Est enim profecto illa lux probatior, & verisimilior menti tuæ affulgens; est, inquam, simul & veritatis ipsius, & conscientiæ tuæ testis, primæque & æternæ legis igniculus, a quo recedere nihil aliud melius intuentem, certum piaculum est.

24. Jam ergo, opinionis minori probabilitati faventis error hac nota inuri debet; quod novus, quod inauditus, quod animæ saluti perniciosus, ac noxius, & conscientiæ lumen extinguens.

25. Huc accedit alia nota; quod ille fons sit corruptelarum omnium, quæ in moralem Theologiam invectæ sunt. Fac enim, cogites, tot opiniones noxias; has simul cum minoris probabilitatis auctoritate, atque ex illa natas, magistra experientia, docebit; nec fieri potuit quin a veritate deflecterent, qui non verum falsumque, sed hominum de vero falsoque varia opinantium arbitria quærebant.

26. Hæ sunt igitur justæ, nec minus necessariæ censuræ, nisi velimus falsa securitate simplices animas mergi in interitum.

*Alex.* VII. *prop.* 27.

27. At enim Roma tacet: sane, sed ultro admonuit, ne suum silentium approbationi verti sineremus. Absit interim ut vetet, quominus Episcopi suo fungantur officio. Vidit æquo animo tot graves Gallicanorum Episcoporum censuras contra Probabilismum valide & expresse insurgentes. Vidit Senonensem, vidit Bituricensem, vidit Parisiensem, vidit Venciensem Romæ quoque lectam, & excusam in Fagnani doctissimi, atque optimi viri opere; vidit re-

*De opin. prob. n.* 287. 288. *Edit. Brux.* 1607. *pag.* 145. & *s.*

cen-

centissime Rotomagensem doctissimam ac fortissimam. Quas quis reprehendit? quis bonus non laudavit? Vidit summos viros, Laureum, Daguirreum, alios Cardinales adversus Probabilismum præeuntes: vidit Pallavicinum a pristina quam imbuerat sententia recedentem; quod idem fecerat Daguirreus, editis doctissimis retractationibus in eruditissima collectione Conciliorum Hispaniæ. His addo antiquiorem Bellarminum in opere egregio, cui titulus: *Admonitio ad Episcopum Teanensem*, quo omnes Episcopos, sub nepotis sui nomine, de Probabilismo vitando gravissime commonitos voluit. Hos Roma suspexit. Nonnunquam & ipsa præveniri amat, & Ecclesiarum confirmare judicia. Sed hæc hactenus.

*fert. Thyrs. Gonz. de rect. usu opin. prob. diss.* XIII. *c.* 2. §. 11. & 13. *n.* 76. 92. *p.* 393. 405.

*Ap. eumd. Gonz. ibid. n.* 90. *pag.* 402.

# DISSERTATIUNCULA III.

## DE CONSCIENTIA.

*Ex cap.* Inquisitioni tuæ, *de sent. excomm. lib. V.* decretal. tit. 39. cap. 44.

Hoc decretum Innocentii III. consultissimi Pontificis, unum esse in toto jure longe accuratissimum ac lucidissimum, Theologi, & Jurisconsulti omnes facile confitentur. Hoc autem definiri quæstionem nostram pro sententia ipsi operanti tutiore simul ac probabiliore visa demostrare aggredimur. Hoc præsupposito:

Conscientiam sui certam esse oportere, ac prosilientem ad actus, quos malos esse sentit, procul dubio esse malam, Theologi omnes uno ore decernunt, attestante Paulo: *Finis præcepti est caritas de corde puro, & conscientia bona*, certo utique *bona & fide non ficta*.

I. Tim. I. 5.

Quod vero sit mala, prosiliens ad actus, quos ipsa, non quidem certo, sed tamen probabilius malos, esse credat, sic demonstramus.

Contingit conscientiam prohiberi ab agendo, *vel ex eo quod sciat pro certo* se male agere, vel ex eo quod *non sciat pro certo, sed credat*. Primo casu, quo *pro certo sciat* se male agere, prohibetur ab actu ut aperte illicito, puta a reddendo debito conjugali, de quo hic agebatur, propter impedimentum alteri conjugum pro vero ac certo notum. Hæc igitur Innocentii III. prima est distinctio nihil habens difficultatis. Secunda vero talis est: *in secundo casu quo*

*quis*

*quis non sciat, sed credat* (subesse impedimentum) *iterum distinguendum est, utrum habeat hanc conscientiam ex credulitate levi & temeraria, an probabili & discreta, licet non evidenti & manifesta:* quo ultimo casu, credulitatis scilicet probabilis & discretæ, decernit Pontifex stante illa credulitate, non posse ab ita credente prosiliri in actum, *ne in alterutro, vel contra legem conjugii, vel contra judicium conscientiæ committat offensam.* Ergo, quominus agas, prohibet non modo *credulitas evidens & manifesta*, verum etiam *probabilis & discreta:* quibus verbis rem pro nobis definitam putamus, & sic ostendimus.

Primum enim, ipse casus quem tractat Pontifex, est ipse de quo quærimus. Supponit enim prævalere in operantis animo illam *credulitatem*, sive opinionem *probabilem & discretam*. Non autem prævaleret, nisi ex prævalente quoque ratione probabili, ac per hoc probabiliore visa. Ergo is ispe casus est de quo quærimus; hoc primum.

Secundo autem, liquet pro nobis definitum esse perspicuis verbis. Est enim definitum prævalente ratione probabiliori visa, & ex ea faciente in animo operantis probabiliorem sententiam, sive credulitatem, *licet non evidentem atque manifestam*, ipsum quoque operantem impedire ab agendo, nec nisi læsa conscientia prosilire posse in actum: ergo ligat conscientiam illa opinio, sive credulitas, sive sententia *discreta & probabilis*, licet *non evidens*, atque actum prohibet; quod erat demonstrandum.

Confirmatur: ipsa credulitas *levis & temeraria* ligat conscientiam, ac prohibet actum; ergo a fortiori *pro-*

 *babi-*

*babilis & discreta* credulitas. Major perspicua est ex illis decreti verbis, *& quidem ad sui Pastoris consilium conscientia levis & temerariæ credulitatis explosa, licite potest non solum reddere, sed exigere debitum.* Ergo etsi in actum prosiliri potest, non tamen stante illa quamvis *temeraria & levi*, *sed prius explosa.* Amplius confirmatur ex cap. *Per tuas* 11. de Simon. lib. V. decret. tit. 3. cap. 35. ubi idem Innocentius sic decernit: *Nos igitur respondemus, ut idem in ordine sic suscepto secure ministret; sed contra conscientiam ulterius non ascendat, ne ædificet ad gebennam; licet ex eo quod conscientiam habuerit nimis scrupulosam in difficultatem hujusmodi sit collapsus, quam utique non evadet, nisi deponat errorem.* Ergo prohibet actum error etiam nimis & improvide scrupulosus, deponendusque est, ne *ædifices ad gebennam:* quanto magis sententia gravi & probabili atque discreta, insidente, & in animo operantis prævalente ratione, ut dictum est?

Quid autem sit ædificare ad gehennam, idem Innocentius III. claris verbis docet cap. *Litteras* de restit. spol. lib. 11. tit. 13. cap. 13. *Omne*, inquit, *quod non est ex fide, peccatum est, & quidquid fit contra conscientiam, ædificat ad gebennam.* Ergo ædificare ad gehennam nihil est aliud, quam facere contra conscientiam; facere autem contra conscientiam est profecto illud, de quo dicit Apostolus: *Quia non est ex fide. Omne autem quod non est ex fide, peccatum est.*

Rom. XIV. 23.

Jam ergo si quæ vidimus capita decretalia mente repetamus, profecto constabit secundum Apostolum

pec-

peccare *contra fidem*; idest, contra conscientiam, non tantum eum qui agit contra *credulitatem evidentem & manifestam, sed etiam eum qui agit contra credulitatem probabilem & discretam, licet non evidentem;* imo etiam eum qui agit contra conscientiam errantem, eo quod nimis scrupulosa sit, & scrupulo etiam levi persuadere se sinat: denique peccare eum qui agit contra, ac persuasum est illi, sive ex gravi sive ex levi ratione, nisi prius eam quamcumque rationem seu persuasionem, sive ratione sive auctoritate prævalente, deponat.

Hæc Patrum simplicitas, hæc Apostolici dicti intelligentia erat pro regula morum. Nunc autem alia invenerant, nempe hæc: in probabilibus, etiam illis ubi de salute agitur, licere credere & judicare quidquid libet.

Ad nutum voluntatis, non ad rationem etiam prævalentem, flecti judicia: aliam esse opinandi, ac judicandi, aliam agendi regulam; hoc est, opinari, & judicare te secundum id quod apparet tibi verisimilius sive probabilius; agere vero secundum id quod apparet tibi minus probabile; quorum omnium nullum in Scripturis, nullum in Patribus, nullum in Jure vestigium reperias.

Neque unquam ullus Pontifex dubia salutis ac conscientiæ sic resolvit, ut liceret agere ad libitum, etiamsi aliqua melior agendi appareret ratio; sed responderunt semper ex ea ratione, quæ ipsis videretur probabilior, verior, melior, subtilior, certior, tutior, ut passim occurrit in eorum responsis. Alia omnis agendi ratio novellum inventum est, non

mo-

modo contra Jura, verum etiam contra ipsum spiritum Juris, contra ipsam æqui bonique rationem.

Ad nation. lib. 1.

Neque docebantur homines ut agerent contra, ac ipsis persuasum esset etiam ex probabili ac discreta ratione: hoc enim est, ut ait Tertullianus, *suam quoque conscientiam ludere*; sed sempliciter admittebant Apostolicum illud: *Omne quod non est ex fide*, ex conscientia, ex persuasione, *peccatum est*, ut ex iis capitibus satis superque constat.

Rom. XIV. 23.

DIS-

# DISSERTATIUNCULA IV.

## DE PRUDENTIA.

*Ex Reverendissimo Patre Thyrso Gonzalez, Tractatu de recto usu opinionum probabilium.*

Ulterius ostenditur, nullam aliam prudentiam reperiri posse in sectanda sententia minus tuta, quando opposita apparet operanti manifeste verisimilior, nisi *prudentiam carnis, quæ inimica est Deo.*

Diss. III. cap. 1. §. 7. edit. 1694. pag. 74.

85. Quia adversarii nostri sæpe repetunt electionem sententiæ minus probabilis, prætermissa probabiliore, & tutiore, esse quidem minus prudentem, cæteroquin absolute prudentem esse; nunc ostendendum est nobis, nullam hic prudentiam intervenire posse præter prudentiam carnis, quæ teste Apostolo: *Mors est, & inimica Deo:* id autem probabimus discurrendo per varia prudentiæ genera.

Rom. VIII.

86. In primis si Aristotelem consulamus, eumque interrogemus, quid sit prudentia? respondebit VI. Ethic. cap. 5. *Esse habitum agendi vera cum ratione ea, quæ sunt bona homini, atque mala.* Quasi diceret esse habitum, qui dictat cum vera ratione quid homini bonum sit, ut illud prosequatur, quidque malum ut fugiat, ut exponit D. Vasquez, Tom. II. disp. 65. cap. 1. Quomodo autem, quæso, potest prudentia vera cum ratione dictare homini cognoscenti sententiam tutiorem esse manifeste verisimiliorem,

rem,

rem, quod sit bonum & conforme appetitui recto virtutis, prætermissa hac sententia, eligere oppositam minus tutam, quæ apparet manifeste minus verisimilis? Certe hoc dictare non potest nisi prudentia carnis, quæ magis æstimat bonum temporale, quam Dei amicitiam.

87. Deinde si ab Angelico præceptore quæramus, quodnam sit prudentiæ munus? respondebit 2. 2. q. 49. art. 27. *Ad prudentiam præcipue pertinet recte ordinare aliquem in finem*; *quod quidem recte non fit*, inquit, *nisi*, *& finis bonus sit*; *& id*, *quod ordinatur ad finem*, *sit etiam bonum*, *& conveniens fini*. Itaque prudentia supponit appetitum rectum finis, id est intentionem finis honesti; ejusque munus est ordinare media convenientia ad illius finis consecutionem. Et ideo Aristoteles, Ethic. cap. 2. dixit: *Quod bonitas intellectus practici* ( id est veritas, cum finis intellectus sit veritas ) *est verum conforme appetitui recto*. Ut autem exponit hunc locum Angelicus Doctor 1. 2. q. 58. art. 3. ad 2. Philosophus ibi loquitur de intellectu practico secundum quod est consiliativus, & ratiocinativus eorum, quæ sunt ad finem; sic enim perficitur per prudentiam. In iis autem quæ sunt ad finem, rectitudo rationis consistit in conformitate ad appetitum finis debiti.

88. Inquiro igitur, ex qua intentione oriri valeat electio opinionis minus tutæ in occursu tutioris evidenter probabilioris? & quem finem intendat, qui opinionem minus probabilem præfert opinioni evidenter probabiliori, cum manifesto periculo violandi legem Dei? Certe electio hæc ex caritate, quæ est

pri-

primum mobile omnium virtutum, oriri non potest; nec item ex intentione alterius peculiaris virtutis; cum non possit esse conforme appetitui recto, seu intentioni honestæ alicujus virtutis, se voluntarie exponere periculo imminenti transgrediendi legem Dei. Sicut quod medicus ex duabus medicinis eligat illam, de qua cognoscit verisimilius multo esse quod sit nocumentum allatura, quam quod sit profutura, potius quam oppositam magna cum verisimilitudine profuturam, nequit oriri ex appetitu recto, seu intentione sanandi infirmum, sed ex alio fine peculiari, respectu cujus bona infirmi valetudo parvi penditur, imo contemnitur.

89. Quod si ab eligente opinionem minus tutam, quando est evidenter illi minus probabilis, inquiramus, quem finem intendat, dum ita eligit? certe respondere non poterit, se eligere illam opinionem, quia intendit suam æternam salutem, vel quia intendit alium immediatiorem finem alicuius virtutis; nemo enim ex intentione alicujus finis, eligit id de quo cognoscit verisimilius multo esse, quod sit impediturum, quam quod sit inducturum vel promoturum finis consecutionem.

90. Necesse ergo est respondeat, se quidem eligere opinionem minus tutam, licet videat esse multo minus probabilem opposita, quia id est conforme appetitui, seu desiderio alicujus boni temporalis, quod acquirere intendit, sive illa acquisitio sit prohibita, an non. Dum enim eligit opinionem minus tutam, habens fundamentum majus ad judicandum esse falsam, quam ad judicandum esse veram, vir-

tua-

tualiter dicit: *Sive hæc opinio affirmans talem contractum esse licitum sit vera, sive sit falsa; vel potius: quamvis hæc opinio sit falsa, seu quamvis contractus sit illicitus, nihilominus volo illum celebrare*. Hoc est autem magis æstimare lucrum temporale, quam Dei amicitiam, & animæ salutem; *quæ est sapientia carnis, quæ inimica est Deo*.

91. Qui habens enim majora fundamenta ad judicandum contractum esse illicitum, quam ad judicandum oppositum, illum nihilominus celebrat, ita operatur, ut si inter operandum rogetur, an sciat dari legem prohibentem illum contractum, vel an sciat non dari, si vere respondeat, necessario respondere debet, se existimare dari ejusmodi legem, vel saltem se dubitare an detur, & sibi verisimilius videri quod detur. Ergo homo ille operatur judicans dari legem prohibitivam contractus, vel saltem dubitans cum vehementi fundamento, an detur. Atqui sub hoc dubio, vel judicio celebrat contractum, de quo dubitat an sit illicitus; ergo magis amat lucrum proventurum ex contractu, quam propriam salutem, ut dicit D. Thomas quodlibet 8. art. 13. de eo qui dubitans, an sit licitum habere simul multas præbendas, illas eligit habere. Asserit enim Angelicus Doctor, quod iste periculo se exponit, utpote magis amans beneficium temporale, quam propriam salutem. Ergo dilectio opinionis minus tutæ in occursu tutioris, quæ operanti appareat manifeste magis verisimilis, est prudentia carnis, de qua dicit Apostolus: *Prudentia carnis mors est*. Rom. VIII.

F I N I S.

IN-

# INDEX



FINIS.